273

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag.	3
Commissioni riunite (X e XIV)	»	7
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	»	8
Giustizia (II)	»	36
Affari esteri e comunitari (III)	»	40
Difesa (IV)	»	41
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	42
Finanze (VI)	»	84
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	102
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	113
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	134
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	146
ACRICOLTURA (XIII)	,,	155

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 33.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

Commissione parlamentare per le questioni regionali	Pag.	156
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle		
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	175
Commissione parlamentare di controllo sulle attività		
DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA		
E ASSISTENZA SOCIALE	»	176
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della		
CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE		
E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	178
INDICE GENERALE	Pag.	179

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella III Circoscrizione (Lombardia 1)	3
Verifica dei poteri nella XX Circoscrizione (Campania 2)	4
Verifica dei poteri nella XXI Circoscrizione (Puglia)	5
Comunicazioni del Presidente	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
AVVERTENZA	6

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 9.15.

Verifica dei poteri nella III Circoscrizione (Lombardia 1).

Teresa PICCIONE (PD), relatore, riferendo sulla verifica dei poteri nella III Circoscrizione (Lombardia 1), illustra i dati relativi alla Circoscrizione, evidenziando che, in conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi alla Circoscrizione Lombardia 1, né alla convalida dei deputati proclamati nella medesima Circoscrizione, né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla III Circoscrizione (Lombardia 1), propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla presente relazione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

La Giunta concorda.

Verifica dei poteri nella XX Circoscrizione (Campania 2).

Elisa MARIANO (PD), relatore, riferendo sulla verifica dei poteri nella XX Circoscrizione (Campania 2), illustra i dati relativi alla Circoscrizione, evidenziando che, in conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi alla Circoscrizione Campania 2, né alla convalida dei deputati proclamati nella medesima Circoscrizione, né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale - con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta - e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla XX Circoscrizione (Campania 2), propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla presente relazione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

Davide CRIPPA (M5S), con riferimento alla relazione testé svolta, segnala di aver

avuto notizia che l'onorevole D'Agostino detiene – attraverso la società D'Agostino Angelo Antonio costruzioni generali srl – la proprietà del cento per cento di una emittente televisiva locale. A suo avviso, considerato che il Comitato per le ineleggibilità non era a conoscenza di tale informazione nel momento in cui ha esaminato la posizione del collega D'Agostino, sarebbe opportuno che il Comitato stesso procedesse ad un supplemento di istruttoria.

Alessandro PAGANO (NCD), nel prendere atto della segnalazione dell'onorevole Crippa – di cui peraltro apprezza lo spirito costruttivo – fa presente di non avere obiezioni a procedere in sede di Comitato ad un approfondimento della questione, per verificare se sussistano elementi di novità tali da rendere necessaria la riapertura dell'istruttoria già svolta dal Comitato – e su cui questo aveva riferito alla Giunta – in relazione all'eleggibilità del deputato D'Agostino.

Antimo CESARO (SCPI), nel ritenere che sarebbe opportuno che il collega Crippa rendesse note le fonti da cui avrebbe appreso tali informazioni, osserva che l'onorevole D'Agostino gli ha comunicato – in via informale – di non detenere la proprietà della società D'Agostino Angelo Antonio costruzioni generali srl e, conseguentemente, neanche la proprietà della menzionata emittente televisiva.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PDL) reputa doveroso procedere ad una verifica delle questioni poste – a suo avviso in termini apprezzabili – dal collega Crippa, demandando agli uffici il compito di svolgere gli opportuni approfondimenti propedeutici all'istruttoria nella massima trasparenza.

Nicola STUMPO (PD) considera anch'egli opportuno raccogliere le sollecitazioni dell'onorevole Crippa e procedere, quindi, ad una verifica, in sede di Comitato, circa la rilevanza della segnalazione posta. Ricorda, peraltro, che la problematica riguardante la proprietà – in via diretta o indiretta – delle emittenti televisive è stata più volte affrontata dalla Giunta nelle precedenti legislature.

Davide CRIPPA (M5S) precisa di essere venuto a conoscenza di tali informazioni mediante una semplice ricerca condotta con l'utilizzo dei motori di ricerca operanti su *internet* e di aver successivamente approfondito la questione attraverso apposita visura camerale.

Antimo CESARO (SCPI) reputa che ricavare notizie mediante ricerche condotte per autonoma iniziativa su *internet* costituisca un metodo superficiale di indagine. Evidenzia peraltro che nel caso di specie si è in presenza di una emittente televisiva locale le cui frequenze, operanti su base regionale, sarebbero state frutto di una compravendita tra privati.

Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, rilevata l'opportunità che un eventuale dibattito sulla questione segnalata dal deputato Crippa abbia luogo all'esito degli approfondimenti che, secondo le indicazioni del vicepresidente Pagano, saranno compiuti in sede di Comitato permanente, e nessun altro chiedendo di intervenire, prende atto che la Giunta concorda sulla relazione concernente la verifica dei poteri nella Circoscrizione Campania 2.

Verifica dei poteri nella XXI Circoscrizione (Puglia).

Davide CRIPPA (M5S), relatore, riferendo sulla verifica dei poteri nella XXI Circoscrizione (Puglia), illustra i dati relativi alla Circoscrizione.

Osserva che sono stati presentati ricorsi – sia da parte dei candidati primi dei non eletti della lista Sinistra Ecologia Libertà nella Circoscrizione Puglia sia da parte dei candidati primi dei non eletti di varie liste in altre Circoscrizioni – avverso la proclamazione del deputato Vendola e quindi del deputato Florian Kronbichler a lui subentrato nella medesima lista nella Circoscrizione Trentino Alto-Adige, nonché

avverso la proclamazione di ulteriori deputati proclamati in Circoscrizioni diverse dalla Circoscrizione Puglia.

Tali ricorsi contestano la predetta proclamazione per errata interpretazione e conseguente errata applicazione dell'articolo 83, comma 1, numeri 8) e 9) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, con particolare riferimento all'interpretazione e all'applicazione dei criteri per la compensazione dei seggi fra le coalizioni e le liste eccedentarie nel numero dei seggi assegnati e le coalizioni e le liste deficitarie nel numero dei seggi assegnati.

Fa presente, inoltre, che sono stati presentati – a firma di candidati delle lista Partito Democratico e dell'Ufficio regionale del medesimo Partito Democratico – alcuni esposti all'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione e da questa trasmessi alla Camera, volti a contestare le modalità di ripartizione ed assegnazione dei seggi nella Circoscrizione Puglia, con riferimento all'applicazione dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

I suddetti ricorsi ed esposti – unitamente ad altri ricorsi ed esposti vertenti su analoga materia, saranno oggetto di valutazione da parte della Giunta in sede di esame della relazione nazionale.

Evidenzia che, in conformità ai risultati delle verifiche compiute, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclu-

sione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta - e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla XXI Circoscrizione (Puglia), propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla presente relazione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

Segnala da ultimo che, nel corso delle attività di verifica, è stata rilevata per una sezione elettorale del comune di Lecce un'incongruenza contabile, risolta mediante un controllo sulle schede bianche e nulle, che appare frutto di una significativa negligenza nelle fasi di scrutinio e conteggio delle schede e di verbalizzazione dei risultati.

A tale riguardo, ritiene opportuno che la Giunta, in presenza di simili casi di negligenza da parte di presidenti di seggio nello svolgimento delle loro funzioni, segnali tali condotte alle autorità competenti in modo che vi possa essere, in futuro, una adeguata responsabilizzazione dei presidenti medesimi.

La Giunta concorda.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, comunica che sono pervenuti alla Giunta | BILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

sette ricorsi, sottoscritti da Emanuele Alcidi, Gennaro Amiranda, Marco Bono, Vincenzo Antonio D'Iglio, Michele Labriola, Filippo Giovanni Marasco e Sebastiano Moretto, candidati primi dei non eletti della lista Movimento 5 Stelle -Beppegrillo.it, rispettivamente, nelle circoscrizioni Campania 1, Lombardia 1, Lombardia 2, Campania 2, Basilicata, Umbria e Puglia.

I predetti ricorsi, tutti di analogo tenore, contestano le proclamazioni effettuate lo scorso 25 giugno, a seguito delle dimissioni dal mandato parlamentare di undici deputati eletti al Parlamento europeo, chiedendo alla Giunta di correggere i risultati elettorali e di procedere all'accertamento dei subentranti ai deputati cessati sulla base della normativa elettorale risultante al netto delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014.

La seduta termina alle 10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10 alle 10.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATI-

7

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014) 86 final).

Audizione di rappresentanti di Federturismo e UIRNET

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 luglio 2014.

Nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014) 86 final).

Audizione di rappresentanti di Federturismo e UIRNET.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Emendamenti C. 2498-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	8
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione	9
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	9
ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati)	26
SEDE CONSULTIVA:	
DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. Nuovo testo C. 2496 Governo (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	15
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)	30
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	16
DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. Nuovo testo C. 2496 Governo (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)	17
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
	17
SEDE REFERENTE:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.30.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Emendamenti C. 2498-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che, per il gruppo parlamentare Sinistra Ecologia e Libertà, sono entrati a far parte della I Commissione i deputati Stefano Quaranta, che rivestirà l'incarico di capogruppo, e Celeste Costantino. Il deputato Florian Kronbichler ha cessato di farne parte.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 luglio la Commissione ha da ultimo respinto l'emendamento Businarolo 44.9.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento Businarolo 44.10 di cui è cofirmatario. L'emendamento va nella direzione di rendere il fascicolo d'esecuzione del tutto telematico, mediante la digitalizzazione anche del verbale di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario. Si sistematizza così il processo esecutivo e si evitano sia le notorie lungaggini della situazione attuale che penalizzano tutti, comprese le banche, sia le discrasie e la fictio iuris attuali, con verbali compilati dagli avvocati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Businarolo 44.10 e Turco 44.11.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 44.2, si intende che vi abbiano rinunciato.

Florian KRONBICHLER (SEL) illustra il proprio emendamento 44.12, teso a espungere dal decreto-legge norme che non sono di immediata applicazione.

La Commissione respinge l'emendamento Kronbichler 44.12.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 44.3, si intende che vi abbiano rinunciato.

Emanuele FIANO (PD), relatore, esprime i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 45. Invita al ritiro od altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 45,3 e La Russa 45.6, sugli identici emendamenti Venittelli 45.2, Colletti 45.7, La Russa 45.8 e Leone 45.9, sugli emendamenti Businarolo 45.10, Centemero 45.11 e 45.12, Bazoli 45.13, Turco 45.14 e Centemero 45.15. Esprime parere favorevole sugli identici emenda-

menti Ferranti 45.4, Venittelli 45.1, Colletti 45.16, La Russa 45.17 e Leone 45.18. Invita al ritiro od altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Turco 45.19, 45.20 e 45.22. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ferranti 45.5 e Bazoli 45.23. Invita al ritiro od altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Turco 45.24 e 45.25, La Russa 45.26. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ferranti 45.01.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Molteni 45.3, La Russa 45.6 e 45.8, Venittelli 45.2 si intende che vi abbiano rinunciato.

Antonio LEONE (NCD) ritira l'emendamento 45.9.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento 45.7, volto a sostituire la previsione del testo attuale che prevede la sottoscrizione del verbale da parte del solo cancelliere, con una previsione più vicina alla realtà, che vede spesso i verbali sottoscritti dal giudice in mancanza del cancelliere. Chiede, quindi, al relatore la motivazione del suo parere contrario.

Donatella FERRANTI (PD) osserva che la norma come scritta nel decreto non è una fictio iuris, ma è una regola inserita ben dentro il sistema giudiziario. L'emendamento in discussione non rispetta invece quella divisione di compiti che il codice di procedura civile attribuisce al giudice e al cancelliere e cristallizza nel contempo una situazione di cronica anomalia del sistema. Osserva inoltre che il redattore del verbale non può esserne anche l'attestatore. Ricorda, in conclusione, come la questione sia stata già oggetto di attenta riflessione da parte della Commissione Giustizia in sede consultiva.

Francesco Paolo SISTO, presidente, concorda sulla diversa fungibilità dei ruoli

tra cancelliere e giudice. Rileva, però, che la previsione dell'emendamento, come anche quella dell'emendamento Centemero 45.11, ha il senso di una semplice clausola di salvaguardia nel caso di assenza del cancelliere. Si potrebbe, quindi, pensare a un'eventuale riformulazione dell'emendamento nel senso di inserire le parole: « in mancanza ».

Donatella FERRANTI (PD) ribadisce come la soluzione avanzata dall'emendamento non risolva la crisi della carenza di cancellieri che va risolta con altre modalità.

Andrea COLLETTI (M5S) rileva come quello della sottoscrizione del processo verbale sia un problema che si trascina da molto tempo. Accetterebbe una riformulazione nei termini indicati dal Presidente Sisto.

Sottolinea come l'emendamento non intacchi il sistema e non comprende, quindi, una preclusione di carattere ideologico. Rispetto alla cronica assenza di cancellieri, evidenzia come da troppo tempo non siano indetti concorsi per ricoprire quel ruolo.

Emanuele FIANO (PD), relatore, concorda con quanto osservato dalla Presidente Ferranti. Ribadisce il parere contrario sull'emendamento Colletti 45.7.

Riccardo NUTI (M5S) sottolinea che la soluzione prospettata dall'emendamento Colletti 45.7 non è strutturale ma pone rimedio all'assenza di chi deve sottoscrivere il verbale. Chiede al Governo se sono allo studio provvedimenti per risolvere il problema della mancanza di cancellieri, provvedimenti sui quali il suo gruppo sarebbe disponibile a discutere.

Il ministro Maria Anna MADIA rispondendo al deputato Nuti, sottolinea come l'attenzione del Governo sia alta sul tema della carenza di cancellieri. Ricorda come nel provvedimento ci sia un articolo in materia di mobilità che può favorire quella mobilità, anche su base volontaria,

da settori della pubblica amministrazione verso le cancellerie dei tribunali finora ostacolata da norme il cui dettato non è del tutto chiaro.

Federica DIENI (M5S) osserva che la mobilità non è sufficiente a risolvere il problema della carenza di cancellieri e che sono necessari i concorsi. Evidenzia inoltre che in assenza di una norma di salvaguardia come quella prospettata dall'emendamento Colletti 45.7, non sarà possibile redigere i verbali con il conseguente blocco dei processi.

Antonio LEONE (NCD) concorda con quanto affermato dal presidente Sisto. Dichiara, anche se ha ritirato l'emendamento 45.9, che voterà a favore dell'emendamento 45.7.

Alfredo BAZOLI (PD) desidera mettere in chiaro che lo scopo principale del processo civile telematico è quello del risparmio di risorse e in questo senso va anche la norma del testo del decreto che l'emendamento in discussione propone di modificare.

Francesco Paolo SISTO, presidente, osserva che l'adozione della clausola di salvaguardia non sarebbe stata antitetica al sistema attuale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bazoli 45.7, Businarolo 45.10 e Centemero 45.11.

Francesco Paolo SISTO, presidente, chiede al relatore se il parere contrario sull'emendamento Centemero 45.12 sia consequenziale al parere favorevole da lui espresso sugli identici emendamenti 45.4, 45.1, 45.16, 45,17 e 45.18.

Emanuele FIANO (PD), relatore, sottolinea che il parere contrario sull'emendamento Centemero 45.12 nasce dal fatto che si riferisce ad un articolo del codice di procedura civile, il 285, che prevede un procedimento del tutto diverso da quello dell'articolo 133. La Commissione respinge l'emendamento Centemero 45.12.

Alfredo BAZOLI (PD), intervenendo sul suo emendamento 45.13, osserva che il contenuto è analogo a quello degli identici emendamenti 45.4, 45.1, 45.16, 45,17 e 45.18.

Emanuele FIANO (PD), *relatore* propone di riformulare l'emendamento Bazoli 45.13 in modo identico agli emendamenti 45.4, 45.1, 45.16, 45.17 e 45.18.

Alfredo BAZOLI (PD), accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Francesco Paolo SISTO, presidente comunica che l'emendamento Bazoli 45.13, come riformulato, sarà posto in votazione insieme agli identici emendamenti Ferranti 45.4, Venittelli 45.1, Colletti 45.16, La Russa 45.17 e Leone 45.18.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turco 45.14 e Centemero 45.15. Approva gli identici emendamenti Ferranti 45.4, Venittelli 45.1, Colletti 45.16, La Russa 45.17, Leone 45.18 e Bazoli 45.13 (nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Andrea COLLETTI (M5S) nell'illustrare l'emendamento Turco 45.19 di cui è cofirmatario, osserva che si tratta di una norma di salvaguardia chiesta anche dal Consiglio nazionale forense nel corso dell'audizione presso la Commissione Giustizia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turco 45.19, 45.20 e 45.22. Approva gli identici emendamenti Ferranti 45.5 e Bazoli 45.23 (vedi allegato 1). Respinge gli emendamenti Turco 45.24 e 45.25.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento La Russa 45.26, si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ferranti 45.01 (vedi allegato 1).

Emanuele FIANO (PD), relatore, esprime il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 46. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Molteni 46.2. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ferranti 46.1 e Bazoli 46.3. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Kronbichler 46.4.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 46.2, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ferranti 46.1 e Bazoli 46.3 (vedi allegato 1).

Florian KRONBICHLER (SEL) non accetta l'invito al ritiro e mantiene l'emendamento 46.4.

La Commissione respinge l'emendamento Kronbichler 46.4.

Emanuele FIANO (PD), relatore, esprime il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 47. Invita al ritiro o esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 47.1 e Businarolo 47.2.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 47.1, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 47.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Rosato 47.3 è stato ritirato dal presentatore.

Emanuele FIANO (PD), relatore, esprime il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 48. Invita al ritiro o esprime parere contrario sugli identici emendamenti Molteni 48.1 e Businarolo 48.3 e sull'emendamento Molteni 48.2.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 48.1, si intende che vi abbiano rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento Businarolo 48.3, di cui è cofirmatario, soppressivo dell'articolo 48. Osserva che la contrarietà del suo gruppo è riferita in particolare alla previsione del primo comma dell'articolo 530 del codice di procedura civile, come novellato dall'articolo 48 del decreto-legge, perché non appare chiaro quali siano le modalità tematiche pregiudizievoli per gli interessi dei creditori.

Donatella FERRANTI (PD) non comprende la *ratio* della soppressione di un articolo come il 48 che prevede l'accelerazione della procedura di vendita telematica dei beni pignorati.

Andrea COLLETTI (M5S) ribadisce che la contrarietà è riferita alle modalità tematiche pregiudizievoli

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ritiene che la disposizione dell'articolo 48 sia ragionevole e lasci il giusto spazio alla discrezionalità del giudice.

Alessia MORANI (PD) fa osservare al collega Colletti che l'emendamento 48.3 intende sopprimere l'intero articolo 48 e non solo una parte di esso.

Emanuele FIANO (PD) concorda con quanto osservato dalla collega Morani.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 48.3.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 48.2, si intende che vi abbiano rinunciato.

Emanuele FIANO (PD), relatore, esprime il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 49. Invita al ritiro o esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 49.2, Businarolo 49.3 e Colletti 49.4.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 49.2, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 49.3.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 49.4, volto a sopprimere una norma che penalizza con una sanzione pecuniaria eccessivamente penalizzante gli avvocati che abbiano dimenticato di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata, indirizzo che risulta già a tutti i tribunali. Non comprende la posizione negativa del gruppo del Partito Democratico.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che alla base dell'emendamento ci sia una questione contabile. Se, infatti, dalla norma che si intende abrogare deriva un introito per le casse pubbliche, va indicata un'adeguata copertura.

Emanuele FIANO (PD), relatore, concorda con la presidente Ferranti e propone l'accantonamento dell'emendamento, chiedendo ai presentatori di indicare la copertura finanziaria.

Andrea COLLETTI (M5S) nel condividere la proposta di accantonamento avanzata dal relatore, sottolinea però che per quantificare la copertura sarebbe necessario sapere quali introiti assicura l'applicazione della sanzione che si intende abrogare. Evidenzia inoltre che, a suo avviso, la suddetta copertura non sarebbe neanche necessaria in base al dettato della clausola di salvaguardia finanziaria prevista dal comma 2 dell'articolo 53 del decreto-legge.

Alessia MORANI (PD) sottolinea che anche a suo avviso sarebbe utile conoscere l'entità dell'introito derivato dall'applicazione della norma perché non crede che molti avvocati incorrano nella sanzione prevista, omettendo dati che si riportano convenzionalmente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, osserva che la qualità di una sanzione non si può giudicare dal numero delle infrazioni riscontrate.

La Commissione accantona l'emendamento Colletti 49.4

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, propone di accantonare l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 50.

La Commissione accantona le proposte emendative riferite all'articolo 50.

Emanuele **FIANO** (PD), relatore, esprime i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 51. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 51.2, Businarolo 51.4, Turco 51.5, Molteni 51.3, Centemero 51.6, sugli identici emendamenti Centemero 51.7 e Colletti 51.8, sugli emendamenti Centemero 51.9, Bazoli 51.11, Centemero 51.12, Businarolo 51.13 e 51.14, sugli identici emendamenti Leone 51.15, Turco 51.16 e Venittelli 51.1. nonché sull'emendamento La Russa 51.17.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 51.2, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 51.4

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento Turco 51.5 di cui è cofirmatario. Osserva che la prescrizione dell'articolo che dispone l'apertura delle cancellerie per tre ore al giorno contravviene a una decisione giurisprudenziale della sentenza del TAR di Roma che annullava una decisione del Tribunale di Roma analoga al contenuto del testo del decreto. Ritiene pertanto di buon senso la modifica proposta dal suo emendamento che porta a quattro ore il periodo di apertura delle cancellerie.

Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che l'emendamento Turco 51.5 è da considerarsi identico agli emendamenti Centemero 51.7 e Colletti 51.8.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, propone l'accantonamento degli emendamenti Turco 51.5, Centemero 51.7 e Colletti 51.8.

Francesco Paolo SISTO, presidente, osserva che devono essere accantonati tutti gli emendamenti che intervengono sull'orario di apertura delle cancellerie.

La Commissione accantona gli emendamenti Turco 51.5, Molteni 51.3, Centemero, 51.6 e 51.7, Colletti 51.8 e Centemero 51.9.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, propone l'accantonamento degli emendamenti Bazoli 51.11 e Centemero 51.12.

La Commissione accantona gli emendamenti Bazoli 51.11 e Centemero 51.12.

Andrea COLLETTI (M5S) nell'illustrare l'emendamento Businarolo 51.13 di cui è cofirmatario, evidenzia che la *ratio* dell'emendamento è un'accelerazione del procedimento e l'indicazione di una data certa dell'avvio collegata alla posta elettronica certificata, data che allo stato attuale non esiste.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 51.13.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento Businarolo 51.14 di cui è cofirmatario. Si tratta di una clausola di salvaguardia nel caso di inconvenienti dovuti a cause imputabili al malfunzionamento dei sistemi informativi degli uffici giudiziari.

Alfredo BAZOLI (PD) osserva che l'emendamento è condivisibile in linea di principio ma si tratta di una precauzione inutile, in quanto sussiste già la salvaguardia fornita in merito dalle norme del codice di procedura civile.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 51.14.

Antonio LEONE (NCD) chiede chiarimenti al relatore sul parere contrario da questi espresso sul suo emendamento 51.15.

Emanuele FIANO (PD) *relatore*, spiega che si tratta di materia ultronea.

Antonio LEONE (NCD) ritira il suo emendamento 51.15.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Venittelli 51.1, si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 51.16.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento La Russa 51.17, si intende che vi abbia rinunciato. Rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 14.30.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 11.25.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

Nuovo testo C. 2496 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 16 luglio 2014.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, formula una proposta di parere con una condizione e un'osservazione. Rispetto alla condizione, evidenzia che si tratta di una condizione volta a indicare alla Commissione di merito la necessità di verificare se le previsioni risarcitorie, disposte dal provvedimento in esame, siano pienamente rispondenti a quanto richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (vedi allegato 2).

Renato BALDUZZI (SCpI) nel dichiarare il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, avanza il suggerimento di sostituire il termine « ragionevolezza » con la parola « proporzionalità », che ritiene più adeguata concettualmente.

Andrea GIORGIS (PD) ritiene che la *ratio* del parere deve essere quella di constatare se il provvedimento sia o meno coerente con quanto indicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. A suo avviso la risposta è affermativa, dato che il de-

creto-legge triplica addirittura la sanzione pecuniaria calcolata sulla base della sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo. Non comprende, quindi, il motivo di porre una condizione che, a suo avviso, andrebbe formulata più correttamente come osservazione.

Andrea COLLETTI (M5S) rileva che sul profilo del metodo si possono avanzare dubbi sulla condizione valutativa proposta dal presidente. Il suo gruppo è contrario al provvedimento perché, prevedendo lo sconto di pena come sommatorio e non come alternativo, configurano il decreto legge come una sorta di indulto mascherato.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, accetta la proposta di modifica formulata dal collega Balduzzi. Riguardo a quanto osservato dal collega Giorgis, rileva che i termini di riferimento devono essere i principi indicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Torreggiani. In questo senso si muove la condizione da lui proposta che invita, in modo più stringente di una semplice osservazione, la Commissione di merito a rivalutare la quantificazione indicata nel provvedimento secondo i principi della sentenza Torreggiani e secondo i parametri del nostro ordinamento.

Ribadisce il carattere della condizione valutativa che è un richiamo più intenso alla Commissione di merito a valutare determinate norme.

Emanuele FIANO (PD) invita il Presidente e relatore a trasformare la condizione contenuta del suo parere in osservazione.

In caso contrario, dichiara il voto contrario del gruppo del Partito Democratico e preannuncia la presentazione di un parere alternativo.

Renato BALDUZZI (SCpI) invita il gruppo del Partito Democratico a riconsiderare la propria posizione. Osserva, infatti, che la condizione proposta, a mezza strada tra una condizione e un'osserva-

zione, conferisce maggiore forza al parere della Commissione.

Giovanni CUPERLO (PD) dichiara che, in dissenso dal suo gruppo, voterà a favore della proposta di parere del Presidente.

Emanuele FIANO (PD) ribadisce che, a suo avviso, la condizione proposta è di fatto un'osservazione. Osserva, inoltre, che ritiene la misurazione effettuata nel provvedimento congrua rispetto ai dettati della Corte europea dei diritti dell'uomo. Condivide quanto riportato nella relazione al provvedimento e affermato dal Ministro della Giustizia.

Antonio LEONE (NCD) si mostra perplesso sul dibattito che è maturato in Commissione. Ricorda che attualmente – anche se le proposte di riforma regolamentare prevedono la trasformazione delle condizioni delle Commissioni in sede consultiva in emendamenti – una condizione non è vincolante per la Commissione di merito. La condizione proposta dal presidente pone solo un richiamo più forte alla Commissione di merito rispetto a un'osservazione.

Osserva poi che la sentenza Torreggiani pone rilievi non solo di carattere pecuniario.

Non comprende, in conclusione, la posizione contraria annunciata dal gruppo del partito Democratico se la condizione non sarà trasformata in osservazione.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, comunica che l'esame del provvedimento riprenderà alla ripresa pomeridiana dei lavori, per concludersi con l'espressione del parere.

In conclusione del dibattito di questa mattina, osserva che lo strumento della condizione valutativa è adottato costantemente e si è rivelato una forma di giusto equilibrio, nel caso si tratti di invitare la Commissione di merito a una valutazione più stringente del rispetto dei principi costituzionali e giurisprudenziali.

Rinvia la seduta alla ripresa pomeridiana dei lavori.

La seduta termina alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 19.30.

Sull'ordine dei lavori.

Dorina BIANCHI (NCD) ritiene che la decisione di svolgere questa sera i lavori della Commissione, già programmati per il pomeriggio della giornata odierna e poi slittati a causa del protrarsi dei lavori dell'Assemblea, debba essere assunta in Ufficio di presidenza, tenendo nella debita considerazione le esigenze legate alla disponibilità dei trasporti aerei dei colleghi residenti nelle regioni meridionali. Propone, quindi, di interrompere comunque i lavori della Commissione entro le ore 20.

Matteo BRAGANTINI (LNA) evidenzia che le stesse esigenze sussistono anche per alcuni colleghi di alcune aree delle regioni del Nord. Aggiunge che sente dispiacere per come si sono svolti i lavori della Commissione durante l'arco della settimana, proseguiti a rilento per poi dover accelerare in vista della conclusione dell'iter programmando anche lo svolgimento di sedute notturne.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, ritiene che la Commissione abbia l'obbligo di concludere l'esame in sede consultiva sul nuovo testo del disegno di legge C. 2496, già iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana. Quanto al seguito dell'esame in sede referente sul decreto per la Pubblica Amministrazione, ogni decisione sarà demandata all'Ufficio di presidenza che intende convocare, con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, al termine della seduta.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

Nuovo testo C. 2496 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta odierna antimeridiana.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, formula una proposta di parere con una condizione finalizzata a sollecitare che la Commissione di merito valuti. sotto il profilo della ragionevolezza, se le previsioni risarcitorie, disposte dal provvedimento in esame, siano pienamente rispondenti a quanto richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella richiamata sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti) e con una osservazione, all'articolo 8, per chiedere una valutazione della Commissione di merito sull'esigenza di precisare maggiormente gli effetti che conseguono alla clausola di salvaguardia relativa comma 3 dell'articolo 280 c.p.p., valutando, in caso, se mantenerlo all'interno del nuovo articolo 8.

Emanuele FIANO (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore come riformulata (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 19.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 luglio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.35 alle 19.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 19.45.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che il presentatore ha dichiarato di ritirare la seguente proposta emendativa: 4.36 D'Alia.

Comunica inoltre che il deputato Ghizzoni sottoscrive l'emendamento 11.79 Baruffi, i deputati Manfredi, Manzi e Tidei sottoscrivono l'emendamento 50.18 Morani.

Comunica, altresì, che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Finanze, Cultura e Ambiente.

Chiede al relatore di esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 51 precedentemente accantonate.

Emanuele FIANO (PD), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 51.3, Centemero 51.6, parere favorevole sugli identici emendamenti Turco 51.5, Centemero 51.7 e Colletti 51.8. Esprime altresì parere contrario sul

l'emendamento Centemero 51.9. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Bazoli 51.11 ed esprime parere contrario sull'emendamento Centemero 51.12.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 51.3, s'intende che questi vi abbiano rinunciato.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 51.6.

La Commissione approva gli identici emendamenti Turco 51.5, Centemero 51.7 e Colletti 51.8 (vedi allegato 1).

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 51.9.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, chiede un chiarimento al deputato Bazoli circa la ratio dell'emendamento a sua firma 51.11.

Alfredo BAZOLI (PD), intervenendo sul suo emendamento 51.11 rileva che lo stesso è finalizzato a garantire l'applicazione della disciplina dei depositi telematici anche agli atti facoltativi.

Emanuele FIANO (PD), relatore, intervenendo sull'emendamento Bazoli 51.11, ribadisce la sua proposta di accantonamento.

La Commissione accantona l'emendamento Bazoli 51.11.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 51.12.

Emanuele FIANO (PD), passando all'esame dell'articolo 52 del provvedimento, esprime invito al ritiro altrimenti parere contrario sugli emendamenti Molteni 52.3 e La Russa 52.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 52.2 ed esprime invito al ritiro altrimenti parere contrario sugli identici emendamenti Colletti 52.5 e Leone 52.7 nonché sugli identici emendamenti La Russa 52.6 e Venittelli 52.1 nonché sugli emendamenti Centemero 52.8 e Turco 52.9.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Molteni 52.3 e La Russa 52.4; si intende che questi vi abbiano rinunciato.

Alfredo BAZOLI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ferranti 52.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ferranti 52.2 e respinge gli identici emendamenti Colletti 52.5 e Leone 52.7 nonché gli identici emendamenti La Russa 52.6 e Venittelli 52.1.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 52.8.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 52.9.

Emanuele FIANO (PD), passando all'esame dell'emendamento Bazoli 51.11, precedentemente accantonato, esprime parere favorevole.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Bazoli 51.11 (vedi allegato 1).

Emanuele FIANO (PD), passando all'esame delle proposte emendative riferite
all'articolo 6, esprime parere contrario
sull'emendamento Pizzolante 6.16 nonché
invito al ritiro, altrimenti parere contrario
sugli emendamenti Di Lello 6.18, Pizzolante 6.17 e 6.19, Di Gioia 6.29 e 6.28,
Matteo Bragantini 6.11, Albanella 6.23,
Matteo Bragantini 6.12, Albanella 6.24.
Propone, altresì, l'accantonamento dell'emendamento Tacconi 6.2. Esprime invito al ritiro altrimenti parere contrario
sugli identici emendamenti Dal Moro 6.15

e Giacobbe 6.21. Esprime parere favorevole sull'emendamento Basso 6.3 purché riformulato (*vedi allegato 1*). Esprime invito al ritiro altrimenti parere contrario sull'emendamento De Mita 6.25 e sugli identici emendamenti Fabbri 6.5 e Centemero 6.20. Propone l'accantonamento degli emendamenti Rotta 6.36 e Fabbri 6.34.

La Commissione acconsente.

FIANO (PD). Emanuele relatore, esprime invito al ritiro altrimenti parere contrario sugli emendamenti Dieni 6.31 e Propone l'accantonamento l'emendamento Ciprini 6.30, esprime invito al ritiro altrimenti parere contrario sugli emendamenti Migliore 6.9, Abrignani 6.35, Famiglietti 6.32, nonché sugli identici emendamenti Matteo Bragantini 6.13, Anzaldi 6.22, Dieni 6.37 e Di Lello 6.41. Esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 6.40 nonché invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Lombardi 6.46, sugli identici emendamenti Ciprini 6.42 e Cozzolino 6.47 nonché sugli emendamenti Ferrari 6.14, Binetti 6.39, Centemero 6.43, Fabbri 6.45, Cozzolino 6.48, Basso 6.4 e Ciprini Propone l'accantonamento l'emendamento Centemero esprime invito al ritiro, altrimenti parere contrario sugli emendamenti Fabbri 6.51, Di Salvo 6.10.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede su quali articoli il relatore sia pronto ad esprimere il parere questa sera.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, risponde che il relatore è pronto ad esprimere il parere sugli articoli 6, 8, 13, 16, 17 e 20.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che gli articoli 8 e 17 non possono essere esaminati questa sera, in quanto la presidenza non ha ancora concluso la

valutazione delle richieste di revisione delle dichiarazioni di inammissibilità di alcuni emendamenti ad essi riferiti.

Dorina BIANCHI (NCD), illustrando d'emendamento Pizzolante 6.16, di cui è cofirmataria, soppressivo dell'articolo 6, chiarisce che il suo giudizio di contrarietà concerne soprattutto la seconda parte dell'articolo in questione, che giudica di dubbia costituzionalità, ritenendo che violi i principi di eguaglianza, di diritto a un'equa retribuzione e di parità di accesso agli uffici pubblici, di cui agli articoli 3, 36 e 51 della Costituzione. Esprime inoltre forti riserve sull'opportunità di prevedere la possibilità di lavorare gratuitamente per la pubblica amministrazione, facendo presente che si rischia in questo modo di fare spazio a comportamenti poco trasparenti e a conflitti di interessi.

Marilena FABBRI (PD), richiamandosi all'intervento della deputata Dorina Bianchi, chiede al relatore di rivedere il parere contrario espresso sul proprio emendamento 6.45, che prevede che non possano essere in ogni caso conferiti a titolo gratuito gli incarichi di responsabilità nelle strutture organizzativa di un ente. Occorre infatti bilanciare l'esigenza di assicurare la trasmissione delle professionalità e delle competenze dagli anziani ai giovani con quella di garantire l'imparzialità della pubblica amministrazione e la giusta retribuzione del lavoro. In altre parole, ritiene che il lavoro gratuito possa essere ammesso soprattutto negli enti più piccoli, nei quali il pensionamento del personale più esperto prima di una piena formazione dei giovani potrebbe dar luogo a inefficienze.

Federica DIENI (M5S) dichiara che il suo gruppo condivide le considerazioni testé svolte ed ha infatti presentato l'emendamento 6.31, di cui è prima firmataria, con il quale si prevede che incarichi e cariche possano essere conferiti a titolo gratuito solo negli enti locali con meno di 15 mila abitanti: ciò proprio al fine di limitare il più possibile questo tipo

di impiego, suscettibile di dar vita a conflitti di interessi e a condotte contrarie agli interessi pubblici che la pubblica amministrazione è chiamata a perseguire.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audio visivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea GIORGIS (PD) rimarca come la Costituzione enunci in tema di lavoro un principio fondamentale: quello che il lavoro utile alla società deve essere retribuito, fermo restando che quello non utile non deve neanche essere svolto. Una deroga a questo principio può essere ammessa in caso di necessità, ma se ne deve sottolineare il carattere eccezionale e transitorio. A questo fine, ritiene che si debba stabilire un termine ragionevole, per esempio un anno, per la durata degli incarichi e delle cariche conferiti a titolo gratuito.

Nazzareno PILOZZI (Misto-LED) dichiara di comprendere che ci possa essere una qualche forma di volontariato nella pubblica amministrazione, ma ritiene necessario escludere che questo volontariato possa riguardare i ruoli dirigenziali, e questo in considerazione del rischio che qualcuno si candidi a rivestire certe posizioni a titolo gratuito solo in vista di altre, illecite, utilità. Si può quindi ammettere che vengano svolti a titolo gratuito incarichi di tutoraggio nei confronti dei dipendenti più giovani, ai fini della loro formazione, ma non è pensabile che un dirigente ricopra in un ente la stessa posizione che rivestiva prima del pensionamento.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), premesso di ritenere che l'articolo 6 dovrebbe essere discusso insieme con gli articoli 1 e 3, osserva che esistono nella pubblica amministrazione molti dirigenti che negli anni hanno accumulato esperienze preziose e che sono difficilmente sostituibili. Si dichiara favorevole al ricambio generazionale e all'ingresso dei giovani nella pubblica amministrazione, ma ritiene indispensabile che ciò avvenga con gradualità. Quanto poi alla gratuità, ritiene che si debba tener fermo il principio secondo cui il lavoro deve essere retribuito.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) esprime l'avviso che consentire lo svolgimento di compiti a titolo gratuito nella pubblica amministrazione equivalga in sostanza a prevedere una forma di servizio civile nella stessa pubblica amministrazione, il che tuttavia non è senza difficoltà: basti pensare che i volontari dovranno quantomeno essere assicurati. Osserva inoltre che il ricambio generazionale non deve necessariamente costituire una frattura, in quanto un dirigente ha sempre a che fare con dipendenti più giovani e deve prepararli prima di andare in pensione.

Dorina BIANCHI (NCD), nel ribadire le considerazioni già svolte nel suo precedente intervento, ritira l'emendamento Pizzolante 6.16, di cui è cofirmataria.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Di Lello 6.18; si intende che vi abbiano rinunziato.

Dorina BIANCHI (NCD) sottoscrive e ritira l'emendamento Pizzolante 6.17. Illustra quindi l'emendamento Pizzolante 6.19, di cui è cofirmataria, chiedendone l'accantonamento.

Emanuele FIANO (PD), nel confermare che il suo parere sull'emendamento Pizzolante 6.19 nell'attuale formulazione è contrario, si dice non contrario al suo accantonamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Pizzolante 6.19 si intende quindi accantonato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dichiara, quindi, decaduti gli emendamenti Di Gioia 6.29 e 6.28, Matteo Bragantini 6.11, Albanella 6.23, Matteo Bragantini 6.12, Albanella 6.24 e Tacconi 6.2.

Ettore ROSATO (PD) ritira l'emendamento 6.15, di cui è cofirmatario.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Basso 6.3 e, pur non essendo completamente soddisfatta, dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore.

Il ministro Maria Anna MADIA, esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Basso 6.3, proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Basso 6.3 come riformulato (vedi allegato 1)

Francesco Paolo SISTO, presidente, dichiara, quindi, decaduto l'emendamento De Mita 6.25.

Marilena FABBRI (PD) e Elena CEN-TEMERO (FI-PdL) dichiarano di ritirare i rispettivi identici emendamenti Fabbri 6.5 e Centemero 6.20.

Emanuele FIANO, *relatore*, propone di accantonare gli emendamenti Rotta 6.36 e Fabbri 6.34, in vista della presentazione di una proposta di riformulazione.

La Commissione acconsente. Quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dieni 6.31 e 6.33.

Federica DIENI (M5S) illustra l'emendamento Ciprini 6.30, evidenziando come la sua finalità sia quella di prevedere un massimale per il rimborso spese al fine di mantenere il carattere gratuito dell'incarico.

Emanuele FIANO, *relatore*, richiamando le considerazioni già svolte per l'emendamento Pizzolante 6.16, propone di accantonare l'emendamento Ciprini 6.30.

La Commissione acconsente.

Nazzareno PILOZZI (Misto-LED) mantiene l'emendamento Migliore 6.9, di cui è cofirmatario, sottolineando come sarebbe più opportuno che il passaggio delle conoscenze lavorative avvenisse tramite l'individuazione di *tutor* anche in considerazione del fatto che tali soggetti non rientrerebbero nella pianta organica della stessa Amministrazione interessata.

La Commissione respinge l'emendamento Migliore 6.9.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira, dopo averlo sottoscritto, l'emendamento Abrignani 6.35.

Ettore ROSATO (PD) ritira, a sua volta, dopo averli sottoscritti, gli emendamenti Famiglietti 6.32 e Anzaldi 6.22.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dichiara, quindi, decaduti gli identici emendamenti Matteo Bragantini 6.13 e Di Lello 6.41.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge, quindi, l'emendamento Dieni 6.37 ed approva l'emendamento Centemero 6.40.

Francesco Paolo SISTO, presidente, a seguito dell'approvazione Centemero 6.40, dichiara preclusi gli emendamenti Lombardi 6.46, gli identici Ciprini 6.42 e Cozzolino 6.47 e l'emendamento Ferrari 6.14.

Paola BINETTI (PI) domanda per quale ragione il proprio emendamento 6.39 è stato dichiarato precluso.

Francesco Paolo SISTO, presidente, chiarisce che l'emendamento 6.39 è stato dichiarato precluso in quanto il testo del comma sul quale l'emendamento stesso incideva è stato assorbito dall'approvazione dell'emendamento Centemero 6.40.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 6.43.

Marilena FABBRI (PD) illustra l'emendamento 6.45 di cui è prima firmataria, sottolineando come la previsione di poter conferire incarichi a titolo gratuito nella Pubblica Amministrazione presenti profili di dubbia costituzionalità.

Emanuele FIANO, relatore, propone di accantonare l'emendamento Fabbri 6.45.

La Commissione acconsente. Respinge, quindi, l'emendamento Cozzolino 6.48.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 6.4 Basso, si intende che vi abbiano rinunciato.

Federica DIENI (M5S) illustra l'emendamento Ciprini 6.49, evidenziando come la finalità sia quella di applicare anche ai contratti in essere la nuova disciplina introdotta dal comma 2 dell'articolo in esame.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Ciprini 6.49.

Emanuele FIANO, *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Centemero 6.50.

Marilena FABBRI (PD) ritira il proprio emendamento 6.51.

Emanuele FIANO, relatore, formula parere contrario sugli identici emendamenti Valiante 13.20, Leone 13.12, De Girolamo 13.9, Centemero 13.8 e Plangger 13.2, mentre esprime un invito al ritiro, o parere contrario, sugli identici emendamenti Dorina Bianchi 13.13 e Piccione 13.18, nonché sull'emendamento De Girolamo 13.14. Formula, inoltre, un parere favorevole sull'emendamento 13.1 ed un invito a ritiro o parere contrario sugli emendamento Mariani 13.5, Rabino 13.11, Peluffo 13.4, Centemero 13.7, Garofano 13.21, nonché sugli identici emendamenti Pastorelli 13.15, Aiello 13.17 e Dorina Bianchi 13.22 e sull'emendamento Rosato 13.10.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *Presidente*, dichiara decaduti gli emendamenti Valiante 13.20, Leone 13.12 e De Girolamo 13.9 e Plangger 13.2.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 13.8.

Francesco Paolo SISTO, *Presidente*, dichiara inoltre decaduto l'emendamento Dorina Bianchi 13.13 nonché l'emendamento De Girolamo 13.14.

Teresa PICCIONE (PD), ritira il suo emendamento 13.18.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Catanoso 13.1.

Francesco Paolo SISTO, *Presidente*, avverte che all'esito dell'approvazione dell'emendamento Catanoso 13.1, si intendono preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 13. Passa, quindi, all'esame dell'articolo 16.

Emanuele FIANO, *relatore*, chiede di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Francesco Paolo SISTO, *Presidente*, passa, quindi, all'esame dell'articolo 20.

Emanuele FIANO, relatore, formula parere contrario sugli identici emendamenti Brunetta 20.7 e Dorina Bianchi 20.11. Formula, poi, un invito al ritiro o un parere contrario, sugli emendamenti Molteni 20.1, Dieni 20.9, Brunetta 20,4, 20.5 e 20.6, Marco Meloni 20.3 La Russa 20.2 e Centemero 20.8. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Sorial 20.10.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento Brunetta 20.7 di cui è cofirmataria.

Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza della presentatrice del-

l'emendamento Dorina Bianchi 20.11, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 20.1.

Federica DIENI (M5S) ritira il suo emendamento 20.9.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira l'emendamento Brunetta 20.4 di cui è cofirmataria nonché gli emendamenti Brunetta 20.5 e 20.6 di cui è cofirmataria.

Ettore ROSATO (PD) sottoscrive l'emendamento Marco Meloni 20.3 e lo ritira.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) ritira l'emendamento La Russa 20.2 di cui è cofirmataria.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 20.8.

La Commissione approva l'emendamento Sorial 20.10 (vedi allegato 1).

Emanuele FIANO (PD), passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6 e precedentemente accantonate, formula una proposta di riformulazione degli emendamenti Rotta 6.36 e Fabbri 6.34 (vedi allegato 1).

Alessia ROTTA (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 6.36 proposta dal relatore.

Marilena FABBRI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 6.34 proposta dal relatore.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sugli emendamenti Rotta 6.36 e Fabbri 6.34 come riformulati.

La Commissione approva gli emendamenti Rotta 6.36 e Fabbri 6.34 nell'identica formulazione proposta dal relatore.

Marilena FABBRI (PD), in considerazione dell'approvazione degli emendamenti Rotta 6.36 e Fabbri 6.34 nell'identica formulazione proposta dal relatore, ritira il suo emendamento 6.45.

Roberta LOMBARDI (M5S) chiede se l'approvazione dell'emendamento Basso 6.3 (nuova formulazione) comporti l'assorbimento dell'emendamento Di Salvo 6.10.

Francesco Paolo SISTO, presidente, nel confermare che l'approvazione dell'emendamento Basso 6.3 (nuova formulazione), assorbe l'emendamento Di Salvo 6.10, ricorda che gli emendamenti riferiti all'articolo 6 attualmente accantonati sono: Pizzolante 6.19 e Centemero 6.50.

Marilena FABBRI (PD), intervenendo sull'emendamento Catanoso 13.1, già approvato dalla Commissione, chiede se esso comporti l'eliminazione delle remunerazioni accordate ai dipendenti della Pubblica amministrazione per l'attività di progettazione. In caso affermativo ritiene che ciò inciderà gravemente su dipendenti poco remunerati ed avrà come ricaduta una progressiva esternalizzazione di queste attività oggi svolte dalla Pubblica amministrazione. Sottolinea che, ove effettivamente l'emendamento Catanoso 13.11 avesse le conseguenze da lei ricordate, non avrebbe votato a favore di tale proposta emendativa.

Il ministro Maria Anna MADIA conferma che l'emendamento Catanoso 13.1 elimina la remunerazione accordata ai dipendenti della Pubblica amministrazione per l'attività di progettazione ed evidenzia che, analogamente a quanto previsto dal provvedimento relativamente alla abrogazione del diritto di rogito a favore dei segretari comunali, la finalità della norma è quella di creare risparmi senza però avere l'effetto di una esternalizzazione delle attività da parte della Pubblica amministrazione.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), associandosi alle osservazioni svolte

dalla collega Fabbri, evidenzia che, se avesse compreso la portata della proposta emendativa in discussione, non avrebbe votato a favore della stessa, poiché la stessa si inserisce in una logica punitiva dei dipendenti pubblici da lei non condivisa.

Il ministro Maria Anna MADIA, replicando alle deputate Fabbri e Gasparini, nel rilevare che effettivamente esiste il problema degli stipendi e della contrattazione da tempo bloccata nella Pubblica amministrazione, osserva che alla base dell'emendamento Catanoso 13.1 non esiste alcuna logica punitiva dei dipendenti ed evidenzia, altresì, che l'obiettivo complessivo della riforma è quello di legare una parte degli stipendi pubblici alla performance.

Nazzareno PILOZZI (Misto-LED) chiede al Governo di svolgere una riflessione sul contenuto dell'emendamento Catanoso 13.1 poiché tale norma, a suo avviso, colpisce i soggetti meno forti, vale a dire i dipendenti, senza invece intaccare la posizione dei dirigenti. Invita, altresì, il Governo a tenere separata la questione dell'abolizione della remunerazione dei dipendenti per l'attività di progettazione da quella d'eliminazione del diritto di rogito a favore dei segretari comunali.

Alfredo D'ATTORRE (PD), nell'associarsi alle considerazione svolte dai colleghi, invita il Governo a riflettere su un principio di civiltà giuridica che implica che la legge non può intervenire retroattivamente su contratti già in essere.

Roger DE MENECH (PD), ricordando la sua esperienza di Sindaco, sottolinea che l'obiettivo che il provvedimento intende perseguire in materia di Pubblica amministrazione è quello di mettere al centro il merito anche al di là delle mansioni che sono affidate secondo le norme vigenti ai pubblici dipendenti.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), ricordando la sua esperienza da dirigente nella

Pubblica amministrazione, osserva che pur essendo necessaria una riforma della Pubblica amministrazione che favorisca l'affermazione del merito per premiare la *performance* dei pubblici dipendenti, è, tuttavia, necessario che ogni opera di cambiamento sia accompagnata da una fase di transizione.

Andrea GIORGIS (PD) ricorda che il provvedimento in discussione persegue in molte sue parti la finalità di fare in modo che i dipendenti pubblici svolgano tutte le mansioni che gli competono senza ottenere una pluralità di voci retributive. Ritiene necessario, tuttavia, trovare un punto di equilibrio tra la necessità di ridurre la posizione di privilegio attualmente esistenti nel settore pubblico è quella di evitare, riducendo le risorse, che la Pubblica amministrazione esternalizzi talune attività. Rileva, che nel caso specifico andrebbe fatta una riflessione, posto che l'attività di progettazione comporta specifiche responsabilità civili e penali che il dipendente pubblico non sarebbe tenuto ad accollarsi.

Teresa PICCIONE (PD), nell'associarsi alle osservazioni della collega Fabbri e Gasparini, evidenzia che ove avesse compreso l'effettiva portata dell'emendamento Catanoso 13.1 non avrebbe votato a favore della predetta proposta emendativa che tratta in modo uguale situazioni differenti e che potrebbe portare da un lato all'esternalizzazione dell'attività di progettazione e dall'altro a svilire le professionalità presenti negli enti locali.

Cristian INVERNIZZI (LNA) chiede al Presidente Sisto un chiarimento circa l'oggetto del dibattito in corso di svolgimento poiché ricorda che l'emendamento Catanoso 13.1 è stato già approvato dalla Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nel condividere l'osservazione del collega Invernizzi, fa presente che la discussione in corso è comunque utile ai fini della prosecuzione del dibattito sul provvedimento.

Alan FERRARI (PD), nel condividere le riflessioni di alcuni colleghi circa, ad esempio, le responsabilità civili e penali a carico di dipendenti per l'attività di progettazione, e nel segnalare che sarebbero opportune norme transitorie per disciplinare tali aspetti, evidenzia, tuttavia, che il provvedimento in discussione realizza, in generale l'obiettivo di individuare alcune leve in grado di scardinare un sistema del pubblico impiego spesso inefficiente, carente nella individuazione delle responsabilità e della capacità di riorganizzare i carichi di lavoro.

Francesco Paolo SISTO, presidente, desidera svolgere un'osservazione di metodo ricordando che l'emendamento Catanoso 13.1 è stato già votato e che ogni affermazione relativa alla consapevolezza o meno del predetto voto non inficia in alcun modo la correttezza del voto medesimo. Quanto al merito della proposta emendativa evidenzia che, pur essendo un professionista che svolge il suo lavoro nel privato, è profondamente innamorato del settore pubblico e ritiene, pertanto, pericolosa ogni iniziativa in grado di deprimere le eccellenze che lavorano nel settore pubblico. Pensa, in particolare, al settore della sanità che sarebbe particolarmente danneggiato da un esodo delle migliori professionalità del pubblico verso il privato. È necessario, pertanto, a suo avviso trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di risparmio e quella di garantire la competitività del settore pubblico.

Marilena FABBRI (PD), in considerazione della sua esperienza passata di amministratore locale, desidera ribadire che la realtà della pubblica amministrazione non corrisponde in moltissimi casi allo

stereotipo di personale poco attivo che lavora solo in funzione dello stipendio.

Per molti dipendenti di molte amministrazioni locali, con una diffusione a macchia di leopardo, lavorare nel pubblico equivale a una missione in funzione della comunità. In questa logica dal 1990 sono stati introdotti incentivi premiali corrispondenti a funzioni di responsabilità, come quelle di carattere tecnico.

L'emendamento approvato di cui, in quanto scritto in modo tecnico con riferimento all'abrogazione di commi, non ha compreso immediatamente la portata, non va nella direzione dell'obiettivo del Governo, fondato sul perseguimento di un principio di equità. Se è giusto togliere misure incentivanti a figure apicali, non lo è invece nei confronti del resto del personale, verso cui assume una dimensione punitiva.

Condivide l'intervento del deputato De Menech sulla necessità di trovare un giusto equilibrio, ma desidera sottolineare come amministrazioni locali lavorino sott'organico, con straordinari non retribuiti. Ricorda come gli incentivi servissero proprio a permettere al personale di svolgere determinati compiti, come i progetti tecnici, fuori dall'orario ordinario di lavoro, cosa che non è possibile alla luce dell'approvazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 13. In questo modo da una parte si favorisce l'affidamento a privati, con aumento di costi, dall'altra si rischia il blocco totale dei progetti e dell'economia di ciascun ente locale.

Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.55.

ALLEGATO 1

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 6.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: E degli enti e società da essi controllati ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali.

6. 3. (*Nuova formulazione*) Basso, Ascani, Marco Meloni, De Micheli, Fabbri.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito, e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione.

* 6. 36. (Nuova formulazione) Rotta, Giacobbe, Martelli, Gnecchi, Giorgio Piccolo, Incerti, Gribaudo.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito, e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione.

* **6. 34.** (Nuova formulazione) Fabbri, Raciti.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

6. 40. Centemero.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

- 1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono abrogati.
- **13. 1.** Catanoso.

ART. 20.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

20. 10. Sorial, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

ART. 45.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

* **45. 4.** Ferranti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

* 45. 1. Venittelli, Famiglietti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

* **45. 16.** Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

* 45. 17. La Russa.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

* **45. 18.** Leone.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

* **45. 13** (*Nuova formulazione*) Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando le comparse sono depositate con

modalità telematiche il presente comma non si applica. »;

b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche il presente comma non si applica ».

* **45. 5.** Ferranti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche il presente comma non si applica. »;
- b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche il presente comma non si applica ».
- * **45. 23.** Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

(Misure in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche).

- 1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di fax. ».
- 2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 16-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole: « dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »;

- 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa. »:
- *b)* dopo l'articolo 16-*sexies* è inserito il seguente:

ART. 16-septies. – (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). – 1. La disposizione di cui all'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

- 3. All'articolo 136 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente: « I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.
- 4. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile » sono sostituite dalle seguenti: « Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile.

45. 01. Ferranti.

ART. 46.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede secondo il dettato di cui al comma 1-bis del presente articolo.

* **46. 1.** Ferranti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede secondo il dettato di cui al comma 1-bis del presente articolo.

* **46. 3.** Bazoli, Marzano, Amoddio, Ferranti.

ART. 51.

Al comma 1 sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

* 51. 5. (nuova formulazione) Turco, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, la parola: tre è sostituita dalla seguente: quattro.

* **51. 7.** Centemero.

Al comma 1 sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

* 51. 8. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, sostituire le parole: al comma 7 è aggiunto con le seguenti: al comma 7, apportare le seguenti modificazioni: a) le parole: di cui ai commi da 1 a 4 sono sostituite dalle seguenti: con modalità telematiche; b) è aggiunto.

51. 11. Bazoli, Marzano, Amoddio.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con le seguenti: il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

52. 2. Ferranti.

ALLEGATO 2

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile (Nuovo testo C. 2496 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2496 Governo « DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile »,

rilevato che le disposizioni contenute nel decreto-legge sono riconducibili alle materie di potestà legislativa esclusiva statale « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « ordinamento civile e penale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *a*), l), della Costituzione,

ricordato che le motivazioni di necessità ed urgenza dell'intervento – come richiamate nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge – nascono dall'esigenza di dare compiuta attuazione a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, nella sentenza-pilota dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti) ha stabilito che la situazione di sovraffollamento carcerario italiano è suscettibile di violare l'articolo 3 della CEDU,

ricordato che, in tale sede, i giudici europei hanno stabilito che l'Italia dovesse, entro il termine di un anno dalla data di definitività della sentenza stessa (28 maggio 2013), adottare le misure necessarie che avessero effetti preventivi e compensativi e che garantissero realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia, ingiungendo e che detto termine è quindi spirato il 28 maggio 2014,

ricordato inoltre che la Corte EDU, il 1º luglio 2014, ha ribadito il proprio orientamento in materia carceraria, con riferimento all'articolo 3 della Convenzione – pervenendo ad accertare, nella sentenza Mihailescu c. Romania (ric. 46546/12), la violazione di questo parametro per le condizioni carcerarie irrispettose di un minimum spaziale entro le celle (nn. 52-61),

tenuto conto che la Corte costituzionale (sentenza 22 novembre 2013) – pur dichiarando l'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 c.p. (in materia di possibile rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità) – ha

affermato, nella motivazione, la gravità della situazione di sovraffollamento derivante dal malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano. La Consulta, richiamandosi alla citata sentenza Torreggiani, ha ritenuto che il carattere inderogabile del principio dell'umanità del trattamento rende necessaria « la sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare »,

preso atto che, allo scopo di ridurre il sovraffollamento ed approntare una serie di misure che potessero soddisfare le richieste della CEDU (come quelle della Consulta), sono intervenuti una serie di provvedimenti, tra cui in particolare i decreti-legge 78/2013 e 146/2013,

considerato altresì che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame inserisce nell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) l'articolo 35-ter attraverso il quale si attivano rimedi risarcitori a favore di detenuti e internati per violazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU.

tenuto conto che, con tale disposizione, si aggiungono alle competenze del magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti compensativi stabilendo che – quando l'attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto consista in condizioni di detenzione che violino l'articolo 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza CEDU – il magistrato di sorveglianza, su istanza del detenuto o del difensore munito di procura speciale, debba « compensare » il detenuto con l'abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione;

preso atto che, in base a quanto previsto dal provvedimento, il magistrato di sorveglianza liquida il richiedente con una somma di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in « condizioni inumane e degradanti » nei seguenti casi: il residuo di pena da espiare non permette l'attuazione della citata detrazione percentuale; nell'ipotesi in cui il periodo deten-

tivo trascorso in violazione dell'articolo 3 CEDU sia stato inferiore a 15 giorni,

rilevato altresì che per coloro che hanno trascorso il periodo di custodia cautelare non computabile nella pena da espiare (ad esempio perché sono stati poi assolti) ovvero per coloro che hanno già espiato la pena carceraria, l'istanza risarcitoria può essere avanzata, entro 6 mesi dalla fine della custodia o della detenzione, davanti al tribunale del distretto nel cui territorio hanno la residenza. Il tribunale distrettuale, con procedimento camerale, decide in composizione monocratica con decreto non reclamabile. Anche in tal caso, il quantum del risarcimento è di 8 euro per ogni giorno in cui si è subito il pregiudizio,

evidenziata quindi la necessità che la Commissione di merito valuti, sotto il profilo della ragionevolezza, se le previsioni disposte dal provvedimento in esame siano pienamente idonee a corrispondere a quanto richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella richiamata sentenza dell'8 gennaio 2013, riguardo la necessità di garantire « realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione »,

ricordato altresì che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, in tale sede, rilevato che « la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone »,

richiamato l'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, che modifica l'articolo 275 c.p.p. sui criteri di scelta delle misure cautelari, in modo da limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere, sostituendo in particolare l'articolo 275, comma 2-bis, c.p.p. che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, vietava di disporre la custodia cautelare nel caso in cui il giudice avesse ritenuto che con la sentenza poteva essere concessa la sospensione condizionale della pena,

rilevato che in base al nuovo comma 2-bis è esteso anche agli arresti domiciliari il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena; l'esplicito riferimento alla custodia cautelare «in carcere» (non presente nel comma 2-bis previgente all'entrata in vigore del decreto-legge) fa sì che risultino escluse dall'ambito applicativo della nuova disposizione la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (articolo 285-bis c.p.p.) e la custodia cautelare in luogo di cura (articolo 286 c.p.p.); è introdotto il divieto di applicazione della sola custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni,

ricordato che nel corso dell'esame sono state introdotte deroghe al secondo divieto: è' stato, in particolare, previsto che sia possibile adottare la custodia in carcere nel caso in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine a specifici delitti di grave allarme sociale (reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. nonché ai reati di omicidio, prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale semplice e di gruppo, atti sessuali con minorenni); analoga deroga al divieto di disporre la custodia in carcere è introdotta in relazione ai delitti di cui all'articolo 656, comma 9, lettera a), c.p.p. ovvero quelli per cui l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario non consente la concessione di benefici carcerari nonché i delitti di incendio boschivo, maltrattamenti di familiari minorenni, stalking nei confronti di donna in gravidanza, di minori e disabili, furto in abitazione e furto con strappo,

ricordato altresì che è previsto che il divieto di applicazione della custodia cautelare non si applichi quando non possano essere disposti gli arresti domiciliari in quanto non vi è la disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione della misura indicati dall'articolo 284, comma 1, c.p.p (un'abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero un luogo pubblico di cura e assistenza o una casa famiglia protetta); tramite la salvaguardia dell'applicabilità dell'articolo 276, comma 1-ter, c.p.p., è, poi resa comunque possibile l'applicazione in via sostitutiva della custodia cautelare a seguito della revoca degli arresti domiciliari in caso di trasgressione delle prescrizioni connesse,

ricordato inoltre che è fatta salva l'applicabilità dell'articolo 280, comma 3, c.p.p., il quale stabilisce che non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare il comma 2, in base a cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti,

evidenziata quindi, all'articolo 8, l'opportunità di valutare l'esigenza di precisare maggiormente gli effetti che conseguono alla clausola di salvaguardia relativa al comma 3 dell'articolo 280 c.p.p., e di valutarne l'eventuale mantenimento all'interno del nuovo articolo 8

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

valuti la Commissione di merito, sotto il profilo della ragionevolezza, se le previsioni risarcitorie, disposte dal provvedimento in esame, siano pienamente rispondenti a quanto richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella richiamata sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Tor reggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti);

e con la seguente osservazione:

all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'esigenza di precisare maggiormente gli effetti che conseguono alla clausola di salvaguardia relativa al comma 3 dell'articolo 280 c.p.p., valutando, in caso, se mantenerlo all'interno del nuovo articolo 8.

ALLEGATO 3

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile (Nuovo testo C. 2496 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2496 Governo « DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile »,

rilevato che le disposizioni contenute nel decreto-legge sono riconducibili alle materie di potestà legislativa esclusiva statale « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « ordinamento civile e penale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *a*), l), della Costituzione,

ricordato che le motivazioni di necessità ed urgenza dell'intervento – come richiamate nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge – nascono dall'esigenza di dare compiuta attuazione a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, nella sentenza-pilota dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti) ha stabilito che la situazione di sovraffollamento carcerario italiano è suscettibile di violare l'articolo 3 della CEDU,

ricordato che, in tale sede, i giudici europei hanno stabilito che l'Italia dovesse, entro il termine di un anno dalla data di definitività della sentenza stessa (28 maggio 2013), adottare le misure necessarie che avessero effetti preventivi e compensativi e che garantissero realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia, ingiungendo e che detto termine è quindi spirato il 28 maggio 2014,

ricordato inoltre che la Corte EDU, il 1º luglio 2014, ha ribadito il proprio orientamento in materia carceraria, con riferimento all'articolo 3 della Convenzione – pervenendo ad accertare, nella sentenza Mihailescu c. Romania (ric. 46546/12), la violazione di questo parametro per le condizioni carcerarie irrispettose di un minimum spaziale entro le celle (nn. 52-61),

tenuto conto che la Corte costituzionale (sentenza 22 novembre 2013) – pur dichiarando l'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 c.p. (in materia di possibile rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità) – ha affermato, nella motivazione, la gravità della situazione di sovraffollamento derivante dal malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano. La Consulta, richiamandosi alla citata sentenza Torreggiani, ha ritenuto che il carattere inderogabile del principio dell'umanità del trattamento rende necessaria « la sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare »,

preso atto che, allo scopo di ridurre il sovraffollamento ed approntare una serie di misure che potessero soddisfare le richieste della CEDU (come quelle della Consulta), sono intervenuti una serie di provvedimenti, tra cui in particolare i decreti-legge 78/2013 e 146/2013,

considerato altresì che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame inserisce nell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) l'articolo 35-ter attraverso il quale si attivano rimedi risarcitori a favore di detenuti e internati per violazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU,

tenuto conto che, con tale disposizione, si aggiungono alle competenze del magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti compensativi stabilendo che – quando l'attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto consista in condizioni di detenzione che violino l'articolo 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza CEDU – il magistrato di sorveglianza, su istanza del detenuto o del difensore munito di procura speciale, debba « compensare » il detenuto con l'abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione:

preso atto che, in base a quanto previsto dal provvedimento, il magistrato di sorveglianza liquida il richiedente con una somma di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in « condizioni inumane e degradanti » nei seguenti casi: il residuo di pena da espiare non permette l'attuazione della citata detrazione percentuale; nell'ipotesi in cui il periodo detentivo trascorso in violazione dell'articolo 3 CEDU sia stato inferiore a 15 giorni,

rilevato altresì che per coloro che hanno trascorso il periodo di custodia cautelare non computabile nella pena da espiare (ad esempio perché sono stati poi assolti) ovvero per coloro che hanno già espiato la pena carceraria, l'istanza risarcitoria può essere avanzata, entro 6 mesi dalla fine della custodia o della detenzione, davanti al tribunale del distretto nel cui territorio hanno la residenza. Il tribunale distrettuale, con procedimento camerale, decide in composizione monocratica con decreto non reclamabile. Anche in tal caso, il quantum del risarcimento è di 8 euro per ogni giorno in cui si è subito il pregiudizio,

evidenziata quindi la necessità che la Commissione di merito valuti se i criteri per la determinazione del *quantum* delle previsioni risarcitorie, disposte dal provvedimento in esame, siano pienamente rispondenti ai principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella richiamata sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti) ed al principio di proporzionalità di matrice costituzionale,

ricordato altresì che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, in tale sede, rilevato che « la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone »,

richiamato l'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, che modifica l'articolo 275 c.p.p. sui criteri di scelta delle misure cautelari, in modo da limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere, sostituendo in particolare l'articolo 275, comma 2-bis, c.p.p. che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, vietava di disporre la custodia cautelare nel caso in cui il giudice avesse ritenuto che con la sentenza poteva essere concessa la sospensione condizionale della pena,

rilevato che in base al nuovo comma 2-bis è esteso anche agli arresti domiciliari il

divieto di disporre la custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena; l'esplicito riferimento alla custodia cautelare « in carcere » (non presente nel comma 2-bis previgente all'entrata in vigore del decretolegge) fa sì che risultino escluse dall'ambito applicativo della nuova disposizione la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (articolo 285-bis c.p.p.) e la custodia cautelare in luogo di cura (articolo 286 c.p.p.); è introdotto il divieto di applicazione della sola custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni,

ricordato che nel corso dell'esame sono state introdotte deroghe al secondo divieto: è' stato, in particolare, previsto che sia possibile adottare la custodia in carcere nel caso in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine a specifici delitti di grave allarme sociale (reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. nonché ai reati di omicidio, prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale semplice e di gruppo, atti sessuali con minorenni); analoga deroga al divieto di disporre la custodia in carcere è introdotta in relazione ai delitti di cui all'articolo 656, comma 9, lettera a), c.p.p. ovvero quelli per cui l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario non consente la concessione di benefici carcerari nonché i delitti di incendio boschivo, maltrattamenti di familiari minorenni, stalking nei confronti di donna in gravidanza, di minori e disabili, furto in abitazione e furto con strappo,

ricordato altresì che è previsto che il divieto di applicazione della custodia cautelare non si applichi quando non possano essere disposti gli arresti domiciliari in quanto non vi è la disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione della misura indicati dall'articolo 284, comma 1, c.p.p (un'abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero un luogo pubblico di cura e assistenza o una casa famiglia protetta); tramite la salvaguardia dell'applicabilità del-

l'articolo 276, comma 1-ter, c.p.p., è, poi resa comunque possibile l'applicazione in via sostitutiva della custodia cautelare a seguito della revoca degli arresti domiciliari in caso di trasgressione delle prescrizioni connesse,

ricordato inoltre che è fatta salva l'applicabilità dell'articolo 280, comma 3, c.p.p., il quale stabilisce che non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare il comma 2, in base a cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti,

evidenziata quindi, all'articolo 8, l'opportunità di valutare l'esigenza di precisare maggiormente gli effetti che conseguono alla clausola di salvaguardia relativa al comma 3 dell'articolo 280 c.p.p., e di valutarne l'eventuale mantenimento all'interno del nuovo articolo 8

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

valuti la Commissione di merito se i criteri per la determinazione del *quantum* delle previsioni risarcitorie, disposte dal provvedimento in esame, siano pienamente rispondenti ai principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella richiamata sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia, ricorsi 43517/09 più altri riuniti) ed al principio di proporzionalità di matrice costituzionale;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'esigenza di precisare maggiormente gli effetti che conseguono alla clausola di salvaguardia relativa al comma 3 dell'articolo 280 c.p.p., valutando, in caso, se mantenerlo all'interno del nuovo articolo 8.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli	
internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione	
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di	
modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento	
del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496	
Governo (Seguito esame e conclusione)	36
ALLEGATO (Emendamento del relatore)	39

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il viceministro della giustizia Enrico Costa e il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 19.35.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati espressi i pareri da parte delle Commissioni competenti.

La I Commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione e una osservazione. Nella condizione, in particolare, si chiede alla Commissione Giustizia di valutare se i criteri per la determinazione del quantum delle previsioni risarcitorie, disposte dal provvedimento in esame, siano pienamente rispondenti ai principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia) ed al principio di proporzionalità di matrice costituzionale.

La III Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione che invita la Commissione Giustizia a valutare l'opportunità di escludere la concessione degli arresti domiciliari in caso di reato di stalking concomitante con la convivenza della vittima alla luce dei principi applicativi della Convenzione di Istanbul.

Sulla base di tale osservazione, il relatore ha presentato l'emendamento 8.500 (vedi allegato), che è volto a sostituire, nel testo dell'articolo 8, comma 1, capoverso,

secondo periodo, il rinvio ai delitti di cui all'articolo 656, comma 9, lettera *a)* del codice di procedura penale, con la dettagliata esplicitazione dei delitti richiamati da quella disposizione. A tale proposito sottolinea l'opportunità di non inserire in disposizioni normative il rinvio ad altre disposizioni che sono collocate nella materia dell'esecuzione penale e che sono soggette ad autonome modifiche legislative.

In particolare, l'articolo 656, comma 9, lettera *a)* richiama gli articoli 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché agli articoli 423-*bis*, 572, secondo comma, 612-*bis*, terzo comma, e 624-*bis* del codice penale.

Tali delitti vengono richiamati integralmente, al fine di escludere l'applicazione della norma in questione anche i delitti di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.) e stalking (612-bis c.p.) nella forma non aggravata (mentre il citato articolo 656, comma 9), lettera *a)* richiama le forme aggravate dell'articolo 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma)

Avverte, infine, che hanno inoltre espresso parere favorevole la Commissione XI e il Comitato per la legislazione, mentre la V Commissione esprimerà il parere all'Assemblea.

David ERMINI (PD), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8.500.

Il viceministro Enrico COSTA esprime parere favorevole sull'emendamento 8.500 del relatore.

Con riferimento alla condizione apposta al parere della I Commissione, in merito alla quantificazione del risarcimento in forma pecuniaria, chiarisce che dall'esame delle sentenze della Corte Edu in tema di condizioni detentive configurabili come trattamento inumano o degradante è emerso che la determinazione dell'equa riparazione si assesta, in media, nella misura di circa 20 euro *pro die*. Su tale premessa si è poi preso atto che, nella materia della cosiddetta legge Finto (legge 24 marzo 2001 n. 89), ossia l'equa ripa-

razione per il danno conseguente all'irragionevole durata del processo, la Corte Edu ha valutato positivamente la decisione del giudice nazionale di determinare l'ammontare dell'indennizzo nella misura del 45 per cento di quanto, sempre in media, assegnato dalla stessa Corte, tenendo conto anche del fatto che il rimedio risarcitorio interno interviene necessariamente con maggiore tempestività, ben prima che si possa esercitare il rimedio sussidiario del ricorso a Strasburgo. Si è così ritenuto di poter determinare in 8 euro pro die la misura dell'equo risarcimento in favore dei detenuti, commisurata appunto a quanto comunemente stabilito dalla Corte Edu.

Per quel che attiene al quantum di riduzione di pena in rapporto al numero dei giorni trascorsi in condizioni di detenzione inumane o degradanti, è da osservare che la Corte Edu, pur evidenziando l'opportunità di tale misura nella sentenza Ananyev c. Federazione Russa (sentenza 10 gennaio 2012, paragrafo 225), non ha mai avuto modo di fissare un parametro. Si è pertanto ritenuto che la considerazione di un 10 per cento del periodo di detenzione costituisca adeguata riparazione di carattere non pecuniario (ai sensi di quanto previsto dalla Corte di Strasburgo nel contesto della riparazione). I quindici giorni minimi previsti per poter considerare il trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione rispondono, invece, all'esigenza che si consolidi quella soglia di gravita che la Corte Edu ritiene indispensabile perché si possa riconoscere una violazione di un principio inderogabile della Convenzione. La Corte Edu, infatti, nella sua giurisprudenza, esclude le situazioni transitorie e di brevissima durata.

Non si è poi ritenuto di prevedere una forbice, con un minimo e un massimo, della possibile misura risarcitoria, in ragione del fatto che la violazione di un diritto fondamentale – assistito dal divieto di trattamento inumano o degradante – non è valutabile secondo un metro di gradazione se non in relazione alla durata temporale della violazione medesima.

David ERMINI (PD), relatore, ritiene che, anche alla luce dei chiarimento del Governo, possa essere considerato congruo il quantum delle misure risarcitorie previste dal provvedimento in esame.

Andrea COLLETTI (M5S) fa presente che, nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento presso la I Commissione, il relatore ha rilevato come il *quantum* del risarcimento pecuniario sia in realtà il triplo rispetto a quello riconosciuto dalla Corte EDU.

La Commissione approva l'emendamento 8.500 del relatore (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Ermini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Cristian INVERNIZZI (LNA) comunica che il deputato Nicola Molteni ha preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza a nome del gruppo della Lega Nord e Autonomie.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.55.

ALLEGATO

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 8.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 656, comma 9, lettera a) con le seguenti: 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale.

8. 500. Il Relatore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo C. 2498-665-832-2201-A.

40

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 17 luglio 2014.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498-665-832-2201-A.

Il Comitato si è riunito dalle 9.15 alle 9.40 e dalle 11.35 alle 12.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

AUDIZIONI	INFORMALI:
AUDILIUM	INI ONWALL.

Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze sulla questione relativa ai due fucilieri « marò » appartenenti al Reggimento della Marina militare « Brigata San Marco »,	41
Massimiliano Latorre e Salvatore Girone	41

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 luglio 2014.

Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze sulla questione relativa ai due fucilieri « marò » appartenenti al Reggimento della Marina militare « Brigata San Marco », Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.

L'incontro informale si è svolto dalle 9.05 alle 10.35.

Audizione informale di rappresentanti della European Organisation of Military Associations (EURO-MIL), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti e C. 2097 D'Arienzo recanti « Disposizioni in materia di rappresentanza militare ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)	43
ATTI DEL GOVERNO:	
	50
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	61
ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	51
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	5 1
SEDE CONSULTIVA:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	54
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	71
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008. C. 2080 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	55
ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	80
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	56
ALLEGATO 4 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	82
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009. C. 2278 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	57
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 e abb. (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 11.25.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

C. 2498-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 15 luglio 2014. Ricorda che in quell'occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole formulando alcune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che la Commissione di merito, nella medesima giornata, ha concluso l'esame del provvedimento, apportando talune modifiche al testo volte, tra l'altro, a recepire solo alcune delle condizioni formulate dalla Commissione bilancio. Rileva, pertanto, la necessità che il rappresentante del Governo fornisca chiarimenti in ordine alle questioni tuttora rimaste irrisolte, riservandosi di formulare successivamente una proposta di parere.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in risposta ai chiarimenti richiesti e a seguito di ulteriori approfondimenti svolti, fa presente quanto segue. Innanzitutto, al fine di evitare duplicazioni nella gestione del fondo di cui all'articolo 8, appare necessario che la disposizione sia modificata prevedendo un solo istituto finanziario gestore e che lo stesso sia rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti SpA.

Con riferimento all'articolo 12, comma 5, ritiene necessario specificare che gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo saranno quantificati sulla base di una programmazione triennale compatibile con le esigenze di finanza pubblica.

Segnala che, all'articolo 17, comma 8, deve essere specificato che l'invio degli esperti della cooperazione di cui all'articolo 32, comma 4, avverrà nel limite delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e nel limite massimo delle unità di personale previste dal medesimo comma 4.

Rileva poi la necessità coordinare le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *e*), che destinano al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il 25 per cento della quota complessiva delle somme a diretta gestione statale relativa all'otto per mille, con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, nonché con quelle di cui all'articolo 1, comma 206 della legge n. 147 del 2013.

Osserva che il prospetto allegato alla relazione tecnica deve essere modificato indicando come retribuzione del direttore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 19, attualmente fissata in 247.504 euro annui, il nuovo limite massimo retributivo stabilito a legislazione vigente in 240.000 euro annui, modificando conseguentemente la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 32, comma 2.

Evidenzia che l'articolo 8, comma 1, prevedendo che le iniziative di cooperazione con crediti concessionali siano autorizzate dal Ministro dell'economia e delle finanze, consente al medesimo Ministero il controllo sulle erogazioni dei citati crediti a prescindere dall'eventuale riconoscimento del diritto di voto al proprio rappresentante in seno al Comitato di cui all'articolo 21.

Ritiene necessario prevedere che gli oneri della convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, siano posti a carico dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Segnala inoltre la necessità di modificare gli articoli 22, comma 3, e 30, comma 5, specificando che la partecipazione della Cassa depositi e prestiti SpA al finanziamento delle iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo avverrà previa stipula di un'apposita convenzione tra la suddetta Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze e nei limiti delle risorse dalla stessa individuate.

Al fine di assicurare il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze sulle operazioni di cofinanziamento di cui all'articolo 22, comma 3, ritiene necessario prevedere che tali operazioni avvengano nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata dal suddetto Ministero con la Cassa depositi e prestiti SpA.

Fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, che prevedono la possibilità di ricorrere e promuovere il volontariato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, devono essere modificate nel senso di prevedere che gli oneri per l'impiego del personale volontario devono essere interamente a carico delle organizzazione e degli altri soggetti di cui al medesimo articolo.

Rileva, infine, la necessità di precisare, all'articolo 32, comma 2, che gli oneri a decorrere dal 2016 presentano cadenza annuale e che gli stanziamenti della legge n. 49 del 1987, rideterminati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono solo quelli di parte corrente.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2498-A Governo, approvato dal Senato, recante Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto degli ulteriori elementi di informazione forniti dal Governo, secondo il quale:

al fine di evitare duplicazioni nella gestione del fondo di cui all'articolo 8, appare necessario che la disposizione sia modificata prevedendo un solo istituto finanziario gestore e che lo stesso sia rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti SpA;

all'articolo 12, comma 5, appare necessario specificare che gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo saranno quantificati sulla base di una programmazione triennale compatibile con le esigenze di finanza pubblica;

all'articolo 17, comma 8, deve essere specificato che l'invio degli esperti della cooperazione di cui all'articolo 32, comma 4, avverrà nel limite delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia e nel limite massimo delle unità di personale previste dal medesimo comma 4;

appare necessario coordinare le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *e*), che destinano al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il 25 per cento della quota complessiva delle somme a diretta gestione statale relativa all'otto per mille, con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, nonché con quelle di cui all'articolo 1, comma 206 della legge n. 147 del 2013;

il prospetto allegato alla relazione tecnica deve essere modificato indicando come retribuzione del direttore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 19, attualmente fissata in 247.504 euro annui, il nuovo limite massimo retributivo stabilito a legislazione vigente in 240.000 euro annui, modificando conseguentemente la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 32, comma 2;

l'articolo 8, comma 1, prevedendo che le iniziative di cooperazione con crediti concessionali siano autorizzate dal Ministro dell'economia e delle finanze, consente al medesimo Ministero il controllo sulle erogazioni dei citati crediti a prescindere dall'eventuale riconoscimento del diritto di voto al proprio rappresentante in seno al Comitato di cui all'articolo 21;

appare necessario prevedere che gli oneri della convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, siano posti a carico dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; appare necessario modificare gli articoli 22, comma 3, e 30, comma 5, specificando che la partecipazione della Cassa depositi e prestiti SpA al finanziamento delle iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo avverrà previa stipula di un'apposita convenzione tra la suddetta Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze e nei limiti delle risorse dalla stessa individuate;

al fine di assicurare il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze sulle operazioni di cofinanziamento di cui all'articolo 22, comma 3, appare necessario prevedere che tali operazioni avvengano nel limita annuo stabilito con apposita convenzione stipulata dal suddetto Ministero con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, che prevedono la possibilità di ricorrere e promuovere il volontariato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, devono essere modificate nel senso di prevedere che gli oneri per l'impiego del personale volontario devono essere interamente a carico delle organizzazione e degli altri soggetti di cui al medesimo articolo;

appare necessario precisare, all'articolo 32, comma 2, che gli oneri a decorrere dal 2016 presentano cadenza annuale e che gli stanziamenti della legge n. 49 del 1987, rideterminati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono solo quelli di parte corrente;

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno pubblico, con le seguenti: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

sostituire le parole: presso di esso con le seguenti: presso di essa;

all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Al fine della programmazione degli impegni internazionali a livello bilaterale e multilaterale, le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1 del presente articolo. »;

all'articolo 17, comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia può, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonché del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, nel limite massimo delle unità ivi indicate.;

all'articolo 18, comma 2, lettera e), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 20 per cento;

all'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo».

Conseguentemente:

al medesimo articolo, al comma 3, dopo le parole: può destinare aggiungere le seguenti: , nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze.;

all'articolo 31, comma 5:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

« *a*) il secondo e il terzo periodo della lettera *a*) del comma 7 sono sostituiti dai seguenti: "L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economicofinanziaria di ciascuna operazione. Tali operazioni possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera *b*)". »;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con decreti di natura non regolamentare adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera a), terzo periodo". »;

all'articolo 28, comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a titolo volontario, senza la costituzione di un rapporto di lavoro. In questo caso l'inquadramento giuridico ed economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni, con oneri integralmente a carico delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo periodo.;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: valutati in euro 5.309.466 per l'anno 2015 fino alla fine del comma, con le seguenti: valutati in euro 5.301.962 per l'anno 2015 e in euro 5.279.238 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede me-

diante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea, in data 16 luglio 2014, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Con riguardo alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Palazzotto 9.1, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, composta da dieci membri, senza specificare presso quale ente è istituita la stessa Commissione e senza prevedere che agli stessi non spetta alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominati;

Marazziti 19.1, che prevede che, alla copertura dell'organico dell'Agenzia, si provvede anche mediante l'inquadramento degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c*) ed *e*), della legge n. 49 del 1987, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Sibilia 0.22.80.1, che non appare pertinente rispetto al contenuto normativo del comma 3 dell'articolo 22, poiché prevede che la possibilità da parte della Cassa depositi e prestiti di destinare risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità del provvedimento legislativo in esame, sia subordinata alla previa verifica del Ministro dell'economia e delle finanze « in linea con quanto previsto dalla legge di stabilità di riferimento »;

Palazzotto 24.01, 24.02 e 24.03, che prevedono, tra l'altro, che le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro, di cui all'articolo 25 del provvedimento, che operino nell'ambito del commercio equo e solidale, della finanza etica, dell'economia sociale e del volontariato, beneficino di non meglio definite agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, previa iscrizione ad appositi albi o registri a livello nazionale o regionale, senza tuttavia procedere né alla quantificazione degli oneri né alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

Palazzotto 26.1, che stabilisce, tra l'altro, che le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative relative alla cooperazione allo sviluppo, che prevedono l'acquisto, il trasporto e la spedizione di beni all'estero nonché l'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza tuttavia prevedere alcuna quantificazione dei relativi oneri né la relativa copertura finanziaria;

Picchi 27.51, che riconosce ai soggetti titolari di reddito di impresa un credito d'imposta, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ai fini della realizzazione delle iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Gigli 28.51, che stabilisce che le amministrazioni di provenienza del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo possano, per comprovate esigenze, prevedere l'immissione in servizio di figure professionali di pari livello con contratto a tempo determinato, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla relativa copertura finanziaria;

28.70 della Commissione e Grande 28.2, che, nel modificare il comma 2 dell'articolo 28, riconoscono al personale volontario un inquadramento giuridico ed economico parametrato a quello previsto per i volontari del servizio civile di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 77 del 2002, suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Segnala che le suddette proposte emendative risultano comunque assorbite dalla condizione riferita al comma 2 del medesimo articolo, come formulata nel parere sul testo del provvedimento testé approvato dalla Commissione.

Con riferimento alle proposte emendative sulle quali reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Marcon 10.6, che prevede l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di un tavolo di coordinamento degli interventi civili di pace, composto da organizzazioni non governative ed altri soggetti di analoga natura. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Di Stefano 11.50, che prevede la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi *partner*. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Palazzotto 12.1, che, sostituendo l'articolo 12 e introducendo il nuovo articolo 12-bis, prevede l'adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, che deve contenere, tra l'altro, i finanziamenti alla cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire alla CPS italiana in sede di legge di stabilità. Inoltre, si prevede la redazione di un piano-Paese per ogni Paese destinatario di interventi di cooperazione allo sviluppo; ogni piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese interessato, con le organizzazioni locali della società civile e deve essere negoziato con i rappresentanti del governo del Paese *partner*. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Spadoni 13.01, che prevede l'istituzione del Fondo per la cooperazione internazionale, rifinanziato annualmente dalla legge di stabilità. Tra l'altro, si prevede che le risorse del Fondo relative a ciascun esercizio non utilizzate al termine del medesimo esercizio, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'esercizio successivo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, che sembra introdurre una deroga permanente al principio di annualità del bilancio;

Marcon 15.1, che prevede l'istituzione del Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), i cui stanziamenti sono determinati annualmente dalla legge di stabilità. Tra l'altro, si prevede che i residui non utilizzati al termine dell'esercizio possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo e che alla gestione finanziaria del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, che sembra prorogare di un anno, con una disciplina a carattere permanente, il mantenimento dei residui in bilancio:

Palazzotto 16.1, che, sostituendo l'articolo 16, prevede l'istituzione della Consulta per la cooperazione allo sviluppo, i cui componenti eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati. Osserva che non viene precisato che la partecipazione alle riunioni della Consulta e del relativo comitato direttivo non dà luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o gettoni di

presenza comunque denominati, e che all'attuazione delle norme relative alla Consulta e al relativo comitato direttivo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Palazzotto 17.1, che, sostituendo l'articolo 17, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), con una disciplina, soprattutto sul piano organizzativo, che per vari aspetti si discosta da quella dell'articolo 17 del testo. Tra l'altro, si prevede che il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e rinnovabili una sola volta. Altro organo dell'ACS è il collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da altri cinque membri nominati con DPCM. Si stabilisce inoltre: che l'ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale: che la struttura dell'ACS comprende inoltre uffici tematici di staff del direttore generale; che il personale dell'ACS, il cui status è improntato ai requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità, è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale e le organizzazioni sindacali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Palazzotto 18.1, volto a sopprimere l'articolo 18, che attribuisce autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ed indica le risorse finanziarie ad essa attribuibili. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla soppressione della disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Gianluca Pini 19.50, che, nel sostituire la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 19, prevede che alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede mediante l'inquadramento degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)* della legge n. 49 del 1987. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Di Stefano 20.1, volto a sopprimere l'articolo 20, che prevede, tra l'altro, che con apposito regolamento si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Palazzotto 26.2, che prevede che siano da considerare organizzazioni non lucrative di utilità sociale le organizzazioni non governative e le altre associazioni iscritte all'albo ai sensi della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo umano e sostenibile, in tal modo estendendo alle stesse le agevolazioni fiscali relative alle erogazioni liberali nonché prevedendo che i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate in favore delle ONG siano deducibili. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare minori entrate a carico del bilancio dello Stato o se tali agevolazioni siano già previste a legislazione vigente;

Locatelli 26.53, Sibilia 26.50, Picchi 26.54, Marcon 26.8, Santerini 26.9, che estendono, di fatto, anche alle organizzazioni e alle associazioni che si occupano di adozioni a distanza, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle organizzazioni del sud del mondo e agli enti autorizzati iscritti all'albo di cui

all'articolo 39 della legge n. 184 del 1983 il riconoscimento, anche ai fini fiscali, della natura non commerciale delle attività svolte. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le attività svolte dai soggetti indicati dalle proposte emendative si considerino già, a legislazione vigente, come aventi natura non commerciale.

Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Esprime altresì nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 9.1, 0.22.80.1, 19.1, 24.01, 24.02, 24.03, 26.1, 27.51, 28.51, 28.70, 28.2, 10.6, 11.50, 12.1, 13.01, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.50, 20.1, 26.2, 26.8, 26.9, 26.53, 26.50 e 26.54, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 11.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2014.

Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che nella precedente seduta del 10 luglio scorso il relatore aveva formulato una proposta di parere sulla quale il rappresentante del Governo si era riservato di svolgere i dovuti approfondimenti.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur concordando complessivamente con la proposta di parere formulata dal relatore nel corso della seduta del 10 luglio scorso, manifesta tuttavia perplessità rispetto all'osservazione di cui alla lettera b), riguardante la previsione di un premio in termini di spazi finanziari rispetto al patto di stabilità interno per « gli enti che accedono per la prima volta al nuovo metodo contabile », in quanto tale previsione presuppone un'entrata in vigore della riforma differenziata da parte degli enti territoriali che, nel tempo, comporterebbe incertezza e confusione nell'individuazione dell'ordinamento contabile dei singoli enti.

Fa altresì presente che – con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *m*), riguardante « la possibilità di apportare ulteriori modifiche ai princìpi contabili generali e applicati di cui agli allegati del decreto legislativo n. 118 del 2011, tramite fonte normativa di rango secondario, trattandosi di aspetti tecnico-contabili di dettaglio » – lo schema di decreto in esame già prevede l'introduzione nel predetto decreto legislativo di un nuovo articolo 3-bis, che disciplina le modalità di aggiornamento degli allegati al titolo

primo del medesimo decreto legislativo n. 118 con decreto ministeriale, « in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali ».

Mauro GUERRA (PD), relatore, ritiene opportuno che l'osservazione di cui alla lettera b), richiamata dal rappresentante del Governo, venga mantenuta nella proposta di parere, in considerazione del fatto che la stessa appare formulata in termini di mera facoltà per il Governo. Con riferimento, invece, all'osservazione di cui alla lettera m), ritiene che la medesima possa essere riformulata, anche sulla base dei rilievi espressi nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, al fine di rendere esplicito il richiamo all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, come introdotto dallo schema di decreto in esame, e di configurare il ricorso alla fonte di rango secondario per l'adozione di ulteriori modifiche al predetto decreto legislativo in termini di mera possibilità rimessa alla valutazione del Governo.

Ciò premesso, formula quindi una nuova proposta di parere, volta a modificare l'osservazione di cui alla lettera *m*) nel senso da lui testé indicato (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, preso atto del carattere meramente eventuale delle previsioni recate dall'osservazione di cui alla lettera *b*), pur manifestando forti dubbi sulla effettiva realizzabilità delle previsioni stesse, concorda con la nuova proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI comunica di non essere ancora in possesso degli elementi per fornire un'esauriente risposta alle interrogazioni Fragomeli nn. 5-01408 e 5-01410, previste all'ordine del giorno. Pertanto chiede che ne sia rinviato lo svolgimento per il tempo necessario ad effettuare i necessari approfondimenti.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), prendendo atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, lamenta tuttavia il fatto che tali interrogazioni sono state presentate ormai da lungo tempo e che ulteriori ritardi nella trattazione delle stesse renderebbe del tutto inattuali gli argomenti trattati. Auspica pertanto che le risposte alle interrogazioni siano fornite nel più breve tempo possibile.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si impegna a fornire le risposte richieste entro la prossima settimana.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.

Atto n. 99.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Federico FAUTTILLI (PI), relatore, osserva che il provvedimento è adottato in attuazione della legge n. 23 del 2014, re-

cante delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, che all'articolo 7 ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di semplificazione finalizzati – fra l'altro – alla revisione degli adempimenti superflui o che diano luogo a duplicazioni ovvero che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini delle attività di controllo e di accertamento (o comunque non conformi al principio di proporzionalità).

Segnala in particolare che, in base all'articolo 16 della medesima legge, tutti i decreti legislativi devono essere adottati ad invarianza di effetti finanziari e in assenza di incrementi della pressione fiscale; sottolinea che il testo in esame è corredato di relazione tecnica e passa, quindi, all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Con riferimento agli articoli da 1 a 9, relativi alla dichiarazione precompilata, segnala che la relazione tecnica afferma che le disposizioni introducono, in via sperimentale a partire dal 2015 (redditi 2014), la dichiarazione « precompilata » da parte dell'Agenzia delle entrate. La dichiarazione viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati che hanno il requisito per presentare il modello 730. Oltre ad illustrare il contenuto delle norme, la relazione tecnica afferma che la specifica unità di monitoraggio da istituire ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non comporterà nuovi oneri, in quanto all'attività di monitoraggio sui flussi informativi saranno dedicate in modo unitario e standardizzato risorse umane corrispondenti a quelle che già attualmente svolgono tale funzione all'interno di diverse strutture organizzative. Relativamente agli investimenti hardware e software necessari alla gestione, trattamento ed elaborazione dei dati contenuti nei flussi informativi si prevede l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, tenuto conto dei limiti di spesa già previsti, commisurati alla reale capacità operativa del partner tecnologico, si ipotizza solo una diversa distribuzione delle risorse tra i diversi progetti di automazione pianificati. La relazione tecnica afferma inoltre che l'adozione della dichiarazione precompilata non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto disposizioni illustrate introducono nuove modalità con cui i contribuenti possono assolvere ai propri obblighi dichiarativi. Per quanto riguarda la neutralità finanziaria indicata nell'articolo 9, comma 2, segnala come la relazione tecnica affermi che qualora nel corso dell'attuazione operativa di quanto previsto dalle disposizioni in materia di dichiarazione precompilata dovessero emergere oneri non preventivabili, l'eventuale copertura che si rendesse necessaria potrà essere comunque individuata nei risparmi gestionali derivanti dall'adozione di un sistema automatizzato di invio e ricezione della documentazione necessari al controllo ai CAF/professionisti anziché ai contribuenti e nei risparmi di spesa che potranno essere conseguiti, ove necessario, per effetto della rimodulazione dei compensi di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Al riguardo, segnala che le disposizioni in esame attribuiscono all'Agenzia delle entrate una serie di nuove funzioni, da svolgere entro tempi stabiliti, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie umane già disponibili. Sul punto appaiono necessari chiarimenti, in quanto l'esercizio di nuove funzioni non previste a normativa vigente, se effettuato con risorse già disponibili, potrebbe comportare difficoltà sul piano operativo nello svolgimento di altre attività svolte dall'Agenzia delle entrate in applicazione di ulteriori funzioni ad essa già attribuite. Inoltre, in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di compensare eventuali ulteriori oneri non preventivabili con i risparmi di gestione realizzati dalla meccanizzazione e i risparmi per la rideterminazione dei compensi, rileva che, ferma restando la necessità di provvedere ad una stima dei possibili oneri e dei possibili risparmi, andrebbe verificata la compensatività tra gli stessi sia sul piano quantitativo che sul piano temporale. Ciò in considerazione del fatto che gli eventuali oneri potrebbero determinarsi nella fase di avvio e predisposizione delle dichiarazioni precompilate, mentre gli eventuali risparmi potrebbero conseguirsi solo nelle annualità successive.

Per quanto concerne gli obblighi posti a carico delle aziende del settore sanitario (ASL, ospedali) dall'articolo 3, andrebbe a suo avviso verificata la possibilità per i soggetti interessati di svolgere le nuove funzioni senza dover sostenere ulteriori oneri. In merito alla definizione dei termini per la consegna della documentazione necessaria alla predisposizione delle dichiarazioni e per la presentazione delle dichiarazioni tramite CAF/professionisti, ritiene che andrebbe precisato se ed in quale misura tali modifiche possano comportare uno slittamento dei termini di versamento delle imposte dovute dai contribuenti.

Infine, ritiene necessari chiarimenti in merito alla disciplina applicabile nell'ipotesi in cui, nella dichiarazione precompilata, siano stati commessi errori che determinino un vantaggio per il contribuente, ad esempio un onere detraibile o deducibile superiore, e quest'ultimo non provveda a rettificare il dato indicato dall'Agenzia delle entrate. Tali chiarimenti sono, a suo avviso, necessari in considerazione del fatto che l'accettazione dei dati precompilati da parte del contribuente potrebbe determinare un'attenuazione dei controlli successivi rispetto a tali dati da parte dell'amministrazione finanziaria.

Con riferimento all'articolo 10, in materia di spese di vitto e alloggio dei professionisti, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito alle modalità di registrazione e di imputazione dei costi e dei ricavi nell'ipotesi in cui, a fronte di una spesa per vitto e alloggio anticipata dal professionista e documentata da apposita fattura a suo nome, egli provveda ad addebitare tali somme al committente. Infatti, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, i professionisti non dovranno riaddebitare in fattura tali spese al committente. Tale riaddebito avviene, in base alla normativa vigente, nel caso in cui

la fattura di acquisto delle spese per vitto e alloggio sia emessa a carico del professionista: in tal modo, ai fini della determinazione della base imponibile fiscale, è assicurata la neutralità dell'operazione (intera deducibilità del costo e intero riaddebito al committente). Qualora invece la fattura per spese di vitto e alloggio sia intestata direttamente al committente, il professionista non indica attualmente alcun valore nei documenti fiscali.

Relativamente all'articolo 11, concernente le società tra professionisti, osserva che, secondo la relazione tecnica, la disposizione non comporta effetti in termini di gettito. Pertanto, non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo all'articolo 12, concernente la dichiarazione di successione, chiede chiarimenti in merito alle modalità applicative per la liquidazione, da parte dell'ufficio del registro, dell'imposta di successione relativa ai rimborsi fiscali erogati in data successiva alla presentazione della dichiarazione. In particolare, ritiene che andrebbe indicato come si intenda assicurare che l'ufficio del registro venga a conoscenza, in sede di liquidazione dell'imposta di successione, dei crediti fiscali vantati dal *de cuius* da cui originano i rimborsi non indicati nella dichiarazione di successione.

Per quel che concerne la comunicazione relativa a spese detraibili per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 13, si segnala che l'obbligo di comunicazione che si intende abrogare consente all'Agenzia delle entrate di verificare il rispetto del tetto massimo di spesa ammesso al beneficio della detrazione IR-PEF per spese di riqualificazione. La norma quindi, in caso di spese pluriennali, sembrerebbe limitare la verifica automatica del rispetto del limite di spesa ammessa alla detrazione, con conseguenti effetti in termini di gettito. In proposito reputa che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Per quel che concerne i rimborsi IVA e gli altri crediti d'imposta nonché le disposizioni in materia di compensazione crediti di cui agli articoli 14, 15 e 16, in merito alla procedura dei rimborsi dei crediti IVA, fa presente che la semplificazione introdotta sembrerebbe suscettibile di determinare una riduzione dei tempi complessivi per la conclusione della procedura. Tenuto conto che, secondo la relazione tecnica, l'entità effettiva dei rimborsi eseguiti rimane quella stabilita in base agli stanziamenti fissati dalla normativa vigente, rileva che la predetta semplificazione appare irrilevante rispetto ai tempi di effettiva erogazione dei rimborsi da parte della Pubblica Amministrazione. In proposito ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento, tenuto conto che, in base a quanto evidenziato, aumenterebbero i tempi intercorrenti tra il riconoscimento del credito e la regolazione per cassa del medesimo.

In ordine alla semplificazione per le società di cui agli articoli 17 e 18, non ha osservazioni da formulare circa l'articolo 17, tenuto conto il termine per l'esercizio dell'opzione viene anticipato rispetto alla normativa vigente (infatti le prime opzioni, per l'esercizio 2015, potranno essere esercitate nella dichiarazione relativa al 2014 presentata nel 2015).

Riguardo all'articolo 18, chiede approfondimenti in merito ai possibili effetti finanziari recati dalla modifica dei termini di versamento delle imposte dovute dalle società di persone che effettuano operazioni straordinarie.

Circa gli articoli da 19 a 25, concernenti le semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale, in merito alle modifiche apportate dall'articolo 21 in esame all'articolo 1 del decreto-legge n. 40 del 2013, con particolare riferimento alla limitazione dell'ambito applicativo della norma alle sole operazioni di importo superiore a 10.000 euro, giudica opportuno che il Governo chiarisca se le stesse possano pregiudicare l'acquisizione delle maggiori entrate ascritte originariamente alla disposizione oggetto di modifica. Non ha osservazioni da formulare circa le ulteriori disposizioni, data la natura semplificatoria delle stesse.

In ordine all'eliminazione di adempimenti di cui agli articoli da 26 a 28 non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che il venir meno dell'autorizzazione alla modifica dei piani di ammortamento delle concessionarie non sia suscettibile di determinare apprezzabili effetti di gettito.

Riguardo alle semplificazioni e ai coordinamenti normativi di cui agli articoli da 29 a 34, con riferimento agli articoli 29 e 30, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la trascurabile entità degli effetti di gettito, reputa opportuno che il Governo fornisca una quantificazione degli stessi al fine di verificare il reale impatto delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 31, rileva che, a legislazione vigente, il fornitore, nel caso di riduzione dell'imponibile del debitore per le cause indicate dalla disposizione (stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano di rientro) e del conseguente mancato pagamento del corrispettivo, ha la possibilità di recuperare solo parzialmente l'imposta assolta, mediante la deduzione della perdita su crediti, ai sensi dell'articolo 101 del TUIR. Segnala che la disposizione in esame, invece, consente il recupero integrale dell'imposta medesima mediante la detrazione della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Ritiene che andrebbe, pertanto, fornito un chiarimento in merito agli eventuali effetti di minor gettito che potrebbero discendere dalla disposizione in esame.

Infine, con riferimento all'articolo 33, ritiene che andrebbero forniti maggiori elementi informativi al fine di escludere che la modifica dei criteri da utilizzare per l'individuazione degli immobili per cui è possibile fruire delle agevolazioni IVA per gli atti di trasferimento riguardanti gli immobili ad uso abitativo possa determinare effetti onerosi in termini di minor gettito.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti in relazione alle diverse questioni richiamate dal relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2014.

Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2), che reca puntuali risposte alla maggior parte dei rilievi formulati dal relatore nella citata seduta. Tuttavia, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi in ordine alle restanti questioni sollevate dal relatore, chiede un rinvio del seguito dell'esame.

Barbara SALTAMARTINI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.

C. 2080 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 3), contenenti elementi informativi rispetto alle questioni evidenziate dal relatore nella precedente seduta del 9 luglio.

Edoardo FANUCCI (PD), relatore, preso atto della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2080 Governo ed abb., recante Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la quantificazione degli oneri riferiti alle spese di traduzione di atti e documenti di cui all'articolo 17 del Trattato in termine di limite massimo e la decorrenza degli stessi dall'anno 2015, tiene conto di alcune pregresse esperienze verificate si su accordi di analoga natura;

il calcolo della diaria di missione per gli accompagnatori tiene conto del fatto che il personale usufruirà di alloggio gratuito presso lo Stato ricevente ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo;

alla copertura degli oneri connessi alle spese di pernottamento dei funzionari brasiliani inviati in Italia per seguire le procedure di trasferimento dei propri concittadini si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

il personale accompagnatore inviato in missione in Brasile rientra tra le categorie di personale che ai sensi dell'articolo 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 ancora beneficiano dell'attribuzione della diaria per missioni all'estero;

nel calcolo del costo dei viaggi aerei, la relazione tecnica ha tenuto conto di una maggiorazione del 5 per cento del costo complessivo, in quanto il personale destinatario del provvedimento appartiene alle Forze di polizia o equiparate;

le spese relative alle traduzioni previste dall'articolo 17 dell'accordo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia nel capitolo 1380, recante oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di accordi internazionali, iscritto in bilancio tra le spese di fabbisogno, anziché nel capitolo 1360 recante spese varie di giustizia, iscritto in bilancio tra le spese obbligatorie;

la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica non pregiudica la funzionalità delle pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni;

rilevata la necessità, in conformità alla vigente disciplina contabile, di esplicitare che le dotazioni finanziarie, che potranno essere ridotte in attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, sono iscritte in bilancio come spese correnti e presentano natura rimodulabile, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.

C. 2125 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 4), contenente i chiarimenti richiesti con riferimento alle questioni evidenziate dal relatore nella scorsa seduta.

Edoardo FANUCCI (PD), relatore, preso atto della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2125 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri relativi all'ammontare dei contributi, al numero dei funzionari, alla frequenza e alla durata delle riunioni e all'entità delle borse di studio previsti dall'Accordo sono da considerarsi come tetti massimi;

le riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 17 dell'Accordo si terranno ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Bosnia Erzegovina, e il primo incontro si terrà nel 2016 in Bosnia Erzegovina;

le attività inerenti gli scambi di informazioni e la cooperazione nel campo della cultura fisica e dello sport, di cui agli articoli 6, lettera *a)* e 14 dell'Accordo, potranno essere svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica è suscettibile di non pregiudicare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni:

considerato che, come si evince dalla relazione tecnica, i programmi interessati dall'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 del disegno di legge, in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica, sono « Sistema universitario e formazione postuniversitaria » della missione «Istruzione universitaria » e « Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica » della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo », « Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria » e « Tutela dei beni archivistici » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; « Promozione del sistema Paese » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009. C. 2278 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, con riferimento ai profili di carattere finanziario evidenziati dal relatore nel corso della precedente seduta, rileva che le spese connesse ai rimborsi per i componenti della Commissione mista di cui all'articolo 4 dell'Accordo sono coerenti, per entità e con riferimento alla proiezione temporale, con le spese già scontate nei tendenziali.

Edoardo FANUCCI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti testé resi dal rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame. La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

Nuovo testo C. 2247 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge C. 2247, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, reca disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 3, concernente le misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, per quanto riguarda il meccanismo finanziario previsto - relativo alla destinazione delle entrate derivanti dalla procedura di regolarizzazione in esame -, tenuto conto che l'utilizzo delle entrate è subordinato alla effettiva realizzazione del relativo gettito, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le modalità ed i tempi di utilizzo siano tali da non determinare effetti negativi sui diversi saldi di finanza pubblica. In proposito ritiene che andrebbe acquisita una conferma.

Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se gli introiti utilizzati per le finalità indicate dalla norma si intendono o meno al netto degli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate per l'attivazione della procedura prevista dalla disciplina in esame.

Infine, tenuto conto che le entrate realizzate hanno natura di una tantum, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti circa la compatibilità delle stesse con le finalità di spesa previste dal testo, che non sembrano presentare la medesima natura di *una tantum*, e, quindi, circa i relativi effetti in termini di saldo strutturale, rispetto al quale la procedura indicata sembrerebbe suscettibile di determinare un peggioramento.

Segnala inoltre che la formulazione della norma - nel testo originario ripropone, con lievi modifiche, la disposizione contenuta nell'articolo 1, soppresso nel corso dell'esame parlamentare. del decreto-legge n. 4 del 2014. Osserva che la relazione illustrativa allegata al predetto provvedimento chiariva che la norma era finalizzata all'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero e alla futura ottemperanza da parte dei contribuenti. Ciò premesso, relativamente alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in Commissione di merito, dirette ad estendere l'ambito di applicazione del provvedimento, giudica necessario che siano forniti chiarimenti, al fine di valutarne i possibili effetti finanziari. Osserva, in particolare, che l'estensione alle società di capitali sembrerebbe suscettibile di ampliare considerevolmente l'ambito di intervento della disciplina. Tenuto conto che qualunque attività o investimento posseduti dalla società, che ha una propria personalità giuridica, deve trovare riscontro nella documentazione contabile e fiscale obbligatoria, qualunque sia l'origine delle risorse possedute dalla società e trasferite all'estero (da redditi realizzati, dismissioni di patrimonio, conferimenti, prestiti), reputa necessario acquisire elementi che consentano di valutare i possibili effetti di minor gettito rispetto a quelli attesi dall'attività di accertamento fiscale. Ritiene che a fronte di tali effetti andrebbero altresì considerati sul piano quantitativo e della possibile modulazione temporale - quelli di maggior gettito ordinario che si prevede di conseguire negli anni successivi alla definizione dell'attività di accertamento, a seguito dell'emersione di base imponibile.

In proposito, segnala inoltre che è ancora aperto il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2013.

Considera inoltre necessario acquisire chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'ambito di applicazione del comma 1-bis, in base al quale la « procedura » prevista dal comma 1 può essere applicata « per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (...) commesse fino al 31 dicembre 2013 ». Data la formulazione della norma, andrebbe confermato che l'estensione sia riferita esclusivamente alle violazioni relative alle attività detenute all'estero.

Con riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), concernente le assunzioni presso l'Agenzia delle entrate, reputa opportuno che il Governo chiarisca il numero delle assunzioni che si ipotizza di effettuare in base alla disposizione in esame, anche al fine di confermare la congruità della spesa autorizzata. Ciò in quanto, a differenza della precedente formulazione contenuta nel decreto-legge n. 4 del 2014, le assunzioni previste dalla norma in esame riguardano personale con specifiche qualifiche, espressamente indicate nel testo.

In merito all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), recante disposizioni concernenti il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, evidenzia preliminarmente la necessità di un aggiornamento dei dati contenuti nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 4 del 2014, con particolare riferimento alle somme ancora disponibili per le finalità in esame.

Osserva altresì che, mentre la richiamata norma della legge n. 244 del 2007 era finalizzata all'incremento del numero delle unità di personale in servizio presso l'Agenzia delle dogane, i residui fondi sembrerebbero ora destinati esclusivamente al miglioramento del trattamento economico di personale già in servizio (con finalità di perequazione dei trattamenti economici per personale impiegato in mansioni analoghe all'interno della stessa struttura amministrativa). Ritiene che andrebbe pertanto chiarito – sulla base delle effettive esigenze rispetto alle funzioni da espletare – se la necessità di ricorso ad assunzioni, cui le somme erano originariamente destinate, possa presentarsi in futuro.

Ciò premesso, giudica opportuno, anche al fine di escludere l'eventualità di effetti finanziari non previsti, che il Governo chiarisca:

se l'inquadramento all'interno di una nuova amministrazione, in esito a procedure di transito di qualsivoglia natura, con un trattamento economico di minor favore rispetto ai dipendenti già in servizio determini una disparità di trattamento che dovrà prima o poi essere sanata. In tale ipotesi, pur escludendo oneri in fase di prima applicazione, detti transiti costituirebbero la premessa per l'emersione di futuri oneri che andrebbero, per quanto possibile, valutati;

se l'adeguamento disposto in favore del personale in esame possa costituire la premessa per eventuali richieste di carattere emulativo da parte di altre categorie di dipendenti.

Riguardo all'articolo 1-bis, concernente l'indicazione di conti correnti e depositi esteri, pur considerando che in sede di introduzione, da parte del comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2014, della disposizione oggetto della modifica in esame, alla stessa non furono ascritti effetti negativi, ritiene che andrebbe valutata la possibilità che la norma, nella sua attuale formulazione, possa dar luogo a comportamenti elusivi. Sul punto considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In ordine all'articolo 1-ter, in materia di riciclaggio, in merito al comma 2, rileva che le disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame consentono una regolarizzazione volontaria con riferimento a violazioni commesse entro il 31 dicembre 2013. Osserva che la disposizione in esame fa invece riferimento a comportamenti, che vengono dichiarati non punibili, commessi, ai fini del perfe-

zionamento della predetta procedura di regolarizzazione, successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 settembre 2015.

In proposito non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale appare necessario acquisire una conferma dal Governo – che per effetto delle disposizioni non siano configurabili eventuali effetti finanziari negativi.

In relazione all'articolo 2, recante la copertura finanziaria, rileva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *a*), reca le necessarie disponibilità (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur avendo già acquisito per le vie brevi le valutazioni ostative dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza sul provvedimento in discussione, ritiene tuttavia necessario acquisire su di esso anche le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, tanto più che il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica.

Barbara SALTAMARTINI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.45 alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-01408 Fragomeli: Sulla disciplina fiscale | Cassa depo da applicare ai mutui contratti in relazione | enti locali.

a beni degli enti locali trasferiti o assegnati a società partecipate.

5-01410 Fragomeli: Sull'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla Cassa depositi e prestiti in favore degli enti locali.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92.

PARERE APPROVATO

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (atto n. 92),

rilevato che tali disposizioni costituiscono una tappa fondamentale nel percorso di risanamento dei conti pubblici, anche in virtù delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard;

condivisa l'esigenza, connessa all'armonizzazione dei bilanci, di rendere la finanza pubblica più trasparente a vantaggio dei cittadini e dei vari portatori d'interesse verso la pubblica amministrazione:

sottolineato che lo schema di decreto si colloca nell'ambito del più ampio progetto di armonizzazione avviato dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, diretto a eliminare la pluralità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dei vari settori delle amministrazioni pubbliche e a prevedere la graduale adozione di strumenti e principi contabili comuni, che garantiscano bilanci e rendiconti confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri;

rilevato che lo schema di decreto in esame è il risultato di oltre due anni di impegno dedicato a seguire la sperimentazione e ad integrare ed affinare la versione sperimentale della riforma, da parte di diversi gruppi di lavori operanti presso la Ragioneria Generale dello Stato;

considerati gli esiti delle specifiche audizioni svolte dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia – UPI (15 maggio 2014), della Corte dei conti (29 maggio 2014), dell'Istituto nazionale di statistica – ISTAT (4 giugno 2014), della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (12 giugno 2014), dell'Associazione nazionale comuni italiani – ANCI (19 giugno 2014) e della Ragioneria generale dello Stato (26 giugno 2014);

condiviso, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, l'invito della Corte dei conti, formulato in occasione della recente audizione concernente lo schema di decreto in esame, ad « una maggiore coerenza fra il sistema contabile dello Stato e quello degli enti territoriali, con riferimento, soprattutto, all'adozione della competenza finanziaria potenziata. Il principio della competenza « a scadenza », introdotto per gli enti territoriali (Regioni, Enti locali e loro organismi partecipati), in prospettiva deve trovare applicazione anche per le altre amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n. 91 del 2011) »;

considerato che, con riferimento alla disciplina dei residui, sono ampiamente condivisibili le più rigorose regole per la loro contabilizzazione; tuttavia occorre non pregiudicare la continuità del funzionamento dell'ente e dei servizi resi ed evitare – attraverso un impatto a efficacia immediata dei meccanismi di riaccertamento dei residui e di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità - situazioni insostenibili di disequilibrio; ad esempio, nel corso della propria audizione, la rappresentante dell'ANCI ha ricordato che « una prima stima realizzata da IFEL sui dati di bilancio disponibili ipotizza un valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità per il comparto comunale pari a 17 miliardi di euro. L'importo dell'accantonamento sopra evidenziato costringe, di fatto, gli enti ad una manovra aggiuntiva pari ad oltre il 29,4 per cento della spesa, non sostenibile nell'attuale quadro di finanza locale... Per tale ragione si ritiene necessario immaginare sin da ora un percorso di accompagnamento di natura finanziaria che consenta agli enti di rendere graduale e sostenibile per i bilanci l'applicazione delle nuove regole contabili »;

sottolineato che dovrebbe essere dato rilievo nei bilanci ai dati contabili relativi alle società partecipate o controllate che effettivamente incidono sulla situazione finanziaria degli enti, che nel testo dello schema di decreto legislativo il perimetro del consolidamento è esteso rispetto al diritto comune (obbligatorio solo per le società controllate) alle società partecipate e a quelle quotate, nei limiti della quota di partecipazione, e che è conseguentemente ampiamente condivisibile l'esigenza di effettuare una differenziazione tra le diverse forme di consolidamento in ragione delle diverse forme di partecipazione e controllo da parte degli enti territoriali, oltre che del diverso tipo di società (es. quotate e non quotate);

considerato che risulta essenziale garantire – anche attraverso l'esperienza maturata da coloro che già hanno effettuato la sperimentazione – un percorso formativo e di aggiornamento del personale degli enti territoriali, con particolare attenzione e riferimento a quelli di minore dimensione ai quali devono altresì essere garantite forme adeguate e permanenti di assistenza e supporto tecnico, per favorire il tempestivo adeguamento ai nuovi metodi contabili;

considerato che è necessario che sia garantito l'efficace scambio di dati tra le diverse amministrazioni, aggiornando i sistemi già utilizzati;

rilevato che è necessario garantire un passaggio graduale, facilitato ed assistito anche nel superamento di specifiche criticità ed errori, al nuovo sistema contabile e tenere presente che è difficile garantire l'ordinato avvio del nuovo sistema, a decorrere dal 1º gennaio 2015, per tutti gli enti che non hanno preso parte alla sperimentazione; tra l'altro, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, non pochi enti avranno già predisposto i documenti di bilancio con la contabilità tradizionale;

sottolineato che è comunque necessario procedere in modo incisivo con l'introduzione dei nuovi metodi contabili:

condivisi i contenuti dell'intesa sancita in Conferenza Unificata il 3 aprile 2014 sullo schema di decreto legislativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1), il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 sia sostituito dal seguente: « 1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1º gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto. »;

- 2) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, le parole: « dall'ambito sanitario » siano sostituite dalle seguenti: « dal perimetro sanitario »;
- 3) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla lettera a), siano sostituite le parole: « dall'ambito sanitario » con le seguenti: « dal perimetro sanitario » e sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura »;
- 4) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), sia sostituito il comma 16 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 con il seguente: « 16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1º gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 15, entro il 31 luglio 2014, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:
- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- *b)* ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;

- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto. »;
- 5) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h) sia inserita la seguente: « h-bis) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1º gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria. »;
- 6) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera 1), al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla lettera e) siano sostituite le parole: « lettera o) » con le seguenti: « lettera n) »;
- 7) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera 1), al comma 15 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo la parola: « adottano » sia soppressa la parola: « solo » e dopo le parole: « funzione autorizzatoria » siano aggiunte le seguenti parole: « cui affiancano, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che possono non essere compilati »;
- 8) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera m), all'articolo 11-quater del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente: « 4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari. »;

- 9) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera s) relativa all'articolo 18 del decreto legislativo n. 118 del 2011 il numero 3) sia sostituito dal seguente: «3) alla lettera c) del comma 1, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";
- 10) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera t), il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 sia sostituito dal seguente: « 4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti. »;
- 11) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera t), sia inserita la seguente:

t-bis) all'articolo 20:

al comma 2 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « *a)* accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente; »;

dopo il comma 2 siano inseriti i seguenti:

« 2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanzia-

mento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione dei residui attivi. »:

12) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e

finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. »;

- 13) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sia sostituita la parola: « permanente » con la parola: « continuativo » e le parole: « legge di stabilità » siano sostituite con le seguenti: « legge di bilancio »;
- 14) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo le parole: « trasferimenti in c/capitale, » siano aggiunte le seguenti: « al saldo negativo delle partite finanziarie, » e dopo le parole: « di competenza di parte corrente » siano aggiunte le seguenti: « , salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità »;
- 15) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011 sia sostituito il comma 6 con il seguente: « 6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
- *a)* per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- *b)* per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- *d)* per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. »;

- 16) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sia soppressa la lettera h);
- 17) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo le parole: « secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8 e 9 » siano inserite le seguenti: « le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, »;
- 18) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo la lettera f) siano aggiunte le seguenti lettere:
- « g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. »;
- 19) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo il comma 9 sia aggiunto il seguente: « 10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1º gennaio 2015 »;
- 20) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011, siano sostituite le lettere h) ed i) con le seguenti:
- « *g*) l'esercizio finanziario e la data di emissione;

- *h*) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »;
- 21) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 56, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo le parole: « nel registro delle fatture ricevute » siano aggiunte le seguenti: « secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 », le parole: « Per tali documenti è istituito un registro unico » siano sostituite con le seguenti: « Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, » e siano soppresse le parole da: « Nel registro delle fatture ricevute » sino alla fine del medesimo comma 8;
- 22) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 63 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il comma 4 sia sostituito dal seguente: « 4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 20, comma 1. »;
- 23) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 66 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « 2. Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 63, comma 4, del rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'articolo 11, comma 2. »;
- 24) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 1, del

- decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 114 del TUEL sia soppressa la lettera d);
- 25) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 151 del TUEL, al comma 1, secondo periodo, sia sostituita la parola: « deliberano » con la parola: « presentano »;
- 26) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 162 del TUEL sia sostituita la lettera a) con la seguente: « a) al comma 1, le parole: "redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo" sono sostituite dalle seguenti: "riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni". »;
- 27) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 162 del TUEL, al comma 6, dopo le parole: « trasferimenti in c/capitale, » siano aggiunte le seguenti: « al saldo negativo delle partite finanziarie » e dopo le parole: « non possono avere altra forma di finanziamento » siano aggiunte le seguenti parole: «, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità »;
- 28) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 163 del TUEL, al

- comma 5, dopo le parole: «. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, » siano aggiunte le seguenti: « unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, »;
- 29) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 166 del TUEL, al comma 1 e al comma 2-quater, siano sostituite le parole: « Altri Fondi » con le seguenti: « Fondo di riserva »;
- 30) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 19, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 170 del TUEL, al comma 1 siano sostituite le parole: « 30 giugno » con le parole: « 31 luglio », siano soppresse le parole: « da adottarsi entro il 31 luglio» e siano aggiunte in fine le seguenti: « Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi»;
- 31) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera c) concernente modifiche al comma 3 dopo la lettera d) siano aggiunte le seguenti:
- « *e*) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-*bis*, lettera *d*);
- *f)* le variazioni di cui al comma 5-*quater*, lettera *b)*;
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di teso-

- reria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. »;
- 32) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) che inserisce il comma 5-quater alla lettera a) sopprimere le parole: « limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei conti »;
- 33) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) che inserisce il comma 5-quater dopo la lettera c) siano aggiunte le seguenti:
- « *d*) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- *e)* le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi. »;
- 34) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 175 del TUEL, dopo la lettera l) sia aggiunta la seguente:
- m) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: « 9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1º gennaio 2015. »;
- 35) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 34, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 191 del TUEL,

alla lettera c) dopo le parole: « nel registro delle fatture ricevute» siano aggiunte le seguenti: « secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 », dopo le parole: « Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico» siano inserite le seguenti: « nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, » e siano soppresse le parole da: « Nel registro delle fatture ricevute» sino alla fine della medesima lettera c);

- 36) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 61, del decreto legislativo n. 118 del 2011, relativamente all'articolo 239 del TUEL, al comma 1, n. 2), dopo le parole: « variazioni di bilancio» siano aggiunte le seguenti: « escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio».
- 37) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, siano sostituite le parole: « con la predisposizione degli strumenti della programmazione relativi al 2015 e agli esercizi successivi » con le seguenti: « con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi »;
- 38) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 4/1 (Gli strumenti della programmazione regionale) sia soppresso l'ultimo periodo;
- 39) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al

paragrafo 5/3 (Contenuti) sia soppresso il secondo periodo;

- 40) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 5/3 (Contenuti) sia sostituito l'ultimo periodo: «Lo sviluppo puntuale del contenuto della seconda sezione del DEFR è condizionato all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale: nelle more dell'attuazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione, gli indirizzi economico-finanziari collegati alla manovra finanziaria regionale sono contenuti nella relazione di accompagnamento del progetto della legge di bilancio. » con il seguente: « I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al documento strategico di programmazione sono condizionati all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale e definiti a seguito del parere che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, elabora sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella Nota di aggiornamento al DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza trasmesse al Governo. In caso di mancata attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, i documenti di programmazione regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente programmatico e orientato a obiettivi non finanziari, e la Nota di aggiornamento al DEFR è presentata contestualmente al disegno di legge di bilancio. »;
- 41) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), all'allegato 4/2, paragrafo 3.3. dopo le parole: « L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. » aggiungere le seguenti: « Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, accertate per un importo non superiore a

quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. »;

42) siano adeguati i principi applicati di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 in conseguenza delle ulteriori modifiche apportate allo schema di decreto a seguito del parere della Commissione;

e con le seguenti osservazioni:

- a) il passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità non determini situazioni di difficile sostenibilità per singoli enti e quindi siano individuati: 1) un programma, con tempistica scadenzata, di capillare formazione e assistenza tecnica del personale, con particolare attenzione alle specifiche condizioni degli enti di minore dimensione; 2) un percorso che accompagni gli enti che, entro una certa data, abbiano segnalato insormontabili difficoltà in relazione all'immediata applicazione del nuovo sistema, fatto salvo che gli enti che hanno effettuato la sperimentazione adottino il nuovo sistema contabile dal 1º gennaio 2015, insieme agli enti che dispongono di risorse umane e organizzative adeguate;
- b) valuti altresì il Governo l'opportunità che gli enti che accedono per la prima volta al nuovo metodo contabile possano beneficiare di un limitato « premio » in termini di spazi finanziari rispetto al patto di stabilità interno;
- c) individui il Governo le modalità più idonee per assicurare, d'intesa con gli enti interessati, la continuità dell'attività amministrativa e la sostenibilità complessiva, laddove l'ulteriore disavanzo eventualmente connesso all'applicazione delle nuove regole contabili costituisca una quota consistente del bilancio complessivo;
- *d)* assicuri il Governo, con riguardo all'articolo 18 del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera *s)*, dello schema di decreto correttivo, le attività e condizioni, di competenza

- sua e del Parlamento, che consentano l'effettivo esercizio del dovere da parte degli enti territoriali di adottare i propri bilanci nei termini prescritti. Occorre infatti garantire il loro diritto a vedere assicurato, nel corso del tempo, il rispetto da parte dello Stato di termini certi e compatibili con il processo di bilancio, oltre ad una ragionevole coerenza, semplicità e stabilità nel tempo della legislazione che incide sulle condizioni, di merito e procedimentali, che afferiscono al processo di elaborazione ed approvazione dei bilanci, consentendo agli enti effettività di autonomia finanziaria e di possibilità di programmazione;
- e) valuti il Governo l'esigenza di differenziare ulteriormente l'area del consolidamento, tenendo conto del tipo di società e delle diverse forme di partecipazione o controllo da parte degli enti; in particolare, individui il Governo, tenendo conto anche delle dimensioni dell'ente, una quota minima di partecipazione ad esempio inferiore all'1 per cento al di sotto della quale non vi è obbligo di consolidamento;
- f) individui il Governo tempi, modi e strumenti della formazione del personale in grado di garantire la piena e diffusa attuazione dei nuovi metodi contabili; in particolare, valuti il Governo l'opportunità di riconoscere forme di premialità in favore degli enti che hanno effettuato la sperimentazione e che mettono a disposizione proprio personale per la formazione dei dipendenti di altri enti;
- g) assicuri il Governo, posto che per i componenti della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera d), non è prevista la corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso spese e atteso che la norma prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria, l'effettiva assenza di oneri per il funzionamento della Commissione e per l'eventuale assegnazione di ulteriori funzioni. Sul punto andrebbe

pertanto assicurato che alle predette attività della Commissione e al suo funzionamento si possa fare fronte con le ordinarie dotazioni previste a legislazione vigente del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

h) assicuri il Governo la confrontabilità del flusso informativo anche attraverso l'interoperabilità del flusso informatico, mediante l'aggiornamento del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope), quale fonte principale per l'elaborazione delle stime di Contabilità Nazionale, e attraverso forme di riuso del medesimo Sistema;

i) assicuri il Governo, in relazione all'esigenza della flessibilità degli stanziamenti di bilancio, la piena sostenibilità per le Regioni della abrogazione della possibilità di provvedere a rimodulazioni degli stanziamenti tra programmi in corso d'anno, con il solo vincolo della natura giuridicamente « rimodulabile » delle risorse interessate, prevedendosi, invece, che le variazioni tra programmi di bilancio in corso d'anno possano essere effettuate limitatamente agli stanziamenti di spesa relativi al personale e per le sole occorrenze connesse al trasferimento di risorse umane tra settori dell'amministrazione;

l) chiarisca il Governo, in materia di cooperazione tra Stato e Regioni di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 118 del 2011, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *v*), se per la predetta collaborazione-cooperazione sia prevista, oltre alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di

tutte le informazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, anche l'implementazione di particolari sistemi informativi tra loro interoperanti e apposite forme di collaborazione con eventuali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

m) sul piano della tecnica normativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 introdotto dallo schema di decreto in esame, si valuti la possibilità di apportare ulteriori modifiche ai principi contabili generali e applicati di cui agli allegati del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, tramite fonte normativa di rango secondario, trattandosi di aspetti tecnicocontabili di dettaglio; ciò anche in considerazione del fatto che la materia « armonizzazione dei bilanci pubblici» rientra ormai negli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale e di conseguenza la legislazione statale in materia non deve più limitarsi ai soli principi fondamentali, ma si espande anche alla normativa di dettaglio;

n) in relazione allo straordinario rilievo del processo di armonizzazione, della sua complessità, del suo impatto sui sugli enti locali, e della necessità ribadita di un adeguato processo di formazione ed accompagnamento degli enti di cui alla precedente lettera a), il Governo riferisca alla Commissione entro la fine di settembre sugli sviluppi e l'attuazione di tale processo, con particolare riferimento al tema della formazione ed agli eventuali strumenti permanenti di assistenza tecnica che si ritenga opportuno attivare ».

ALLEGATO 2

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO IX

Prot.N. 59514 Rif.Prot. Entrata N. 59432 Allegati:



Roma, 16 LUG, 2014

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio Legislativo Finanze

LORO SEDI

OGGETTO: AC 2486 – Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Verifica delle quantificazioni.

E' pervenuto il dossier del Servizio bilancio relativo alla verifica delle quantificazioni recate dalle disposizioni del provvedimento indicato in oggetto. Al riguardo, si forniscono le informazioni di competenza.

Articolo 1, commi da 1 a 4: la Commissione bilancio richiede chiarimenti in merito alla portata applicativa del comma 4, secondo cui i richiami in servizio del personale militare di cui agli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 possono essere effettuati fino al 31 dicembre 2015. Al riguardo, si fa presente che, nel corso del 2014, questa Ragioneria Generale ha concesso la propria adesione al richiamo in servizio, ai sensi dell'articolo 806 del decreto legislativo n. 66/2010, di 4 ufficiali, 1 caporal maggiore, 1 sottocapo iscritti nel ruolo d'onore. Tale personale, decorato al valore militare o civile o con la croce d'onore ha diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio fino ai limiti di età previsti per il grado del servizio permanente. I richiami in servizio sono considerati come nuove assunzioni, conseguentemente il relativo onere, pari ad euro 516.528, grava sulle risorse di cui agli articoli 582 e 583 del decreto legislativo n. 66/2010.

Non pervengono, invece, a questo Dipartimento i richiami in servizio del personale militare in ausiliaria da impiegare ai sensi dell'articolo 992, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010 presso pubbliche amministrazioni. Pertanto, sulla questione ed anche sull'entità del personale collocato in ausiliaria, si rinvia al competente Ministero della difesa.

Per quanto attiene la maggior spesa pensionistica e quella relativa all'anticipo del trattamento di fine servizio, si conferma che:

a) gli andamenti degli oneri per gli anni successivi al 2018 sono determinati per effetto di una compensazione tra i maggiori oneri derivanti dall'anticipo della liquidazione per i dipendenti che raggiungono i limiti dicetà e che non possono più essere trattenuti in servizio e i risparmi derivanti dalla mancata liquidazione dei trattamenti di fine servizio in favore dei soggetti che sarebbero cessati dal servizio in forza delle norme previgenti;

b) gli importi medi stimati, sia per le prestazioni pensionistiche sia per le liquidazioni di fine rapporto, tengono conto delle specificità dei soggetti interessati e, quindi, risultano significativamente superiori alla media degli analoghi importi riferiti all'intero settore pubblico.

Articolo 1, comma 5: la disposizione è diretta a mettere a regime l'istituto previsto dall'articolo 72, comma 11, del DL 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, tenendo in ogni caso conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, Come indicato nella relazione tecnica, considerato l'incremento dei requisiti stabiliti dalla citata legge n. 214/2011 (ivi incluso l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica) e della circostanza che la disposizione è in buona parte assorbita, in caso di amministrazioni che presentano esuberi, dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n 95 del 2012, che consente la risoluzione unilaterale, per pensioni decorrenti fino al 2016, con requisiti anche inferiori, si può ritenere che dalla disposizione non derivino effetti apprezzabili per la finanza pubblica e che la stessa si sostanzi in una razionalizzazione nella gestione del lavoro pubblico con effetti di fatto trascurabili sui saldi medesimi di finanza pubblica. Ciò anche considerando l'interazione e l'assorbimento dei relativi effetti nell'ambito di quanto previsto per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti dell'articolo in esame.

Articolo 1, commi 6 e 7: la Commissione richiede chiarimenti in merito al parziale ricorso all'utilizzo di risorse in conto capitale per la copertura di oneri di parte corrente, quali quelli derivanti dal trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché per gli avvocati dello Stato. Inoltre, la Commissione richiede assicurazioni che gli accantonamenti effettuati non pregiudicheranno la funzionalità delle pubbliche amministrazioni. A tal riguardo, si fa presente che le riduzioni di spesa in questione – anche mediante utilizzo di risorse in conto capitale - sono ulteriori rispetto a quelle già introdotte con il decreto-legge n. 4 del 2014, che già riguardavano la copertura di oneri di parte corrente, incrementando il livello spese

ricerca.

rimodulabili del bilancio dello Stato accantonate e rese indisponibili dalla normativa originaria a partire dal 2015. Va, inoltre, considerato che la ripartizione per Ministero dei suddetti nuovi accantonamenti tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale 2014-2016, con un impatto equivalente, a decorrere dall'anno 2015, su tutti i saldi di finanza pubblica (in analogia con il suddetto decreto-legge n. 4). Articolo 3, commi da 1 a 4 e da 6 a 10: la Commissione bilancio evidenzia che, sotto un profilo oggettivo, la nuova formulazione sui limiti alle assunzioni per le amministrazioni statali, prevedendo il solo limite di spese e non più quello riferito al numero delle unità, o limite capitario, è suscettibile di consentire l'effettuazione di un numero maggiore di assunzioni e che la neutralità delle norme appare giustificata solo in base a criteri soggettivi, ossia con riferimento alle modalità applicative adottate sino ad oggi. Parimenti, la Commissione evidenzia che le modifiche alla normativa in materia di assunzioni sugli enti di ricerca sopprimono un vincolo esistente nell'ordinamento previgente e richiede elementi sui meccanismi correttivi previsti dalla disposizione in esame. Al riguardo, in merito alla richiesta di chiarimenti su quanto previsto dall'art. 3 commi da 1 a 4, nel rinviare agli elementi che saranno fomiti dal Dipartimento della funzione pubblica, per quanto di competenza, si rappresenta che il monitoraggio previsto al comma 4 e finalizzato alla rilevazione di incrementi di spesa - dovuti all'eliminazione del vincolo relativo al maturato economico ai fini della stima delle economie da per gli enti di ricerca - potrà essere attuato anche in sede preventiva,

Articolo 4: la Commissione bilancio chiede che siano esplicitate le specifiche finalità di spesa del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale e che, alle finalità a cui le risorse erano originariamente destinate, non siano associate posizioni giuridiche soggettive da soddisfare o impegni già assunti in base alla normativa vigente. Al riguardo, tenuto conto che i processi di mobilità effettuati oltre le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente comportano maggiori esigenze finanziarie in capo alle amministrazioni di destinazione, si fa presente che il fondo è finalizzato a consentire l'acquisizione di unità da parte di amministrazioni che presentano particolari carenze di personale, salvaguardando gli equilibri di bilancio delle medesime. Se, infatti, la mobilità, non variando il numero complessivo dei dipendenti pubblici occupati, può essere neutrale a livello complessivo di sistema, la stessa impatta a livello di singolo ente qualora venga attuata per numeri significativi di unità e oltre le facoltà assunzionali consentite. La norma specifica che i criteri di utilizzo e le modalità di gestione del fondo verranno stabilite da apposito DPCM

nell'ambito della fase di rilascio delle autorizzazioni ad assumere. In particolare, l'esame istruttorio sarà volto a garantire che la spesa per retribuzioni non subisca notevoli incrementi esponenziali per effetto degli automatismi stipendiali previsti dalla legislazione vigente per il personale degli enti di

Stato.

prevedendo, inoltre, che in fase di prima applicazione nell'assegnazione delle risorse verranno prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentano rilevanti carenze di personale. Si rappresenta, poi, che alle finalità cui le risorse destinate a copertura erano originariamente volte, peraltro inerenti a iniziative legislative risalenti nel tempo, non sono associate posizioni giuridiche soggettive da soddisfare o impegni già assunti in base alla normativa vigente.

Articolo 5: la Commissione bilancio chiede valutazioni sulla possibilità che la disposizione in esame, che consente una ricollocazione del personale pubblico in disponibilità anche in una qualifica o in una posizione economica inferiore rispetto a quelle originarie possa dar luogo ad eventuali profili contenziosi. Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento della funzione pubblica. Articolo 8: in merito alle assicurazioni richieste sulla possibilità di fronteggiare, senza oneri per la finanza pubblica, gli adempimenti relativi alla pubblicazione, sui siti istituzionali degli uffici giudiziari e dell'Avvocatura dello Stato, dei dati concementi la produttività dei magistrati e degli avvocati e dei periodi di assenza connessi all'assunzione di incarichi, si rinvia agli elementi di dettaglio che potranno essere forniti dall'Amministrazione della giustizia e dall'Avvocatura dello

Articolo 12: la Commissione bilancio chiede conferma che l'impiego del fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno egli anni 2014 e 2015 non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Al riguardo, si rinvia alle valutazioni espresse dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 29/3161/L del 15/07/2014, in cui si conferma che "l'impiego dei 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per la costituzione del fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro malattie ed infortuni, non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse".

Articolo 15: gli Uffici Bilancio chiedono chiarimenti circa la differenza tra l'incremento di spesa previsto per l'anno 2015, pari a 40 milioni di euro, e l'anno 2016, pari a 1,8 milioni di euro. I predetti importi tengono conto della numerosità, differenziata, degli specializzandi (e quindi degli oneri connessi) che il Ministero della salute e il MIUR intendono ammettere al primo anno di corso negli anni di riferimento, prevedendo un numero consistente nell'a.a. 2013/2014 (ancora da attivare) con una ricaduta, in termini finanziari, sugli esercizi 2014 e 2015. Si fa presente, in ogni caso, che i decreti interministeriali che annualmente individuano il numero di specializzandi da ammettere al primo anno di corso, tengono necessariamente conto delle risorse disponibili in ciascun esercizio

finanziario. Inoltre si segnala, nel riquadro relativo ai profili di copertura finanziaria a pag. 43, che il capitolo di entrata è il n. 3550 e non il 3369.

Articolo 17, commi 1 e 2: la proposta normativa prevede la predisposizione di un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte sugli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, al fine di procedere ad una razionalizzazione di detti enti pubblici. Al riguardo, nella verifica in oggetto viene evidenziato che, in ordine alla misura sanzionatoria prevista al primo comma, l'inerzia delle amministrazioni statali, fra l'altro, impedisce il corretto afflusso di risorse in capo ad enti "incolpevoli" e che svolgono anche attività nell'interesse pubblico. Nel condividere quanto sopra evidenziato, si rinvia agli ulteriori elementi che potranno essere forniti dal Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 17, commi da 3 a 5: in merito alle osservazioni della Commissione bilancio circa la necessità della preventiva realizzazione delle procedure informatiche di migrazione e dell'adeguamento delle procedure applicative già realizzate per la gestione e la manutenzione della banca dati di destinazione dei dati migrati si rinvia agli ulteriori elementi che potranno essere forniti dal Dipartimento del tesoro.

Articolo 19: con riferimento agli elementi richiesti in merito al complesso delle misure di riorganizzazione previste dall'articolo in esame, si evidenzia che il comma 16 prevede espressamente che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, le amministrazioni interessate provvederanno ai compiti con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Si segnala, inoltre, con riferimento alle attività in materia di misurazione e valutazione della performance, che il comma 10 prevede che le stesse saranno oggetto di riordino e semplificazione.

Circa la quantificazione dei risparmi, per circa 1,5 milioni di euro, si fa presente che gli stessi sono connessi esclusivamente alla spesa per gli organi istituzionali della soppressa AVCP.

Articolo 20: gli oneri connessi alla nomina e all'attività del Commissario straordinario gravano sul bilancio del Formez. Ad ogni modo il Commissario, entro il 31 ottobre 2014, deve proporre al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche.

Articolo 21: con riferimento al comma 1, vengono chiesti elementi volti a confermare la coerenza fra la disposizione che riduce del 20 per cento le risorse già stanziate per le attività di formazione e l'altra che prevede il mantenimento, fino alla loro naturale scadenza, dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organismi soppressi. In particolare, si chiede se le residue risorse a

disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione (ossia l'80 per cento dei finanziamenti in precedenza stanziati per le attività di formazione) siano sufficienti a garantire la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale trasferito. Al riguardo, occorre precisare che le risorse da trasferire alla SNA nella misura dell'80% rispetto agli stanziamenti degli enti soppressi attengono solo allo svolgimento dell'attività di formazione; tutte le altre risorse da trasferire alla SNA, ivi comprese quelle necessarie per la prosecuzione dei rapporti di lavoro, saranno quantificate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo in esame. Riguardo al comma 2, che prevede l'incremento del numero dei componenti del Comitato di gestione della Scuola nazionale dell'amministrazione, si conferma che le eventuali maggiori spese sono compensate dal venir meno delle spese connesse al funzionamento degli organismi direttivi delle Scuole oggetto di soppressione.

Articolo 22, commi da 13 a 16: con riferimento ai chiarimenti richiesti al fine di confermare la disponibilità nel bilancio della Consob, relativo all'esercizio in corso, di disponibilità non altrimenti utilizzate da destinare a copertura dell'onere permanente derivante dall'incremento da 3 a 5 dei suoi componenti, si fa presente che il conto consuntivo 2013 della CONSOB presenta un avanzo di amministrazione di euro 13,67 milioni di cui euro 10,19 milioni utilizzati nel bilancio di previsione 2014.

Articolo 23: in merito alla richiesta di valutare la compatibilità, rispetto ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, delle disposizioni che incidono sui bilanci delle amministrazioni locali interessate (Regione Lombardia, città metropolitana e provincia di Monza e Brianza), si ritiene che gli oneri connessi alle perizie per la valutazione delle partecipazioni al momento del subentro della Regione Lombardia e del successivo trasferimento alle amministrazioni subentranti alle soppresse province, in ragione della ridotta dimensione dell'importo relativo, possano essere spesi nei limiti del patto di stabilità interno.

Articolo 24: il comma 3 fa riferimento agli accordi per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Per elementi informativi, si rinvia al Dipartimento della funzione pubblica. Parimenti si rinvia al predetto Dipartimento la richiesta in merito agli accordi conclusi in sede di Conferenza Unificata che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 117 della Cost.

Articolo 26: gli Uffici Bilancio chiedono chiarimenti circa eventuali minori entrate da ticket che deriverebbero dalla disposizione in oggetto. Al riguardo, si fa presente che tali minori entrate risultano di entità trascurabile, tenuto conto sia della specificità della disposizione, sia della

circostanza che nella maggior parte delle regioni gli assistiti affetti da patologie croniche risultano esenti dalle quote di compartecipazione. Sul punto si rinvia, in ogni caso, al Ministero della salute. Si ribadisce, peraltro, che in vigenza dei meccanismi automatici di recupero degli eventuali scostamenti dal tetto programmato (il cosiddetto pay-back), la disposizione risulta finanziariamente neutrale.

Articolo 28: la Commissione chiede dati e elementi volti a suffragare l'assenza di riflessi onerosì per la finanza pubblica dovuti alla riduzione al 50 per cento delle entrate del sistema camerale e, in particolare, atti a dimostrare l'effettiva possibilità di compensare tali minori entrate attraverso riduzioni di spesa nell'ambito degli interventi di spesa del sistema camerale non obbligatori o non vincolati giuridicamente, tali da poter essere ridotti o soppressi. Al riguardo, sulla base degli ultimi dati disponibili (bilanci 2012), si rappresenta che il fabbisogno per gli oneri inderogabili di personale degli enti camerali è pari a circa 400 milioni di euro, mentre il gettito complessivo del diritto annuale ammonta a circa 800 milioni di euro, cui si aggiungono le altre entrate previste dall'art. 18 della legge n. 580/1993 che continuano comunque ad affluire alle camere di commercio, per un ammontare di circa 470 milioni. In particolare, la residua parte delle predette entrate - che potrà essere destinata agli interventi promozionali non obbligatori, programmati dai singoli enti annualmente, in sede di predisposizione del budget annuale - è determinata a seguito della riduzione introdotta dall'articolo in esame e previa destinazione dell'importo di 70 milioni al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, così come disposto dalla recente norma di cui all'articolo 1, comma 55, della legge 147/2013, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Inoltre, posto che la norma prevede una decorrenza dal 2015, ne deriva che l'attuazione degli interventi già programmati, ed eventualmente impegnati per il 2014, non subiscono pregiudizio, mentre dal 2015 gli interventi verranno programmati nei limiti delle entrate disponibili. Ad ogni buon conto, si fa presente che in sede di determinazione del fabbisogno del sistema camerale (effettuato una volta l'anno, in accordo con i rappresentanti delle categorie interessate quali confindustria, confcommercio, ecc.), si terrà conto delle nuove disposizioni, prevedendo un eventuale adeguamento del fondo perequativo per far fronte agli eventuali squilibri registrati da talune camere a seguito della riduzione del diritto annuale.

Articolo 29: circa la richiesta di una valutazione dell'effettiva possibilità delle amministrazioni interessate di dare attuazione ai nuovi adempimenti in materia di acquisizione obbligatoria della comunicazione e dell'informazione antimafia da parte dei soggetti appaltanti e della possibilità di consultare in via telematica l'elenco dei fornitori presso le prefetture, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dal Dipartimento della funzione pubblica. In merito alla necessità che le prefetture, ai fini degli adempimenti previsti in materia di misure di contrasto all'infiltrazione

mafiosa debbano aggiornare la propria dotazione informatica, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dal Ministero dell'interno.

Articolo 30: con riferimento agli elementi di valutazione circa la sostenibilità, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, degli adempimenti aggiuntivi attribuiti dal testo all'Autorità anticorruzione, si fa presente che il conto consuntivo 2013 evidenzia un avanzo di amministrazione di euro 12.019.066, di cui disponibile euro 5.758.878,26. Il bilancio di previsione 2014 presenta un pareggio finanziario di competenza e quindi non prevede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2013. Circa gli effetti organizzativi e funzionali, sulle amministrazioni di provenienza, della cessione di unità di personale in comando o distacco presso l'Unità operativa speciale, si fa presente che trattasi di cessione temporanea subordinata alla preventiva valutazione delle amministrazione cedenti. In merito alla corresponsione di emolumenti ed indennità ai personale comandato, si evidenzia che, per il caso di specie trovano applicazione le norme generali in materia di comando cui l'ANAC farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio.

Articolo 33: circa la richiesta dell'effettiva possibilità dell'Avvocatura dello Stato di fornire il proprio parere su proposte transattive su controversie derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dall'Avvocatura stessa.

Articolo 34: si conferma che le finalità di spesa introdotte dalla disposizione, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario unico, non pregiudicano programmi già avviati a valere sulle medesime risorse.

Articolo 36: la Commissione bilancio chiede assicurazioni che le finalizzazioni introdotte dalla norma in esame non pregiudichino programmi e misure già avviate a valere sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Si rinvia alle informazioni che potranno essere fornite dal Ministero dell'interno.

Articolo 40: circa i chiarimenti richiesti in merito ai profili applicativi della disposizione relativa alla prestazione di una cauzione cui è subordinata l'efficacia delle misure cautelari, si rinvia alle informazioni che potranno essere fornite dal Ministero della giustizia.

Articolo 42: la Commissione bilancio chiede chiarimenti in ordine ai riflessi finanziari derivanti dall'estensione, al processo amministrativo, delle prescrizioni in materia di utilizzo delle modalità telematiche per le comunicazioni e le notificazioni. Si rinvia al Ministero della giustizia che potrà fornire ulteriori elementi in merito alla neutralità finanziaria della disposizione.

Articolo 46: circa le richieste di chiarimenti sulle modalità di stima dell'onere per l'anno 2014 si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia e del Dipartimento delle finanze.

Articolo 47: circa gli effetti dei progressivo differimento dei termini previsti per l'adeguamento delle procedure amministrative alle nuove realtà tecniche sull'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, si rinvia al Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 52: circa le richieste di chiarimenti sulle modalità di stima dell'onere per l'anno 2014, si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia e del Dipartimento delle finanze.

Articolo 53: si condivide la modifica proposta al comma 2 relativa alla clausola di salvaguardia.

m

Il Ragioniere generale dello Stato

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.

C. 2080 Governo e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Ministero

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma, -9 LUS. 2014

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

UFFICIO IX

Prot. Nr. 57290/2014

Rif. Prot. Entrata Nr. 57114/2014

Allegati:

Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

SEDE

All'Ufficio Legislativo Economia SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze SEDE

OGGETTO: A.C. 2080 - Disegno di legge concernente: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008" - Verifica delle quantificazioni.

Facendo riferimento alla richiesta di chiarimenti del Servizio Bilancio relativo all' A.C. indicato in oggetto, si forniscono, di seguito, le informazioni di competenza.

Gli oneri riferiti alle spese di traduzione di atti e documenti di cui all'articolo 17 del Trattato sono stati forfettariamente quantificati in € 6.000,00, inoltre tale importo è previsto quale limite massimo di spesa ed è stata prevista una decorrenza dall'anno 2015. Si precisa che tale periodicità è stata stabilita anche sulla base della pregressa esperienza verificatasi su accordi analoghi e su tale presupposto sono stati quantificati i relativi oneri. Per ulteriori elementi si rinvia al competente Ministero della Giustizia.

Relativamente al calcolo della diaria di missione per gli accompagnatori, si rappresenta che la riduzione di ¼ della diaria ai sensi dell'articolo 6 del R.D. 3 giugno 1926, n. 941, si rende necessaria

atteso che il personale in questione usufruisce di alloggio gratuito, i cui oneri sono a carico dello Stato ricevente, come indicato all'articolo 15 del Trattato di trasferimento. Per le spese di pernottamento dei funzionari brasiliani inviati in Italia per il trasferimento dei propri concittadini, si provvederà nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda poi il personale "accompagnatore" inviato in missione in Brasile, si conferma che gli stessi rientrano tra le categorie di personale che ai sensi dell'art. 6, comma 12 del DL 78/2010, ancora beneficiano dell'attribuzione della diaria per missioni all'estero.

Circa la richiesta di chiarimenti sul supplemento del 5 per cento previsto per i viaggi in aereo, si precisa che tale maggiorazione è stata considerata in relazione tecnica in quanto il personale destinatario del provvedimento appartiene alle Forze di Polizia o equiparate, categoria per la quale la previsione della maggiorazione non è mai stata soppressa.

In merito ai profili di copertura, si fa presente che il capitolo dello stato di previsione del Ministero della Giustizia deputato alle spese di esecuzione di accordi internazionali è il capitolo 1380 ("Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni i accordi e convenzioni internazionali), capitolo di fabbisogno, e non, come indicato nella Verifica delle quantificazioni redatta dalla Camera, il capitolo 1360 (capitolo di spese obbligatorie).

Si conferma, infine, che la prevista clausola di salvaguardia non pregiudica la funzionalità della pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma, 09 LUG. 2014

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

UFFICIO IX

Prot. Nr. 57609 /2014

Rif. Prot. Entrata Nr. 0057111/2014

Allegati:

Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

SEDE

All'Ufficio Legislativo Economia

SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze SEDE

OGGETTO: AC 2125- "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004". Verifica quantificazioni.

Facendo riferimento alla richiesta di chiarimenti del Servizio Bilancio relativo all' A.C. indicato in oggetto, si forniscono, di seguito, le informazioni di competenza.

In merito alle ipotesi assunte per il calcolo degli oneri che la relazione tecnica non qualifica come "inderogabili", si conferma che gli stessi, anche con riferimento a quelli portati ad esempio da codesta Commissione, sono da considerarsi quali "tetto massimo di spesa" e pertanto, rientrano nel novero dei *c.d.* "oneri autorizzati". Inoltre, in merito a quanto indicato con riferimento all'articolo 17, si conferma che le riunioni si terranno ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Bosnia Erzegovina, e che il primo incontro si terra nel 2016 in Bosnia Erzegovina.

In merito, poi, ai possibili riflessi finanziari scaturenti dalle attività di cui agli articoli 6, lett.
a) e 14, si conferma che le iniziative ivi previste saranno svolte dalle amministrazioni interessate con

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente poiché rientranti nelle attività istituzionali delle stesse.

Si conferma, infine, che la prevista clausola di salvaguardia non pregiudica la funzionalità della pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

RISOL	1171	ONI
NISOL	ULI	OINI.

7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici.	
7-00416 Alberti: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici (Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00067)	84
ALLEGATO 1 (Testo riformulato della risoluzione)	89
ALLEGATO 2 (Testo approvato della risoluzione)	92
SEDE CONSULTIVA:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)	87
ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	95
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	100
AVVERTENZA	88

RISOLUZIONI

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici.

7-00416 Alberti: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici.

(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00067).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta di 16 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, presidente, segnala come il gruppo del Movimento 5 Stelle abbia presentato, secondo quanto preannunciato nella seduta di ieri, la risoluzione Alberti 7-00416, la quale è stata assegnata alla Commissione nella giornata odierna e, vertendo sulla medesima materia affrontata dalla risoluzione Fragomeli n. 7-00400, sarà discussa congiuntamente a quest'ultima.

Segnala, peraltro, che, come preannunciato nella seduta di ieri, sarà posta in votazione la risoluzione 7-00400.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) rileva di aver riformulato la propria risoluzione (vedi allegato 1), a seguito dei rilievi esposti dal Sottosegretario Zanetti nella seduta di ieri.

In particolare segnala di aver modificato il primo impegno della risoluzione, nel senso di chiedere l'innalzamento dal 15 per cento ad almeno il 30 per cento, anziché al 40 per cento, come originariamente chiesto dalla risoluzione, della soglia oltre la quale scatta l'obbligo di variazione della rendita catastale dell'immobile nel caso in cui l'installazione di un impianto fotovoltaico ne incrementi il suo valore capitale o la relativa redditività ordinaria.

Inoltre sono state apportate alcune modifiche alle premesse dell'atto di indirizzo.

Dino ALBERTI (M5S) sottolinea come il gruppo M5S abbia presentato la risoluzione a sua prima firma n. 7-00416 al fine di evidenziare in modo autonomo la posizione del gruppo rispetto alla tematica affrontata, preannunciando comunque il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla risoluzione Fragomeli n. 7-00400, come riformulata.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha fornito i dati relativi ai profili finanziari connessi agli impegni che la risoluzione pone al Governo.

In particolare, secondo le indicazioni della Ragioneria, il primo impegno della risoluzione è suscettibile di produrre una perdita di gettito ai fini IMU e TASI per il mancato incremento di valore connesso all'implementazione di impianti fotovoltaici. In dettaglio, sulla base di dati macro di fonte GSE e nell'ipotesi che l'iniziativa trovi applicazione solo per i fabbricati ad uso abitativo, si stima una perdita di gettito annua potenziale di circa 15 milioni di euro su base nazionale. Inoltre, trattandosi di tributi locali, andrebbe previsto anche un ristoro aggiuntivo agli enti locali interessati.

Per quanto attiene invece al secondo impegno della risoluzione, con cui si indica al Governo di assumere « un'iniziativa normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, prevedendo un unico coefficiente pari al 9 per cento a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi », gli effetti della perdita di gettito derivanti da un innalzamento del predetto coefficiente di ammortamento al 9 per cento, sono stimabili prudenzialmente in 25 milioni di euro di competenza annua.

Dichiara quindi che, alla luce dei dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, alcuni dei quali, relativi a possibili forme di ristoro da parte dello Stato agli enti locali per le minori entrate derivanti da IMU e TASI, risultano ad oggi non quantificabili, il Governo non possa impegnarsi ad assumere le specifiche iniziative normative richieste dalla risoluzione, suggerendo pertanto di riformularla nel senso di impegnare il Governo a valutare con attenzione la materia, al fine di reperire le risorse necessarie per attuare gli interventi normativi richiesti dalla risoluzione stessa.

Daniele CAPEZZONE, presidente, fa presente che il rappresentante del Governo, pur esprimendo rilievi su alcuni aspetti della risoluzione, non si è avvalso della facoltà, riconosciuta all'Esecutivo dall'articolo 117, comma 3, del regolamento, di chiedere la rimessione in Assemblea di risoluzioni in discussione in Commissione. Chiarisce pertanto che la Commissione può procedere alla votazione dell'atto di indirizzo.

Marco CAUSI (PD) si dichiara rammaricato per l'andamento del dibattito, ricordando che la risoluzione è ormai da tempo in discussione presso la Commissione ed è stata oggetto di ampio dibattito. Ritiene quindi che la quantificazione degli eventuali oneri finanziari indicata dal Governo non debba distogliere la Commissione dall'obiettivo di approvare un atto di indirizzo che fornisca un importante segnale agli operatori interessati alla que-

stione. Rileva, peraltro, come, trattandosi di una risoluzione e non di un atto normativo, non sia necessario individuare in questa sede le risorse finanziarie a copertura degli eventuali oneri, che dovranno essere reperite quando si discuterà dell'intervento normativo richiesto dall'atto di indirizzo.

Girolamo PISANO (M5S), con riferimento alle stime degli oneri finanziari indicate dal Sottosegretario, rileva innanzitutto, rispetto all'ipotizzata perdita di gettito ai fini IMU e TASI derivante dall'innalzamento della soglia oltre la quale si deve procedere alla variazione della rendita catastale dell'immobile nel quale sono installati gli impianti fotovoltaici, come, in base alla valutazione della Ragioneria dello Stato, non si tratti di un importo di grande rilevanza, che potrebbe pertanto essere coperto attraverso altre misure.

Per quanto riguarda invece gli oneri finanziari che deriverebbero dalla fissazione di una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, con la previsione di un unico coefficiente pari al 9 per cento, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi, sottolinea come tale misura non sia volta ad aumentare il capitale da ammortizzare, ma determinerebbe soltanto un'anticipazione dei tempi di ammortamento dell'investimento realizzato, ritenendo pertanto opportuno verificare la correttezza della stima di 25 milioni di euro di minor gettito prospettata in merito dal rappresentante del Governo.

Ritiene inoltre che, intervenendo nel senso richiesto dalla risoluzione, Governo garantirebbe un sostegno a favore di soggetti che hanno effettuato investimenti in un importante settore produttivo. Preannuncia quindi il voto favorevole sulla risoluzione sulla risoluzione Fragomeli n. 7-00400, come riformulata.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'intervento del deputato Causi, dichiara di accogliere con favore la disponibilità della maggioranza a esprimersi sulla risoluzione con un voto. Chiede tuttavia se, al fine di approfondire il contenuto dell'atto di indirizzo, sia possibile consultare anche la Commissione Attività produttive.

Daniele CAPEZZONE, presidente, in riferimento al rilievo del deputato Pesco, ricorda che le norme regolamentari relative alla discussione di risoluzioni non prevedono la possibilità, per la Commissione competente, di chiedere il parere di altre Commissioni.

Marco CAUSI (PD), alla luce dell'intervento del Sottosegretario, suggerisce al presentatore di integrare le premesse della risoluzione nel senso di esplicitare, in relazione alle modifiche normative richieste dall'atto di indirizzo, che occorre comunque far salva l'esigenza di assicurare le eventuali, relative coperture finanziarie, le quali dovranno essere puntualmente individuate a seguito di opportune verifiche tecniche.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) concorda con il suggerimento del deputato Causi e riformula ulteriormente la propria risoluzione.

La Commissione approva la risoluzione, come ulteriormente riformulata (*vedi allegato 2*), che assume il n. 8-00067.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che il relatore, Ginato, nella seduta di ieri ha formulato una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni.

Federico GINATO (PD), relatore, segnala come la propria proposta di parere recepisca le osservazioni sollevate dai componenti della Commissione durante l'esame del provvedimento.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, intervenendo sulla condizione, contenuta nella proposta di parere, con la quale si chiede di sopprimere l'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 22, con il quale, nel quadro della nuova procedura unitaria per il reclutamento del personale di varie autorità indipendenti, si fanno salve le procedure concorsuali in corso alla data del 26 giugno scorso, ritiene che nel regime transitorio previsto dal predetto ultimo periodo del comma 4 non si ravvisino profili di criticità. Rileva infatti come tali procedure concorsuali già in atto, le quali si svolgono in base a norme per il reclutamento ispirate a principi di trasparenza ed efficienza, non risultino incongruenti, come prospettato nella citata condizione, con le nuove norme introdotte in materia dal comma 4.

Marco CAUSI (PD) ribadisce la sua contrarietà rispetto alla disposizione recata dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge, che ritiene assolutamente incongruente rispetto alle nuove norme introdotte in materia di procedure unitarie per il reclutamento del personale delle varie Autorità indipendenti. Evidenzia, infatti, come la disposizione di cui la condizione chiede la soppressione sia volta esclusivamente a far salvo un concorso bandito dalla CONSOB per sanare la posizione di 46 soggetti, assunti negli anni scorsi mediante procedura di chiamata diretta, la cui posizione si intende ora regolarizzare mediante una selezione *ad hoc*.

Nel sottolineare come l'intento delle nuove norme in tema di reclutamento del personale delle Autorità indipendenti sia proprio quello di rafforzare le procedure di selezione del personale in termini di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati, ribadisce l'opportunità di mantenere la condizione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento al contenuto dell'articolo 53 del decreto – legge, il quale individua la copertura finanziaria dei minori oneri derivanti dalle previsioni del decreto-legge per l'attuazione del processo telematico attraverso l'incremento del contributo unificato per l'iscrizione al ruolo nel processo civile, ribadisce l'opportunità di valutare attentamente, anche col supporto di una simulazione specifica da parte del Governo, se sia opportuno ricorrere ad un aumento del predetto contributo, già recentemente innalzato, il quale determinerà un aumento dei costi processuali a carico delle parti.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, in relazione alle considerazioni del deputato Pesco, rileva come non sussistano i presupposti perché le norme dell'articolo 53 determinino il paventato aumento dei costi a carico dei cittadini che adiscono l'autorità giudiziaria, in quanto le disposizioni contenute nel decreto-legge prevedono, al contempo, l'esenzione dall'imposta di bollo per le notificazioni effettuate mediante la elettronica certificata. nonché posta l'esclusione del pagamento dei diritti di copia quando la copia sia estratta, da soggetti abilitati, dai fascicoli informatici.

Fornisce quindi alla Commissione documentazione (vedi allegato 3) predisposta dal Ministero della giustizia circa gli effetti complessivi derivanti dall'incremento del contributo unificato, dall'esclusione del pagamento dell'imposta di bollo per le notificazioni effettuate mediante la posta elettronica certificata e dall'esclusione dei diritti di copia.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 4).

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. C. 2397 Capezzone.

ALLEGATO 1

7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,

premesso che:

con la circolare dell'Agenzia delle entrate 19 dicembre 2013, n. 36/E, si chiariscono le modalità con cui sono rilevati – ai fini delle imposte dirette e dell'IVA – gli incentivi erogati ai titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili e si inquadrano in ambito catastale gli impianti di tipo fotovoltaico, ponendo particolare attenzione alla questione della qualificazione mobiliare o immobiliare di tali impianti e alle conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria:

tale circolare prevede che, ai fini del censimento in catasto, non rilevi esclusivamente la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che tali impianti possano essere posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di adattamento:

viene, inoltre, indicato che, sotto il profilo fiscale, in più occasioni alcuni impianti fotovoltaici sono stati qualificati come beni mobili, in quanto caratterizzati dal requisito dell'amovibilità: in particolare, con circolare del 23 giugno 2010, n. 38/E, è stato ribadito che « si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall'immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento »;

in altri termini, sulla base dei chiarimenti resi ai fini fiscali dall'Agenzia delle entrate, gli impianti fotovoltaici sono qualificabili come beni mobili quando possono essere asportati da un punto per essere installati in un altro senza perdere le loro caratteristiche e l'operazione di spostamento non si presenti antieconomica, vale a dire non comporti oneri gravosi;

la citata circolare n. 36/E stabilisce inoltre che, con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto esse possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili e che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare a cui risulta integrato, solo quando l'impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 per cento o superiore;

non hanno, pertanto, autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici; in particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

- *a)* la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
- b) la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- c) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m³, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28;

appare evidente come le indicazioni riportate nella circolare n. 36/E vadano di fatto ad equiparare gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore ai 3 kW ed il cui valore superi il 15 per cento della rendita catastale dell'immobile che alimentano, ad un ampliamento dell'immobile stesso e come, in tal modo, i proprietari dei suddetti immobili si vedranno obbligati ad aggiornare la rendita catastale, con conseguenti aumenti degli importi dovuti a titolo di Irpef e di IMU;

tutto ciò rende altamente diseconomica la realizzazione di un impianto fotovoltaico in quanto il valore di un metro quadro delle stesso impianto è mediamente superiore al valore di un metro quadro della superficie dell'immobile;

vanno altresì considerate le nuove condizioni relative alla diminuzione della percentuale di ammortamento annuo degli investimenti inerenti la collocazione di impianti fotovoltaici che passa dal 9 al 3 per cento: tale variazione si traduce, nell'immediato, in un evidente aumento dell'imposizione fiscale per i cittadini che hanno voluto investire nelle energie rinnovabili; una diminuzione della percentuale di ammortamento di questo livello concorre a dilatare a tal punto i tempi di recupero dell'investimento che, prima ancora che tale investimento sia del tutto ammortizzato, il materiale fotovoltaico installato sarà già obsoleto ed avrà quindi subito un forte decremento del valore intrinseco, unitamente ad un sicuro aumento dei costi di smaltimento dell'impianto stesso;

a ciò si aggiunga la considerazione che, come disposto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, gli ammortamenti delle macchine legate alla produzione di energia hanno valori percentuali assai superiori al 3 per cento;

inoltre, sulle condizioni di diseconomicità della realizzazione di un impianto fotovoltaico incide la forte diminuzione del prezzo minimo per l'eventuale vendita corrente dell'energia prodotta dallo stesso impianto, che causerà una possibile riduzione delle entrate stimata in circa il 60 per cento;

nella risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02689, svolta il 30 aprile 2014 presso la Commissione Finanze della Camera, il Governo ha condiviso l'opportunità di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi;

deve essere evitato il pericolo di penalizzare gli investimenti in energie rinnovabili, che producono benefici per l'ambiente riducendo il consumo delle risorse naturali, con aumenti impositivi e decurtazione degli incentivi ad investire,

impegna il Governo:

percentuale di ammortamento annuo degli ad assumere iniziative dirette a riveinvestimenti inerenti la collocazione di imvariazione della rendita catastale dell'immobile, nel caso in cui l'installazione di un impianto fotovoltaico ne incrementi il suo valore capitale (o la relativa redditività ordinaria), innalzando la soglia percentuale di detto incremento dall'attuale 15 per cento ad almeno un più coerente 30 per cento;

ad assumere un'iniziativa normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, prevedendo un unico coefficiente pari al 9 per cento, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi; ad assumere iniziative per incrementare il limite di potenza nominale degli impianti fotovoltaici destinati ai consumi domestici ad un valore pari ad almeno 7 chilowatt, al fine di mantenere l'incentivo alla realizzazione di molteplici punti di produzione di energia « pulita » catalogabili come installazioni esenti dall'obbligo di accatastamento ed assimilandoli quindi – di fatto – ad impianti di pertinenza degli immobili stessi.

(7-00400) « Fragomeli, Causi, Pelillo, De Menech ».

ALLEGATO 2

7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici.

TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,

premesso che:

con la circolare dell'Agenzia delle entrate 19 dicembre 2013, n. 36/E, si chiariscono le modalità con cui sono rilevati – ai fini delle imposte dirette e dell'IVA – gli incentivi erogati ai titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili e si inquadrano in ambito catastale gli impianti di tipo fotovoltaico, ponendo particolare attenzione alla questione della qualificazione mobiliare o immobiliare di tali impianti e alle conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria;

tale circolare prevede che, ai fini del censimento in catasto, non rilevi esclusivamente la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che tali impianti possano essere posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di adattamento;

viene, inoltre, indicato che, sotto il profilo fiscale, in più occasioni alcuni impianti fotovoltaici sono stati qualificati come beni mobili, in quanto caratterizzati dal requisito dell'amovibilità: in particolare, con circolare del 23 giugno 2010, n. 38/E, è stato ribadito che « si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall'immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento »;

in altri termini, sulla base dei chiarimenti resi ai fini fiscali dall'Agenzia delle entrate, gli impianti fotovoltaici sono qualificabili come beni mobili quando possono essere asportati da un punto per essere installati in un altro senza perdere le loro caratteristiche e l'operazione di spostamento non si presenti antieconomica, vale a dire non comporti oneri gravosi;

la citata circolare n. 36/E stabilisce inoltre che, con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto esse possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili e che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare a cui risulta integrato, solo quando l'impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 per cento o superiore;

non hanno, pertanto, autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici; in particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

- *a)* la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
- b) la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- c) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m³, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28;

appare evidente come le indicazioni riportate nella circolare n. 36/E vadano di fatto ad equiparare gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore ai 3 kW ed il cui valore superi il 15 per cento della rendita catastale dell'immobile che alimentano, ad un ampliamento dell'immobile stesso e come, in tal modo, i proprietari dei suddetti immobili si vedranno obbligati ad aggiornare la rendita catastale, con conseguenti aumenti degli importi dovuti a titolo di Irpef e di IMU:

tutto ciò rende altamente diseconomica la realizzazione di un impianto fotovoltaico in quanto il valore di un metro quadro delle stesso impianto è mediamente superiore al valore di un metro quadro della superficie dell'immobile;

vanno altresì considerate le nuove condizioni relative alla diminuzione della percentuale di ammortamento annuo degli investimenti inerenti la collocazione di impianti fotovoltaici che passa dal 9 al 3 per cento: tale variazione si traduce, nell'immediato, in un evidente aumento dell'imposizione fiscale per i cittadini che hanno voluto investire nelle energie rinnovabili; una diminuzione della percentuale di ammortamento di questo livello concorre a dilatare a tal punto i tempi di recupero dell'investimento che, prima ancora che tale investimento sia del tutto ammortizzato, il materiale fotovoltaico installato sarà già obsoleto ed avrà quindi subito un forte decremento del valore intrinseco, unitamente ad un sicuro aumento dei costi di smaltimento dell'impianto stesso;

a ciò si aggiunga la considerazione che, come disposto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, gli ammortamenti delle macchine legate alla produzione di energia hanno valori percentuali assai superiori al 3 per cento;

inoltre, sulle condizioni di diseconomicità della realizzazione di un impianto fotovoltaico incide la forte diminuzione del prezzo minimo per l'eventuale vendita corrente dell'energia prodotta dallo stesso impianto, che causerà una possibile riduzione delle entrate stimata in circa il 60 per cento;

nella risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02689, svolta il 30 aprile 2014 presso la Commissione Finanze della Camera, il Governo ha condiviso l'opportunità di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi;

deve essere evitato il pericolo di penalizzare gli investimenti in energie rinnovabili, che producono benefici per l'ambiente riducendo il consumo delle risorse naturali, con aumenti impositivi e decurtazione degli incentivi ad investire;

in relazione alle modifiche normative richieste dal presente atto di indirizzo occorre far salva l'esigenza di assicurare le eventuali, relative coperture finanziarie, le quali dovranno essere puntualmente individuate a seguito di opportune verifiche tecniche,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative dirette a rivedere la normativa recante l'obbligo di variazione della rendita catastale dell'immobile, nel caso in cui l'installazione di un impianto fotovoltaico ne incrementi il suo valore capitale (o la relativa redditività ordinaria), innalzando la soglia percentuale di detto incremento dall'attuale 15 per cento ad almeno un più coerente 30 per cento;

ad assumere un'iniziativa normativa che contempli una specifica aliquota di

ammortamento per gli impianti fotovoltaici, prevedendo un unico coefficiente pari al 9 per cento, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi;

ad assumere iniziative per incrementare il limite di potenza nominale degli impianti fotovoltaici destinati ai consumi domestici ad un valore pari ad almeno 7 chilowatt, al fine di mantenere l'incentivo alla realizzazione di molteplici punti di produzione di energia « pulita » catalogabili come installazioni esenti dall'obbligo di accatastamento ed assimilandoli quindi – di fatto – ad impianti di pertinenza degli immobili stessi.

(8-00067) « Fragomeli, Causi, Pelillo, De Menech ».

ALLEGATO 3

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO



ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: A.C. 2486. Conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Risposta osservazioni formulate dalla VI Commissione Finanze.

Al fine di corrispondere alle osservazioni formulate dalla VI Commissione Finanze della Camera, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

In riferimento al provvedimento in oggetto indicato, si reputa opportuno aggiungere alle considerazioni già esposte sulla base dei rilievi formulati dal Servizio Bilancio della Camera, l'ulteriore precisazione.

Viene chiesto a questo ufficio di fornire alla Commissione, ai fini del proseguo del provvedimento de quo, una simulazione circa gli effetti complessivi derivanti dalla esclusione del pagamento dell'imposta di bollo per le notificazioni effettuate attraverso la posta elettronica certificata.

Al riguardo si segnala che allo stato non è possibile fornire una seppur prudenziale simulazione tenuto conto che i dati estrapolati e comunicati dagli uffici direttamente interessati, rivestono carattere di estrema parzialità e pertanto i numeri avrebbero un significato praticamente nullo, non tenendo conto, delle notifiche effettuate dagli avvocati "in proprio", strumento utilizzato soprattutto per notificare atti di carattere stragiudiziale; ne deriva quindi che i dati che potremmo intercettare riguarderebbero solo le notifiche per le quali vi è stato un deposito telematico in cancelleria considerando, peraltro, che la notifica telematica non riveste carattere di obbligatorietà.

Il Coordinatore dell'Ufficio Massimiliano Micheletti

7 15%
ம்
4
F
Z
ш
≥
Щ
2
\mathbf{z}
≥
4
ᄑ
2
' '
7
Ò
~
苗
\propto
α
0
Ç
ᄴ
⋖
ш
_
≤
=
Z
Z
⋖
$\overline{}$
۲
₽
G
~
=
\simeq
G
9
⋖
Σ
_
Ö
5
Ч
\simeq
쓰
Z
$\overline{}$
\succeq
=
∺
=
æ
5
Ħ
Ж
CONTRIBUTO UNIFICATO - MAGGIOR GETTITO ANNUALE A DECORRERE DAL 2014 - INCREMENTO 1

			_	GRADO (TRIBINALI)	: 1	II) COVERS		at) odvad ii	00410	(0)	
				nul pawin	DOWNER			יו פונאסט (ואו	II GRADO (TRIB. E C. DI APPELLO	ELLUJ	
Descrizione	Scaglioni	importi art. *37 DL 98/2011	15,00%	importo maggiorato	N. Procedimen	Maggior gettito	37 DL 37 DL 98/2011 + 50% per	importo maggiorato	N. Procedimenti	Maggior gettito	to to
		Tion for			3		impugnazion				
50000000	Fino a 1.100 €	€ 37,00	€ 6,00	£ 43.00	117.768	€ 706.608,00	€ 55,50	1 € 64,50	2.873	€ 25.857,00	8
	Da 1.100 Fino a 5.200 €	€ 85,00	€ 13,00	E 98,00	155.304	€ 2.018.952,00	€ 127,50	€ ∃47,00	9.929	€ 193.615,50	,50
	Da 5.200 Fino a 26.000 €	€ 206,00	€ 31,00	e 25,00	70.871	€ 2.197.001,00	€ 309,00	€ 355,50	10.233	€ 475.834,50	,50
Art.13 co.1 TU	Da 26.000 a 52.000 €	€ 450,00	€ 68,00	00'815	54.777	€ 3.724.836,00	€ 675,00	£ 777,00	10.786	€ 1.100.172,00	8
	Da 52.000 a 260.000 €	€ 660,00	€ 99,00	D0/657 - 3	33.159	€ 3.282.741,00	€ 990,00	€ 1138,50	6.061	€ 900.058,50	55
	Da 260.000 a 520.000 €	€ 1.056,00	€ 158,00	e ratem	7.400	€ 1.169.200,00	€ 1.584,00	€ 1821,00	1.534	€ 363.558,00	8
	Superiore a 520.000 €	€ 1.466,00	€ 220,00	00'989 1 3	9.545	€ 2.099.900,00	€ 2.199,00	€ 2529,00	2.117	€ 698.610,00	8
	Previdenza	€ 37,00	€ 6,00	00'89	27.489	€ 164.934,00	€ 37,00	€ 64,50	7.956	€ 218.790,00	8
	Processi mobiliari di valore inf. a 2500 €	€ 37,00	€ 6,00	00.00					-]
Art.13 co.2 TU	Altri Procedimenti Esecutivi	€ 121,00	€ 18,00	most any	101.864	€ 1.833.552,00	€ 121,00	€ 208,50	2	€ 175	175,00
	Processi Di Opposizione Agli Atti Esecutivi	€ 146,00	€ 22,00	O 168.00	6.398	€ 140.756,00	€ 146,00	£ 252,00	15	€ 1.590,00	8
	Processi Di Esecuzione Immobiliare	€ 242,00	E 36,00	C 278.00	49.708	€ 1.789.488,00	€ 242,00	€ 417,00	13	€ 2.275,00	8
	Fino a 1.100 €	€ 18,50		€ ₹ 21,50	22.450	€ 67.350,00	€ 18,50	€ 32,25	526	€ 7.232,50	.50
	Da 1.100 Fino a 5.200 €	€ 42,50		€ 49,00	18.956	€ 123.214,00	€ 42,50	€ 73,50	1.360	€ 42.160,00	8
Art.13 co.3 TU	Da 5,200 Fino a 26.000 €	€ 103,00		€ 118,50	25.689	€ 398.179,50	€ 103,00	177,75	2.544	€ 190.164,00	8
Procedimenti	Da 26.000 a 52.000 €	€ 225,00		€ 259,00	18.970	€ 644.980,00	€ 225,00	€ 388,50	7.388	€ 1.207.938,00	8
Speciali	Da 52.000 a 260.000 €	€ 330,00		€ 379,50	6.408	€ 317.196,00	€ 330,00	€ 569,25	1.148	€ 274.659,00	8
,	Da 260.000 a 520.000 €	€ 528,00		€ 507,00	1.701	€ 134.379,00	€ 528,00	05′016 €	236	€ 90.270,00	8
	Superiore a 520.000 €	€ 733,00		€ 843,00	1.366	€ 150.260,00	€ 733,00	<u>`</u> €. 1.264,50	189	€ 100.453,50	05,
- Amondon	Fino a 1.100 €	€ 18,50		€ 21,50	14.105	€ 42.315,00	€ 18,50	€ = 32,25	31	€ 426,25	,25
	Da 1.100 Fino a 5.200 €	€ 42,50		€ 49,00	91.743	€ 596.329,50	€ 42,50	€ 73,50	161	€ 4.991,00	00,
Ar 12 co 2 TI	Da 5.200 Fino a 26.000 €	€ 103,00		€ 118,50	298.873	€ 4.632.531,50	€ 103,00	177.75	250	€ 18.687,50	,50
Lavoro	Da 26.000 a 52.000 €	€ 225,00		€ 259,00	97.128	€ 3.302.352,00	€ 225,00	€ 388,50	684	€ 111.834,00	90,
	Da 52.000 a 260.000 €	€ 330,00		€ = 379,50	71.381	€ 3.533.359,50	€ 330,00	569,25	158	€ 37.801,50	50
	Da 260.000 a 520.000 €	€ 528,00		€ 607,00	11.808	€ 932.832,00	€ 528,00	€ = 910,50	25	€ 9.562,50	,50
	Superiore a 520.000 €	€ 733,00		€ 843,00	10.082	€ 1.109.020,00	€ 733,00	€ T.264,50	33	€ 17.539,50	,50
Art.13 co.5	Fallimenti	€ 740,00	€ 111,00	00.50	5.183	€ 575.313,00	€ 740,00	05′9∠7 ₹ 30	-	ĘĘ	
TOTALI					1.330.126	00′6/5′289′5€			66.252	€ 6.094.254,75	75
N D II		1447									

N.B. - Il dato relativo al numero dei procedimenti iscritti, assoggettati al contributo unificato è stato determinato sulla base delle risultanze effettive rilevate dall'ufficio di statistica di questa Amministrazione per l'anno 2012

	Maggior gettito	281.026,50	570.850,00	260.344,50	139.860,00	159.769,50	58.272,00	193.890,00	6.471,50		48.580,50	55.524,00	231.991,00	3.633,50	3.626,00	87.097,50	15.410,50	19.544,25	20.941,50	16.860,00	2.440,25	9.996,00	23.877,75	27.842,50	31.119,00	12.140,00	35.827,50	40.848,00	€ 23577783,75
_		1	¥ 0	Ψ _	Ę.	Ψ	w	w W	Ψ	3	Ψ	\vdash	-	Ψ	w	·	w	\vdash	¥	w	Ψ	Ψ.	w	₩	Ψ	ų.	4	ŧ	
SANZIONI	N. Procedi menti anno	13071	11650	2197	540	421	96	230	301		669	661	1669	338	148	1470	119	103	69	40	227	408	403	215	164	40	85	96	
SA	importo maggiorato	€ 21,50	€ 49,00	€ 118,50	€ 259,00	€ 379,50	€ 607,00	€ 843,00	€ 21,50	(F	€ 69,50	€ 84,00	€ 139,00	€ 10,75	€ 24,50	€ ⊹ 59,25	€ 129,50	€ 189,75	€ 303,50	€ 421,50	€ 10,75	€ 24,50	£ 59,25	€ 129,50	€ 189,75	€ *303,50	€ 421,50	€ 425,50	10,
	importi art. 37 DL 98/2011	18,50	42,50	103,00	225,00	330,00	528,00	733,00	18,50		60,50	73,00	121,00	9,25	21,25	51,50	112,50	165,00	264,00	366,50	9,25	21,25	51,50	112,50	165,00	264,00	366,50	370,00	
	ітро 37 98/	ę	æ	w	Ę	Ę	€	(e)	w	w	w)	ų.	w	Ψ	·ψ	€	(_Q)	w	ŧ	نو	ψ.	Ę	€	Ę	Ę	ψ		Ę	
	Maggior gettito	66.696,00	97.734,00	342.612,00	1.235.288,00	426.888,00	631.684,00	460.680,00																					€ 3,261,582,00
	Ma	Ę	ري	€	Ę	Ę	¥	Ę																					9
CASSAZIONE	N. Procedimenti anno	5.558	3.759	5.526	9.083	2.156	1.999	1.047															,						29.128
5	importo maggiorato	€ 86,00	€ 196,00	€ 474,00	€ 1,035,00	€ T.518,00	€ 2.428,00	€ 3.372,00																					
	importi art. 37 DL 98/2011 + 100%	€ 74,00	€ 170,00	€ 412,00	€ 900,00	€ 1.320,00	€ 2.112,00	€ 2.932,00																					
	, Maggior gettito	1.738.530,00	2.413.242,00	1.870.850,00	46.784,00	9.702,00	3.318,00	880,00	162,00	1.368,00	2.898,00	1.496,00	8.208,00	6.405,00	25.077,00	77,50	1	•	1	_	510.456,00	1.672.450,00	11.578,50	544,00	247,50	00,67	-	•	€ 8.324.352,50
		€	Ψ	ψ	Ψ	Ψ	¥	ω	ų	¥	Ę	ω	ψ	€	w	Ψ	ψ	Ę	Ψ	¥	ųμ	¥	Ψ	¥	Ψ	ųψ	æ	ŧ	¥
GIUDICE DI PACE	N. Procedimen ti anno	289.755	185.634	60.350	688	98	2.1	4	27	228	161	89	228	2.135	3.858	5					170.152	257.300	747	16	5	1			971.481
GUID	importo maggiorato	€ 43,00	€ 98,00	€ 237,00	€ 518,00	€ 759,00	€ 1.214,00	€ 1.685,00	€ 43,00		€ 139,00	€ 168,00	€ 278,00	€. 23,50	€49,00	€ 118,50	€ 259.00	€ 379,50	€ 607,00	€ 843,00	€ 21,50	€ 49,00	€ - 118,50	€ 259,00	€ 379,50	e 607.00	€ 843,00	€ 851.00	
	importi art. 37 DL 98/2011	37,00	85,00	206,00	450,00	00,099	1.056,00	1.466,00	37,00		121,00	146,00	242,00	18,50	42,50	103,00	225,00	330,00		733,00	18,50	42,50	103,00	225,00	330,00	528,00	733,00	740,00	
	imi 	Ψ	ψ.	ريبا	ųψ	¥	Ψ	щ	ų.	штиро	ε	Ę	ųψ.	£	Ψ	Ų.	(بيا.	Ψ	w	w	ربها	Ψ	ųψ	Ψ	ųψ	ψ	Ψ	ψ.	

IMPORTO COMPLESSIVO MAGGIOR GETTITO

55.725.55

DIRITTI DI COPIA (allegato 1)

IPOTESI PROVENTI NEL PROCEDIMENTO CIVILE

Sentenze emesse Corte di Cassazione Copie atti processuali Totale

							1 -				
		٠.			:::·			Numero sentenze		94	Ricavo
			: '**		*		,	richleste non	Numero sentenze Ricavo ipotizzato	Ricavo ipotizzato	ipotizzato per
caso 100% 1 copia		1.4	Numero sentenze. %	% non urgenti	urgenti	Costo non urgenti	Costo urgenti	urgenti	richieste urgenti	per non urgenti	urgenti
01 - 04 PAGINE	,,	25	200.000	5	30	11,06	33,18	350.000,00	150,000,00		
05 - 10 PAGINE	,	30	000:000	70	30	12,9		420.000,00		5,418,000,00	
11 - 20 PAGINE	2.000.000	25	200.000	0,0	30	14,73	44,19	350.000,00	• ,		6.528.500,00
21 - 50 PAGINE	,,	10	200.000	70	30	18,42		140,000,00	60.000,00	2.578.800,00	3.315.600,00
51 - 100 PAGINE	,	ď	100.000	07	8	27,63		20,000,00		1.934.100,00	
oltre 100 pagine	2.000.000	S	100.000	28	30	27,63	82,89	70.000,00	30,000,00	1.934.100,00	2.486.700,00
										20.891.500,00	26.860.500,00
										totale	47.752.000,00

30.420.160,00	totale	בי בי									
		•									
17,111,340,00	13.308.820,00										
497.340,00	386.820,00	6.000,00	14.000,00	82,89	27,63	30	70	20.000	7		oltre 100 pagine
4,973,400,00	3.868.200,00	60,000,00	140.000,00	82,89	27,63	8	70	200.000	-		51 - 100 PAGINE
1.657.800,00	1,289,400,00	30.000,00	70,000,00	55,26	18,42	9	70	100.000	ю		21 - 50 PAGINE
2.651.400,00	2.062.200,00	60.000,00	140.000,00	44,19	14,73	8	20	200.000	10		11 - 20 PAGINE
-,	4.153.800,00	138.000,00	322.000,00	38,7	12,9	8	20	460,000	23		05 - 10 PAGINE
	1,548,400,00	60.000,00	140.000,00	33,18	11,06	묾	70	200.000	10	2.000.000	01 - 04 PAGINE
	per non urgent	richieste ungenti	urgend	Costo urgenti	Costo nori urgenti	Ŧ	on urgenti urg	vero sentenze		ing.	caso 50% 1 copia
Ricavo	- 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10		umeno sentenze								

								Numero sentenze			sentenze	sentenze		Ricavo
7350 50% o 50% 3					¥			richieste non	Numero sentenze	% che richiede 3	richleste non	richleste	Ricavo ipotizzato per il	lpotizzato per
בפיסו שמיים מיים				,	ę				pichiness comment	ainer	ingenti	Intent	SOM non urrent!	il 60% urgenti
copie		_	Numero sentenze % non urgenti urgenti Costo non urgenu Losto urgenti	% non ungenti	urgenti	osto non urgent	costo ungenta	nigetin	In the second second	and a		i		,
OT - GA PAGINE	2.000.000	10	200,000	0,	30	11,06	33,18	140.000	90.000	9	84.000	36.000	929.040,00	1.194.480,00
OC 10 PAGINE	2 000 000	23	460,000	70,	30	12,		322,000	138.000	8	193.200	82,800	2,492,280,00	3.204.360,00
11 TO DACINE	1 000 000	10	200.000	70	30	14,73	7		90:000	9	84.000	36,000	1,237,320,00	1.590.840,00
TI - ZO PAGINE	2000000	3 "	100 001	2	3	18.42				99	42,000	18.000	773.640,00	994.680,00
21 - 50 PAGINE	2,000,000	٠.	20 000	2 8	300	27.63			000'9	8	8.400	3,600	232.092,00	298,404,00
oltre 100 gagine	2.000.000	•	20.000	72	8	27,63			6.000	9	8.400	3.600	232.092,00	298.404,00
												•	5.896.464,00	7.581.168,00
													totale Icopia	13.477.632,00
												- -	totale "3	40.432.896
							::		1.		40% Numero	40% Numero		
		· V.	::	. 3		•		Numero sentenze			sentenze	sentenze		Ricavo
caso 50% e 40% 1			. 5.		3 4		40	richleste non	Numero sentenze	% che richiede 1 . richieste non	richleste non	rithieste	richieste Ricavo (potitizato per Il Ipotizzato per	Ipotizzato per
			Numero sentenze - % non urgenti urgenti Costo non urgenti	% non urgent	urgenti (osto non urgent	Costo urgenti	urgent	richieste urgenti	ejdoo	urgenti	urgenti	60% non urgenti il 60% urgenti	il 60% ungenti
and or or	500.000	5	200 000	. 2	8	11.06	33,18		90.000	40	56.000	24.000	619.360,00	796.320,00
OF 40 PAGINE	2 000 000	. ני	460.000	70	8	12.9		322,000	138,000	40	128.800	55.200	1.661.520,00	2.136.240,00
US - 10 PAGINE	1,000,000	1 5	200.000	2	30	14,73			60.000	40	26.000	24,000	824.880,00	1.060,560,00
11 - 20 PAGINE	2,000,000	ą w	100.001	22	33	18.42	55,26	70,000	30.000	40	28.000	12,000	515.760,00	663,120,00
21 - 50 PAGINE	2,000,000	٠.	30,000	5 6	30	27.63			6.000	40	5.600	2.400	154.728,00	198.936,00
51 - 100 PAGINE	3.000.000	٠,	20,000	2 6	8	27,63			6,000	40	2.600	2.400	154.728,00	198.936,00
oltre 100 pagine	2.000.000	-	200,000	2	1							•		
													3.930.976,00	5.054.112,00
												L		0000
													totale	8.985,086,00
,														

intral copie

ALLEGATO 4

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2486, di conversione del decreto – legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

rilevato come il provvedimento costituisca un ulteriore, positivo passo avanti nel processo di riforma del complesso delle pubbliche amministrazioni che deve portare al miglioramento della loro efficacia e della loro capacità di rispondere alle esigenze del Paese, allo snellimento degli adempimenti inutili e alla riduzione dei costi improduttivi che ancora permangono nel funzionamento delle stesse amministrazioni;

valutate positivamente, per quanto riguarda in particolare gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le previsioni dell'articolo 22 che riportano da 3 a 5 il numero dei componenti della CONSOB, considerato che il rafforzamento di tale Autorità appare particolarmente importante per consentire alla stessa di esplicare nel modo più efficace i suoi compiti, i quali comportano un'operatività quotidiana pressoché continua,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 22 del decreto –

legge, il quale, nell'introdurre una nuova procedura unitaria per il reclutamento del personale di varie Autorità indipendenti, sancisce la nullità delle procedure concorsuali avviate dopo il 26 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge) ma fa tuttavia salve le procedure concorsuali in corso alla stessa data, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, in quanto le predette procedure già in corso potrebbero risultare non congruenti con le nuove norme introdotte in materia dal citato comma 4;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 22 del decreto legge, il quale esclude dal divieto, sancito dal comma 2 del medesimo articolo per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti a tempo indeterminato della CONSOB, di intrattenere, direttamente o indirettamente, nei quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza, i dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare più puntualmente quali siano gli uffici ai cui responsabili non si applica tale incompatibilità, onde evitare incertezze in sede applicativa;

b) con riferimento ai commi 9 e 10 del citato articolo 22, i quali intendono concentrare in una sede comune ubicata nella città di Roma la collocazione di più

Autorità, tra le quali anche la CONSOB, valuti la Commissione di merito se tali misure comportino reali effetti di risparmio, del resto non quantificati nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione;

c) con riferimento al comma 14 dell'articolo 22, il quale ripristina le previsioni del decreto-legge n. 95 del 1974 che richiedevano una maggioranza qualificata, pari ad almeno quattro voti favorevoli, per l'adozione di determinate delibere della CONSOB, valuti la Commissione di merito se risulti congruente richiedere tale maggioranza qualificata per l'adozione delle delibere relative all'assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato, laddove si mantiene invece la maggioranza semplice per l'adozione delle delibere relative all'attribuzione di incarichi e qualifiche dirigenziali, alla possibilità di avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato e all'inquadramento in ruolo di determinate categorie di personale;

d) con riferimento alla disciplina delle procedure di nomina dei componenti delle autorità indipendenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di avviare una più compiuta riflessione in merito alle eventuali modifiche normative da apportare in tale settore, al fine di rafforzare la trasparenza delle predette procedure di nomina e di garantire massimamente i profili di competenza e adeguatezza al ruolo dei soggetti nominati, in particolare prevedendo che possano essere designati a tali cariche solo i soggetti che, nel rispetto dell'equilibrio di genere, abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio;

e) con riferimento all'articolo 28, il quale, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del decreto – legge, riduce alla metà l'importo

del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che tale riduzione avvenga lungo un arco temporale di tre anni, al fine di evitare conseguenze negative sull'operatività delle stesse Camere di commercio;

f) con riferimento all'articolo 46, valuti la Commissione di merito la portata normativa della disposizione, la quale, da un lato, al comma 1, interviene sulla disciplina relativa alla notificazione mediante la posta elettronica certificata degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mentre, dall'altro, al comma 2, esclude che la notificazione per via telematica da parte dell'avvocato possa applicarsi nel settore della giustizia amministrativa, verificando in particolare se tali previsioni siano tra loro congruenti;

g) con riferimento all'articolo 53, il quale reca, al comma 1, la copertura finanziaria per le minori entrate per l'Erario conseguenti all'attuazione delle disposizioni del Capo II del decreto-legge volte a garantire l'effettività dell'attuazione del processo telematico, prevedendo, comma 2, nell'ambito della clausola di salvaguardia finanziaria a tal fine prevista, che, nel caso di scostamenti rispetto agli oneri previsti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvederà con proprio decreto all'aumento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nel processo civile, nella misura necessaria a garantire la copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dal monitoraggio stesso, valuti la Commissione di merito se sia opportuno limitarsi a demandare ad un atto ministeriale di natura secondaria la determinazione dell'importo di una prestazione patrimoniale indicata dalla legge, operando, sia pure in presenza di alcuni presupposti, una delegificazione della materia, senza peraltro indicare un parametro o un limite massimo al possibile aumento di tali importi.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI:

per il personale della scuola, utili per la determinazione del punteggio nelle graduatorie dei docenti	102
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	109
5-02953 Manzi: Sull'adeguato svolgimento dell'attività sportiva scolastica extracurriculare e, in particolare, sul regolare svolgimento dei campionati studenteschi di hockey	102 110
5-03012 D'Ottavio: Sull'attribuzione dell'organico docente per l'anno 2014/2015 nelle scuole della regione Piemonte	103
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	111
5-03014 Costantino: Sui percorsi abilitanti speciali per classe di concorso di strumento musicale	103 112
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	103 103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

INTERROGAZIONI

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 9.10.

5-01501 Ciprini: Sul controllo dei titoli rilasciati dai soggetti che svolgono attività formativa per il personale della scuola, utili per la determinazione del punteggio nelle graduatorie dei docenti.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tiziana CIPRINI (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Non ha infatti rinvenuto nella stessa l'indicazione delle misure che il Governo intende adottare per evitare che titoli rilasciati da « diplomifici », sulla base della frequenza *on line* di corsi di formazione, siano utilizzabili per la determinazione delle graduatorie dei docenti.

5-02953 Manzi: Sull'adeguato svolgimento dell'attività sportiva scolastica extracurriculare e, in particolare, sul regolare svolgimento dei campionati studenteschi di hockey.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Irene MANZI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario D'Onghia, in quanto chiarisce quale sia la situazione dell'organizzazione dei campionati studenteschi ed in particolare di quelli concernenti l'hockey su prato. Auspica che per il prossimo anno scolastico si possa promuovere efficacemente tale pratica sportiva, evitando le limitazioni della stessa che si sono verificate nel corrente anno.

5-03012 D'Ottavio: Sull'attribuzione dell'organico docente per l'anno 2014/2015 nelle scuole della regione Piemonte.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Umberto D'OTTAVIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per l'impegno preso dal Governo nella risposta resa dal sotto-segretario D'Onghia. Prendendo atto che il contingente di diritto per il personale docente è limitato per legge, sottolinea come, a Torino, alcune classi risultino composte anche di 34-35 alunni, anche con la presenza di alunni portatori di handicap: auspica quindi un conseguente adattamento dell'organico docente in tali realtà.

5-03014 Costantino: Sui percorsi abilitanti speciali per classe di concorso di strumento musicale.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Giancarlo GIORDANO (SEL), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, in quanto la stessa aggiunge poche informazioni rispetto a quelle già in possesso degli interroganti.

Manuela GHIZZONI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Luca Lotti.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, comunica che il deputato Celeste Costantino ha cessato di far parte della Commissione.

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Roberto RAMPI (PD) *relatore*, evidenzia come la proposta di legge in esame affronti un tema complesso, importante e delicato, che necessità di un attento approfondimento per valutare l'opportunità di introdurre modifiche legislative alla normativa vigente.

Ricorda quindi che il provvedimento all'ordine del giorno, composto di due articoli, abroga numerose disposizioni concernenti il finanziamento pubblico all'editoria, prevedendo che le risorse conseguentemente disponibili siano destinate ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione finalizzati all'innovazione tecnologica e all'ingresso di giovani professionisti.

Preliminarmente, ritiene utile ricordare che il sistema normativo dell'editoria è caratterizzato da enorme frammentarietà, a causa del sovrapporsi, negli anni, di numerosi e spesso non adeguatamente coordinati interventi normativi: pertanto, negli anni più recenti - pur in presenza di nuove norme dirette a singole situazioni - sono stati compiuti tentativi di razionalizzazione. Precisa che, in particolare, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 ha cercato di semplificare il sistema e di rendere più rigorosi i criteri per l'accesso ai contributi. Ricorda poi che l'articolo comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) aveva disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria, di cui alla legge n. 250 del 1990, dal 31 dicembre 2014, « con riferimento alla gestione 2013 » e la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, con decorrenza dal 1º gennaio 2012, al fine di ottenere economie di spesa e una più rigorosa selezione nell'accesso alle risorse. Aveva anche disposto che il risparmio conseguito, compatibilmente con le esigenze del pareggio del bilancio, sarebbe stato destinato alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a fronteggiare l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva. Aggiunge quindi che le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 sono poi state apportate, con intervento normativo primario, dal decreto-legge n. 63 del 2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2012), con il quale è stata dettata una disciplina transitoria, nelle more di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale (finora non intervenuta). Le disposizioni sono decorse a partire dai contributi relativi all'anno 2012 o, in alcuni casi, 2013.

Evidenzia poi che, quasi contestualmente all'emanazione del decreto-legge n. 63 del 2012, il Governo aveva presentato un disegno di legge (A.C. 5270) che prevedeva una delega per la definizione – a regime – di nuove forme di sostegno all'editoria e per lo sviluppo del mercato editoriale. Precisa poi che l'esame dello stesso, tuttavia, non è stato concluso entro la fine della XVI legislatura.

Infine, ricorda che l'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015, 30 milioni di euro per il 2016 destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Sottolinea, quindi, come comunicato appena ieri dal sottosegretario Lotti, che il decreto relativo alla ripartizione delle risorse per il 2014 è in fase di pubblicazione. Aggiunge che lo stesso sottosegretario ha comunicato che nel prossimo mese di settembre il Governo presenterà al Parlamento alcune ipotesi di riforma.

Passando poi all'illustrazione dell'articolato, ricorda che l'articolo 1 della proposta di legge, al fine dichiarato di promuovere la concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione e di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica, dispone l'abrogazione, anzitutto, delle disposizioni più recenti, ossia l'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), il decreto del Presidente della Repubblica

n. 223 del 2010, l'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), il decreto-legge n. 63 del 2012 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 103 2012), limitatamente agli articoli 1 (Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria), 1-bis (Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero), 2 (Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo), 3 (Editoria digitale) e 4 (Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica). Rileva quindi che, con riferimento al predetto decreto-legge n. 63 del 2012, resterebbero, dunque, vigenti - oltre alle disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di pubblicità istituzionale - le disposizioni di semplificazione per i periodici web di piccole dimensioni (articolo 3-bis), nonché quelle che prevedono l'applicazione di agevolazioni tariffarie ai soggetti senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche (articolo 5-bis). Risulterebbero, invece, soppresse norme che esulano dall'ambito indicato dal titolo della proposta di legge. Precisa che, infatti, nell'articolo 4, di cui si prevede l'abrogazione totale, sono contenute norme volte a modernizzare il sistema di distribuzione e vendita della stampa – ambito su cui è peraltro intervenuto, da ultimo, l'articolo 1, comma 334, della legge n. 147 del 2013, del quale non si prevede l'abrogazione – e a consentire ai rivenditori di quotidiani e periodici di svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Con specifico riguardo al comma 3, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 63 del 2012 segnala, invece, che la sua abrogazione farebbe venire meno il criterio di quantificazione del rimborso spettante a Poste Italiane SpA a compensazione delle agevolazioni postali applicate nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2010 e il 31 marzo 2010. Precisa che la norma, infatti, ha inteso porre termine al contenzioso applicativo instauratosi in relazione all'articolo 56, comma 4, della legge

n. 99 del 2009, relativamente alle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali, individuando precisamente il criterio per determinare il rimborso: occorre, dunque, un chiarimento.

Rileva poi che l'articolo 1 dispone, inoltre, l'abrogazione di altre norme: gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 37, 39, 40, 41 della legge n. 416 del 1981. Si tratta degli articoli di cui al Titolo II, Provvidenze per l'editoria, fatta eccezione per gli articoli già abrogati da precedenti interventi normativi (articoli 26, 29, 30, 31, 33) e per gli articoli 35, 36 e 38 (concernenti, rispettivamente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, l'indennità di fine rapporto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti). Al riguardo segnala che l'articolo 35, comma 3, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, fa riferimento ai dipendenti delle agenzie di stampa di cui all'articolo 27, secondo comma (agenzie di stampa a diffusione nazionale) del quale si prevede l'abrogazione. Inoltre, fa presente che, tra le disposizioni di cui si prevede l'abrogazione, l'articolo 25 - come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 384, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) - riguarda la concessione di premi in favore delle pubblicazioni di elevato valore culturale e dispone, altresì, che a tali pubblicazioni possono essere conferite anche menzioni speciali non accompagnate da apporto economico. Ricorda quindi che vengono abrogate anche le seguenti disposizioni: l'articolo 11 della legge n. 67 del 1987, concernente provvidenze in favore delle imprese radiofoniche di informazione; l'articolo comma 3, della legge n. 223 del 1990, concernente i contributi per la radiodiffusione televisiva in ambito locale; l'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, ultimo periodo, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 e articoli 4 e 8, della legge n. 250 del 1990. Rileva che nei predetti casi si tratta delle disposizioni che, essenzialmente, regolano l'accesso ai contributi di: quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti; quotidiani editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro; periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro; imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento; imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale. Evidenzia che per quanto concerne la previsione di abrogazione dell'articolo 3, comma 2-ter, ultimo periodo, e comma 2-quinquies della legge n. 250 del 1990, gli stessi concernono la documentazione da allegare alla domanda per la concessione dei contributi a quotidiani ed emittenti radiotelevisive editi (o che trasmettano programmi) in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e dei contributi a quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e i criteri per la concessione dei contributi alle stesse emittenti radiotelevisive. Al riguardo segnala che, a seguito della prevista abrogazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 250 del 1990, a cui fa rinvio il comma 2-ter dell'articolo 3, periodi da primo a quarto (non abrogati), nonché a seguito della prevista abrogazione del decreto-legge n. 63 del 2012 - che ha inciso anche sulle condizioni per l'accesso ai contributi di cui allo stesso comma 2-ter - si determina un dubbio interpretativo circa la disciplina applicabile alle categorie sopra indicate. Più in generale, segnala che non è prevista l'abrogazione dell'articolo 3, commi 11-ter, 13 e 14, della legge n. 250 del 1990, concernenti alcune delle condizioni necessarie per usufruire dei contributi di cui agli articoli 3, comma 2, e 4 della medesima legge, di cui si prevede, invece, l'abrogazione. Ricorda, poi, che la proposta di legge in esame dispone anche, all'articolo 1, comma 2, l'abrogazione delle seguenti disposizioni: l'articolo 153 della legge n. 388 del 2000 e l'articolo 20,

comma 3-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006), concernenti le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche, ovvero le imprese che hanno maturato il diritto a tali contributi alla data dal 31 dicembre 2005, nonché quelle che si sono trasformate in cooperativa entro il 1º dicembre 2001; gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge n. 62 del 2001, concernenti i contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale - istituito presso la Presidenza del Consiglio e finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi - e il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti; l'articolo 138 del decreto legislativo n. 206 del 2005, concernente la concessione di contributi alle attività editoriali delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; l'articolo 1, comma 462 della legge n. 266 del 2005, concernente la rideterminazione (da 950 milioni di lire, pari a 490.634,05 euro, a decorrere dal 1995, a 1 milione di euro annui) del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti di cui all'articolo 8 del decretolegge n. 542 del 1996 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 649 del 1996). Specifica che, dunque, è fatta salva la previsione di contributi in favore dell'editoria speciale periodica per non vedenti.

Aggiunge che il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame prevede che le risorse disponibili a seguito delle abrogazioni disposte dal comma 2 sono destinate alla realizzazione di progetti finalizzati alla istituzione di nuovi sistemi di informazione da parte dei comuni o di reti di comuni limitrofi. I progetti sono diretti a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione diretti all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di

professionisti di età inferiore a 35 anni e « freelance ». Precisa che la destinazione delle risorse è prevista in deroga al patto di stabilità interno degli enti locali, mentre per i progetti si richiama la conformità al regolamento CE relativo agli aiuti di importanza minore (cosiddetti aiuti de minimis). Al riguardo, segnala che occorre fare riferimento al nuovo regolamento UE n. 1407/2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, che si applica dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Precisa poi che per la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse si prevede, al medesimo comma 3 dell'articolo 1, l'intervento di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del sottosegretario con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Rileva, quindi, che l'articolo 2 del provvedimento in esame interviene in tema di obblighi di pubblicità relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine, indicato nella relazione illustrativa, di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche nei quotidiani nazionali e locali, sostituendolo con altre modalità di pubblicazione meno costose.

Preliminarmente, segnala che l'obbligo di pubblicare i bandi di gara nei quotidiani è stato abolito dall'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014), con decorrenza dal 1º gennaio 2016. Ritiene che occorra, pertanto, coordinare l'articolo 2 con le novità introdotte dall'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014.

Ricorda che, in particolare, il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che gli avvisi e i bandi, relativi a tutti i contratti nei settori ordinari di importo superiore alla soglia di rilevanza europea (cosiddetti appalti sopra soglia), sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione europea, ovvero dopo cinque giorni da tale trasmissione in caso di procedure urgenti, nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sui relativi siti informatici alla sezione « bandi e avvisi di gara ». A tal fine, il predetto comma 1 dell'articolo 2, sostituisce il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del Codice. Aggiunge che il comma 2 del predetto articolo 2 del testo in esame prevede la soppressione del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del Codice, relativo agli avvisi e ai bandi dei contratti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea (cosiddetti appalti sotto soglia).

Ricorda quindi che il comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è stato sostituito dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 66 del 2014: in particolare, il secondo periodo, nel testo vigente, prevede che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei bandi e degli avvisi - disposta dal primo periodo - sia effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Aggiunge che il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 dello stesso decreto legislativo è stato modificato dall'articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 66 del 2014: in particolare, nel testo vigente, esso prevede che i bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro siano pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Precisa che, in base all'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014, peraltro, l'applicazione della nuova disciplina decorre, in entrambi i casi, dal 1º gennaio 2016. Pertanto, fino al 31 dicembre 2015 deve ritenersi applicabile la disciplina antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge, che prevede la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nei quotidiani.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia | 14.40 alle 14.45.

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

5-01501 Ciprini: Sul controllo dei titoli rilasciati dai soggetti che svolgono attività formativa per il personale della scuola, utili per la determinazione del punteggio nelle graduatorie dei docenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Preliminarmente desidero dare assicurazione che l'Amministrazione è sensibile alla questione prospettata dagli Onorevoli interroganti in materia di titoli professionali valutabili nell'ambito delle graduatorie del personale scolastico.

Invero, rientra nell'interesse della collettività che la scuola disponga di personale quanto più preparato e idoneo a svolgere i compiti cui è preposto. Per questo motivo le tabelle di valutazione per il reclutamento dei docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, prendono in considerazione, oltre che i titoli di accesso e l'eventuale anzianità di servizio, anche la documentazione attestante l'avvenuta partecipazione a corsi formativi da parte degli aspiranti docenti, con conseguimento del relativo titolo.

Al riguardo, osservo che i punteggi attribuiti ai suddetti titoli culturali e professionali sono stabiliti con cadenza triennale con uno specifico decreto del MIUR che tiene in debita considerazione, tra l'altro, il quadro dell'offerta formativa di tutti gli atenei della Repubblica, le direttive europee sulla valorizzazione dei titoli professionalizzanti, sulle competenze linguistiche e sulle conoscenze informatiche.

Come è noto, si è già preceduto all'aggiornamento delle graduatorie d'istituto per il triennio 2014/2015 e, in tale occasione, con decreto ministeriale del 15 maggio 2014, sono state approvate le nuove tabelle di attribuzione del punteggio ai titoli culturali e professionali. La successiva revisione avrà luogo allo scadere del triennio.

Per quanto riguarda i controlli sugli enti accreditati e qualificati a rilasciare tali titoli e le modalità di svolgimento dei corsi dagli stessi attivati, la normativa in materia già offre adeguati strumenti che consentono l'accertamento della correttezza delle procedure. Ricordo, in particolare, le indicazioni contenute nella direttiva n. 90 del 1º dicembre 2003, citata dagli interroganti, che prescrive il possesso di rigidi requisiti per i soggetti che richiedono l'accreditamento per lo svolgimento di attività formative riconosciute dal Ministero. Inoltre, gli organi preposti alla compilazione delle graduatorie sono tenuti a verificare attentamente i titoli presentati.

Ciò premesso, ribadisco che il Ministero, nelle sue diverse articolazioni, proseguirà nell'azione di monitoraggio e di vigilanza affinché non si verifichino le situazioni rappresentate nell'atto parlamentare.

5-02953 Manzi: Sull'adeguato svolgimento dell'attività sportiva scolastica extracurriculare e, in particolare, sul regolare svolgimento dei campionati studenteschi di hockey.

TESTO DELLA RISPOSTA

Preliminarmente, preciso che il Ministero ha dato avvio all'attività sportiva per il corrente anno scolastico con le note ministeriali n. 7885 del 3 dicembre 2013 e n. 7888 del 4 dicembre 2013, aventi per oggetto attività di avviamento alla pratica sportiva e Campionati Studenteschi anno scolastico 2013/2014.

Le modalità organizzative delle fasi nazionali ed internazionali dei campionati studenteschi per l'anno scolastico 2013/2014 sono state diffuse con successiva nota n. 824 del 10 febbraio 2014, con la quale è stato comunicato che sarebbero state indette le finali nazionali dei Campionati Studenteschi per quelle discipline per le quali si fossero organizzate le finali regionali dei Campionati stessi in almeno 15 regioni.

Tale criterio, vale a dire quello di organizzare prioritariamente le finali delle discipline sportive che registrino il numero maggiore di partecipanti e la più ampia diffusione sul territorio, è stato dettato dall'esigenza di razionalizzare i costi destinati alle manifestazioni da programmare.

Al fine di garantire la massima diffusione alla pratica sportiva sul territorio, nella predetta nota è stato precisato, comunque, che per le discipline sportive che non avessero raggiunto il parametro fissato di 15 finali regionali, le Federazioni Sportive interessate avrebbero avuto la possibilità di organizzare manifestazioni sportive a carattere promozionale.

Per quanto riguarda, in particolare, l'« Hockey su prato », faccio presente che dal monitoraggio effettuato è emerso che tale disciplina non ha raggiunto il parametro fissato di 15 finali regionali e, pertanto, per il corrente anno scolastico 2013/2014, sebbene se ne riconosca il valore educativo, non è stato possibile indire le finali nazionali dei Campionati Studenteschi di tale disciplina.

Desidero, comunque, far presente che, per quanto concerne il prossimo anno scolastico, è allo studio, in collaborazione con i partner istituzionali del Ministero, una riorganizzazione dell'attività sportiva scolastica che consenta la maggiore partecipazione possibile degli alunni a tutte le discipline sportive, sempre nel rispetto delle risorse economiche a questa dedicate.

5-03012 D'Ottavio: Sull'attribuzione dell'organico docente per l'anno 2014/2015 nelle scuole della regione Piemonte.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per inquadrare appieno la questione rappresentata dall'Onorevole interrogante, è necessario, preliminarmente, precisare che la definizione delle dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola è attualmente regolata dall'articolo 19, comma 7, del decretolegge n. 98 del 2011.

In base a tale disposizione, il contingente dell'organico di diritto per il personale docente non può superare quello stabilito per l'anno scolastico 2011/2012. Pertanto, anche per il prossimo anno 2014/2015 si è provveduto, a livello centrale, alla ripartizione dei posti secondo i parametri indicati dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, considerando le caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e delle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà, nonché delle caratteristiche dell'edilizia scolastica.

Unitamente ai parametri ora citati, l'andamento della popolazione scolastica ha costituito il principale elemento di cui si è tenuto conto per la determinazione degli organici. A tale proposito, è da sottolineare che negli ultimi due anni si è verificato a livello nazionale un aumento progressivo degli iscritti, e ciò con un organico invariato e non suscettibile di incremento, come sopra specificato. Conseguentemente, il Ministero ha proceduto a una redistribuzione dei posti tra le varie regioni, attribuendo un maggior numero di posti a quelle che hanno registrato un maggior numero di alunni rispetto al-

l'anno precedente, recuperati dalle regioni che invece hanno subito un decremento.

Venendo alla situazione specifica delle scuole del Piemonte, sulla base dei dati comunicati al sistema, che evidenziavano un incremento di alunni pari allo 0, 21 per cento, sono stati complessivamente assegnati, per il prossimo anno scolastico, 66 posti in più rispetto al 2013/2014. Il corrispondente Ufficio scolastico regionale ha poi proceduto a ripartire il contingente tra i diversi ordini di scuola e in tale fase, per sopperire a talune esigenze riscontrate nelle scuole secondarie di primo grado, si è dovuto anche utilizzare parte dei posti inizialmente destinati alla scuola secondaria di secondo grado. Ciò ha comportato, in alcune realtà, una ricaduta nella formazione delle classi per quest'ultimo grado di scuola, nonostante la diminuzione delle ore di didattica in conseguenza della messa a regime del riordino della scuola secondaria superiore.

Ciò nonostante, il responsabile del suddetto Ufficio ha comunque assicurato che, se all'inizio delle lezioni dovessero persistere situazioni di criticità in ordine alla composizione delle classi e all'offerta formativa, si procederà ad autorizzarne lo sdoppiamento in modo che l'utenza non dovrà subire disagi e potrà iniziare l'anno scolastico in condizioni adeguate.

Ugualmente, per quanto riguarda gli alunni disabili verranno attivate le necessarie iniziative per assegnare tutto l'organico di sostegno necessario, così come fino ad ora è stato garantito.

5-03014 Costantino: Sui percorsi abilitanti speciali per classe di concorso di strumento musicale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come ricordato dagli Onorevoli interroganti, con il decreto ministeriale n. 375 del 6 giugno 2014 sono stati ammessi a presentare domanda di inclusione con riserva nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, valide per il triennio 2014-2017, gli aspiranti che conseguono il titolo abilitante entro il termine del 31 luglio 2014. Le categorie interessate alla descritta disposizione comprendono, oltre ai docenti che frequentano i percorsi abilitanti speciali, anche gli iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria (sia di vecchio che di nuovo ordinamento), nonché coloro che frequentano i corsi di formazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Il suddetto provvedimento n. 375 fa seguito al precedente decreto ministeriale n. 353 del 22 maggio 2014, con cui sono state dettate le disposizioni per la presentazione delle domande per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto. Tale decreto ha previsto che, con successivi provvedimenti, sarebbero stati disposti modalità e termini per consentire, con cadenza semestrale, l'inserimento in seconda fascia agli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione all'insegnamento oltre il termine del 23 giugno 2014, fissato per l'aggiornamento delle graduatorie, e che agli interessati è immediatamente garantito il diritto di precedenza assoluta al conferimento delle nomine nella fascia di appartenenza.

Mediante l'innovazione sopra descritta si è inteso valorizzare adeguatamente la posizione dei docenti che conseguono l'abilitazione, dando loro la possibilità di spendere nel più breve tempo il titolo acquisito, senza dover attendere il successivo aggiornamento triennale delle graduatorie. Il decreto n. 375 del 6 giugno 2014 ha individuato la prima delle finestre semestrali nella data del 31 luglio 2014, entro la quale vanno a concludersi tanto alcuni corsi abilitanti speciali in precedenza attivati, quanto la sessione estiva per i laureandi in scienza della formazione primaria.

Lo stesso decreto, inoltre, ha stabilito che l'inclusione con riserva nella seconda fascia delle graduatorie andava richiesta dagli aspiranti entro il medesimo termine del 23 giugno 2014, già previsto dal decreto n. 353 per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie. In questo modo si è consentito ai docenti di avvalersi dell'abilitazione conseguita successivamente al 23 giugno e, nel contempo, si sono evitati alle scuole aggravi istruttori che uno slittamento del termine avrebbe comportato, in relazione alle operazioni connesse all'avvio del prossimo anno scolastico 2014/2015.

Per quanto riguarda la posizione di coloro che conseguiranno l'abilitazione successivamente al 31 luglio, faccio presente che l'articolo 6 del citato decreto n. 375 conferma il diritto in favore degli stessi alla precedenza assoluta nell'ambito della fascia di appartenenza, come già previsto dall'articolo 14 del decreto n. 353. Quest'ultimo contempla, come sopra specificato, la possibilità di future riaperture con cadenza semestrale, e non una tantum, finalizzate all'inclusione nella seconda fascia. Pertanto, entro la fine del 2014 è previsto un successivo provvedimento che consentirà di far valere il titolo abilitante conseguito.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

	SEDE	CONS	ULTI	VA:
--	------	------	------	-----

D.L. 90/2014 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	113
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	117
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle)	120
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03232 Arlotti: Iniziative per favorire la realizzazione del progetto di ampliamento autostradale nel tratto da Rimini Nord a Cattolica	114
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	125
5-03233 Segoni: Chiarimenti in merito all'affidamento alla società SAT della realizzazione del completamento dell'autostrada tirrenica	114
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	126
INTERROGAZIONI:	
5-01999 Agostinelli: Sulla realizzazione dell'uscita ovest del porto di Ancona	115
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	128
5-02579 Iannuzzi: Sulla realizzazione della tratta napoletana dell'autostrada A3, Salerno-Pompei-Napoli	115
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	130
5-03202 Gasparini: Sull'esenzione del Telepass per i veicoli adibiti al soccorso	116
ALLECATO 7 (Testo della rienosta)	122

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

D.L. 90/2014 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio scorso.

Raffaella MARIANI (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), che illustra brevemente.

Ermete REALACCI, presidente, avverte che è stata presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle una proposta di parere alternativa (vedi allegato 2), che verrà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere presentata dal relatore.

Serena PELLEGRINO (SEL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento 5 stelle.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture Umberto Del Basso de Caro.

La seduta comincia alle 14.20.

Ermete REALACCI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03232 Arlotti: Iniziative per favorire la realizzazione del progetto di ampliamento autostradale nel tratto da Rimini Nord a Cattolica.

Tiziano ARLOTTI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Tiziano ARLOTTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della puntuale risposta resa dal sottosegretario Del Basso de Caro, la cui esaustività testimonia l'impegno e l'interesse del Governo nel risolvere la problematica illustrata. Prende atto, quindi, delle rassicurazioni fornite in merito alla totale copertura finanziaria degli interventi previsti dal progetto, nonché dell'impegno a giungere, entro il mese di settembre, all'approvazione del progetto definitivo delle opere in questione.

5-03233 Segoni: Chiarimenti in merito all'affidamento alla società SAT della realizzazione del completamento dell'autostrada tirrenica.

Samuele SEGONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Samuele SEGONI (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, dalla quale, a suo avviso, emergerebbe come il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia a cuore la tutela di interessi economici e di gruppi di potere ben radicati, anziché l'interesse generale. Precisa, infatti, che il crollo della domanda di trasporto, di cui dà atto la stessa risposta, sia la testimonianza dell'inutilità delle opere che interesseranno gli assi autostradali oggetto del suo atto di sindacato ispettivo, come peraltro è stato più volte segnalato da numerosi rappresentanti di enti locali coinvolti, nonché da associazioni e comitati di cittadini. Ribadisce, quindi, l'assoluta inopportunità della realizzazione dell'opera, con la quale si « regalerebbe », fino al 2046, una cospicua tratta di una delle più importanti arterie stradali pubbliche ad una società privata, che si accinge a imporre sulla stessa pedaggi forzosi, non essendo state previste idonee strade parallele o complanari alternative, a percorrenza gratuita.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso de Caro.

La seduta comincia alle 14.35.

5-01999 Agostinelli: Sulla realizzazione dell'uscita ovest del porto di Ancona.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Donatella AGOSTINELLI (M5S), replicando all'interrogazione in titolo, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, con la quale puntualmente si ripercorre l'iter che ha condotto alla firma della Convenzione per la realizzazione dell'uscita Ovest del porto di Ancona. Rileva, quindi, che, essendo l'atto di sindacato ispettivo risalente al mese di gennaio 2014, ad alcuni dei quesiti ivi formulati si è già de facto fornita una risposta, con riferimento, in particolare, all'avvenuta sottoscrizione della Convenzione di concessione tra la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali (SVCA) e la Società di progetto Passante Dorico Spa.

Chiede al Governo, quindi, di conoscere le criticità, inerenti al testo della Convenzione, sollevate dal Ministero dell'economia e delle finanze, che giustificherebbero la mancata definizione del decreto interministeriale di approvazione della medesima Convenzione, in merito alla quale chiede chiarimenti relativamente a un aggiornamento eventuale Esprime, infine, perplessità in merito alla clausola 9-bis della Convenzione, che potrebbe produrre l'esborso di ingenti somme a carico della finanza pubblica.

5-02579 Iannuzzi: Sulla realizzazione della tratta napoletana dell'autostrada A3, Salerno-Pompei-Napoli.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Tino IANNUZZI (PD), ringrazia il sottosegretario Del Basso de Caro per l'articolata risposta. Prende atto, alla luce della risposta del Ministero, che i lavori lungo l'asse autostradale Napoli-Pompei-Salerno. così rilevante e strategico, sono finalmente giunti a una percentuale di esecuzione pari al 90 per cento dell'intero tracciato, dopo tanti e troppi rinvii e ritardi. Tuttavia ancora oggi l'opera non è integralmente completata, benché siano trascorsi tanti anni dall'inizio dei lavori. Difatti rimangono ancora da eseguire i lavori per consentire l'esercizio della predetta tratta autostradale sull'usura e non già, come ancora oggi accade, su binder con aderenza limitata e con irregolarità superficiali che impediscono il superamento degli attuali limiti di velocità a 60 chilometri per diversi tratti fra Scafati-Pompei-San Giorgio a Cremano, benché essi siano da tempo sostanzialmente ultimati e con tre corsie percorribili. Inoltre debbono ancora essere rimosse due « strozzature » nel comune di Torre del Greco. Sottolinea come finalmente e una volta per tutte il progetto di ammodernamento e messa in sicurezza dell'Autostrada deve essere portato a integrale completamento nel più breve tempo, soprattutto per quanto attiene allo strato di usura sull'intero tracciato. Rileva come occorra concludere rapidamente la gara pubblica per la individuazione del nuovo concessionario, visto che la precedente concessione con SAM è scaduta fin dal 31 dicembre 2012 e che fino ad oggi il procedimento per la nuova concessione è appena alla fase iniziale. Reputa ingiustificato e inammissibile questo ritardo così pesante. Infine ritiene necessario che il Ministero accerti ogni eventuale responsabilità in ordine al ritardo così grave e prolungato nello svolgimento e nella conclusione dei lavori. Invita, pertanto, il Governo ad accertare, secondo quanto affermato nella odierna risposta del sottosegretario « se i continui ritardi che hanno determinato il ripetuto slittamento delle date di ultimazione dei lavori siano conseguenti anche a responsabilità della società concessionaria». Questo accertamento completo e tempestivo è indispensabile a seguito dei pregiudizi e dei disagi così forti e prolungati arrecati agli utenti, che hanno giustamente lamentato, anche minacciando il ricorso ad ipotesi di class action, il livello elevato dei pedaggi a fronte di una situazione della autostrada di assoluta inadeguatezza e fonte di pesantissimi disfunzioni per i cittadini e per le comunità interessate. Avverte che continuerà ad incalzare il Ministero con nuove iniziative parlamentari ed in sede istituzionale sino al completamento della intera opera.

5-03202 Gasparini: Sull'esenzione del Telepass per i veicoli adibiti al soccorso.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della puntuale e tempestiva risposta resa dal rappresentante del Governo alla sua interrogazione, che prende le mosse da numerose iniziative sostenute da associazioni di volontariato diffuse su tutto il territorio nazionale. Esprime soddisfazione, altresì, per l'impegno del Governo a individuare un'idonea soluzione alla problematica prospettata, al fine di evitare possibili abusi che si potrebbero tradurre in un danno economico per le società che gestiscono l'autostrada.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

La seduta termina alle 14.45.

D.L. 90/2014 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2486 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 90/2014, recante « Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari »;

considerato preliminarmente che:

non è ulteriormente rinviabile una revisione complessiva e organica della normativa di riferimento degli appalti e dei contratti pubblici in Italia al fine di introdurre, da una parte, la necessaria semplificazione e flessibilità delle procedure e, dall'altra, un sistema di controlli chiaro ed efficace allo scopo di prevenire e fronteggiare adeguatamente i fenomeni corruttivi e gli illeciti;

il miglioramento della qualità della spesa pubblica, di cui la spesa per contratti ed acquisti rappresenta una parte consistente, non può prescindere dalla definizione di procedure degli appalti che garantiscano efficacia, trasparenza e concorrenza nel rispetto delle normative europee;

il decreto-legge n. 90/2014 rappresenta un primo passo importante nella direzione di una sostanziale revisione delle regole del settore degli appalti pubblici, che precede la riforma organica e complessiva della disciplina in materia di contratti pubblici, che dovrà essere discussa in occasione del recepimento delle nuove direttive in materia di appalti pubblici e concessioni; diventa improcrastinabile una specifica delega al Governo ad emanare un testo unico di riordino delle disposizioni in materia di lavori pubblici, procedendo al contempo al recepimento delle nuove direttive europee, garantendo in ogni caso, nell'attuazione della delega, il pieno coinvolgimento delle Camere, anche attraverso la previsione del « doppio parere parlamentare » ed il superamento dell'attuale abnorme *corpus* normativo;

valutati i commi 5 e 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiamato all'articolo 13 del presente provvedimento, che disciplinano gli incentivi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, stabilendo modalità di riparto - tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, gli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori - di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e prevedendo il riparto del 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto:

ritenuto che andrebbe riconsiderata la disciplina applicabile alla concessione di incentivi, stabilendone l'attribuzione all'efficienza dell'*iter* procedurale in relazione soprattutto al compimento dell'opera nei tempi e nei costi previsti; osservato che:

in riferimento al significativo riordino della governance del settore degli appalti che ha visto la soppressione della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e il trasferimento dei compiti e delle funzioni di AVCP all'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) appare opportuno prevedere l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sul DPCM contenente il piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), che dovrà essere presentato entro il 31 dicembre 2014 al Presidente del Consiglio dei Ministri e che contemplerà, tra l'altro, il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici all'A.N.A.C;

l'introduzione di un termine preciso entro il quale ciascuna prefettura dovrà procedere all'istituzione di un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori (cosiddetti white list) è indispensabile al fine di assicurare una reale efficacia alle nuove disposizioni;

appare, altresì, opportuno introdurre un termine alla durata dell'Unità operativa speciale per Expo 2015, di cui deve avvalersi il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

esaminato l'articolo 32 che prevede – in relazione a imprese aggiudicatarie di appalti pubblici indagate per delitti contro la pubblica amministrazione nella cui attività si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite – che il Presidente dell'ANAC possa proporre al Prefetto competente o di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea oppure di imporre all'impresa di rinnovare gli organi sociali;

valutato positivamente in tale articolo l'obiettivo del perseguimento dell'interesse pubblico ad una corretta gestione delle risorse finalizzate alla realizzazione di

opere pubbliche senza consentire l'indebito arricchimento di soggetti che abbiano ottenuto illecitamente tali opere;

ritenuto che però la previsione della rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto potrebbe creare difficoltà applicative in presenza di piccole medie imprese caratterizzate da limitate strutture societarie;

considerato che, al fine di evitare un eccessivo appesantimento dell'attività delle stazioni appaltanti e della Autorità Nazionale Anticorruzione con la trasmissione alla stessa di tutte le varianti in corso d'opera, andrebbe limitato il campo di applicazione dell'obbligo di trasmissione esclusivamente agli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, in quanto a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, e alle varianti di maggiore importo;

rilevato che l'articolo 39 introduce rilevanti modifiche alla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici rimesse alla discrezionalità delle stazioni appaltanti e che sarebbe opportuno, per un verso, chiarire l'ambito di applicazione della disposizione con riguardo alle tipologie di « irregolarità essenziali » delle dichiarazioni sostitutive, che obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di sanzioni pecuniarie e consentono la successiva integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni medesime e, per l'altro, specificare che la sanzione pecuniaria è dovuta solo dal concorrente che intende procedere alla medesima regolarizzazione,

rilevata l'opportunità di introdurre una misura di semplificazione delle procedure di gara, considerato che la normativa vigente rimette alla libera scelta delle amministrazioni la possibilità di consentire ai concorrenti l'accesso libero, diretto e completo, con modalità elettronica, alla documentazione, anche progettuale, relativa alla gara, anche in considerazione delle nuove direttive europee in materia di appalti che si muovono nella direzione della pubblicazione on line dei documenti di gara,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 13, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la ripartizione, in qualità di incentivo all'efficienza - tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, gli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori di una somma non superiore all'1 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, subordinatamente al compimento dell'opera nei tempi contrattualmente previsti, nei limiti delle somme previste dal contratto senza sovrapprezzi o varianti in corso d'opera e in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, nonché in rapporto alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere e comunque non superando il 50 per cento dell'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo per ciascun dipendente;
- b) al comma 4 dell'articolo 19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il piano per il riordino dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che deve essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia previamente sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
- c) all'articolo 29, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre un termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per l'istituzione presso ogni prefettura di un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- d) all'articolo 30, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre un termine alla durata dell'Unità operativa speciale per Expo 2015;
- *e)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 32,

disposizioni specifiche per la sostituzione di organi societari in caso di piccole medie imprese;

- f) all'articolo 37, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre l'obbligo per le stazioni appaltanti di trasmettere all'Autorità Nazionale Anticorruzione le varianti limitatamente a quelle il cui importo sia eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, limitando in ogni caso l'ambito di operatività della nuova norma ai soli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, comunicando invece le varianti relative agli appalti inferiori alla predetta soglia comunitaria alle sezioni regionali dell'Osservatorio per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC anche prevedendo verifiche a campione;
- g) all'articolo 39, valuti la Commissione di merito l'opportuno di chiarire l'ambito applicativo della disposizione laddove si fa riferimento ai casi di irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive presentate, che determinano il versamento alla stazione appaltante di una sanzione pecuniaria e la possibilità di rendere, integrare o regolarizzare le medesime dichiarazioni da parte del concorrente che vi ha dato causa: al medesimo articolo 39. valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le predette sanzioni siano dovute solo nel caso in cui il soggetto interessato decida di regolarizzare le dichiarazioni;

h) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel decreto-legge una disposizione che inserisca nel decreto legislativo n. 163 del 2006 l'obbligo per le stazioni appaltanti di fornire, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, in modo da introdurre un alleggerimento procedurale, sia sotto il profilo dell'abbreviazione dei tempi per la predisposizione delle offerte, sia sotto il profilo degli oneri economici gravanti sulle imprese

D.L. 90/2014 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La VIII Commissione,

premesso che:

il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante « Misure urgenti per le semplificazioni e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari », presenta profili di incompatibilità con diverse norme costituzionali e, in particolare, presenta ancora una volta contenuti non omogenei, in quanto accosta le materie più disparate alla efficienza degli uffici giudiziari; lo stesso titolo non appare in alcun modo esaustivo né chiarificatore rispetto alla eterogeneità dei temi che il decreto in realtà abbraccia;

per quanto riguarda le parti di competenza della Commissione VIII:

l'articolo 19 sopprime l'Autorità istituita dal Codice degli appalti con l'obiettivo di vigilare sugli appalti pubblici; le competenze dell'Autorità erano ampie e dettagliate e la « mission » dell'organismo era quella di garantire la trasparenza e la correttezza negli appalti e di impedire e prevenire distorsioni, irregolarità e fenomeni di corruzione, con l'attribuzione di poteri sanzionatori e ispettivi per agevolarne il compito ed accelerare le procedure di controllo;

la notevole quantità di illeciti nell'affidamento dei lavori pubblici ha messo in dubbio l'efficacia dell'organismo di controllo e il Governo ha ritenuto di sopprimerlo e trasferire le funzioni all'Autorità Anticorruzione; un'operazione che avverrà non prima della fine del 2014, quando verrà presentato un apposito piano di riordino, e che comporterà il trasferimento di tutta la struttura nella sfera organizzativa dell'ANAC, con la previsione di risparmi derivanti dalla riduzione degli stipendi del personale dipendente, dirigenti compresi, e dalla riduzione delle spese di funzionamento;

indubbiamente la norma consente di razionalizzare il sistema dei controlli ed evita il rischio di un'inutile duplicazione di funzioni; appare opportuno sottolineare che, per quanto concerne la sua efficacia, molto dipende dalla volontà e dalla capacità di far funzionare la struttura; uno strumento c'è – ma c'era anche prima – ed è necessario che si renda pienamente operativo;

al di là della straordinaria importanza del ruolo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, sarebbe particolarmente utile la costruzione di una sinergia tra l'organo di controllo sulla legalità e lo stesso legislatore (attraverso le Commissioni parlamentari) in modo da individuare le lacune delle leggi, grazie alle quali diventa più agevole alterare o manipolare le procedure di affidamento di lavori pubblici e forniture, con conseguenze particolarmente negativi per il soggetto pubblico (e quindi per la collettività), sia per quanto riguarda la possibile lievitazione dei costi, sia per quanto riguarda la qualità delle opere realizzate;

l'articolo 29 interviene sul regime delle cosiddette *white list* delle aziende che hanno a che fare con la pubblica amministrazione; nello specifico viene novellato il comma 52 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 (recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), la cui versione originaria imponeva solo la creazione delle white list, lasciando alle pubbliche amministrazioni la possibilità di utilizzarle; con la norma in esame le stazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire la documentazione antimafia; la norma sembra orientata a dare maggiore incisività a uno strumento già esistente; anche in questo caso sarà indispensabile la volontà politica di rendere davvero efficace questo strumento;

sarebbe utile una modifica dell'articolo 29 che renda esplicita l'esigenza prioritaria di garantire la piena legalità delle procedure e delle scelte delle imprese alle quali affidare lavori pubblici; un'esigenza che deve prevalere in modo chiaro rispetto alla – pur comprensibile – necessità di ultimare l'opera; in assenza delle garanzie e dei requisiti necessari verrebbero meno le condizioni per mantenere in essere contratti « dubbi » e non avrebbe senso consentire deroghe di alcun tipo;

con l'articolo 30 viene affidato al Presidente dell'ANAC - che si potrà avvalere di un'apposita unità operativa - il compito di indagare sulla regolarità e sulla trasparenza delle procedure utilizzate per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere connesse ad EXPO 2015; la norma stabilisce che il Presidente dell'ANAC (anche in virtù di quanto disposto dall'articolo 19) svolge sostanzialmente le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, con esplicito riferimento all'attribuzione di poteri ispettivi ed alla verifica «in via preventiva » della legittimità degli atti procedimentali; appare difficile che vi possano essere molti atti da valutare « in via preventiva » e sarebbe più opportuna un'azione di controllo ex post delle procedure seguite;

il testo dell'articolo 30 andrebbe modificato in modo da introdurre la previsione di una valutazione attenta e approfondita sulla maggior parte dei lavori dell'EXPO, non limitandosi ai controlli *ex ante*, ma estendendo l'azione di controllo anche alle procedure già avviate o concluse;

giova sottolineare che uno degli strumenti fondamentali dell'attività dell'ANAC è la Banca dati istituita ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che sembra attualmente priva dei regolamenti attuativi; appare necessario che il Governo si attivi immediatamente per renderla immediatamente operativa;

l'articolo 32 stabilisce che, in caso di procedimento giudiziario per reati di corruzione e concussione che veda implicata un'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico, il Presidente dell'ANAC possa proporre al prefetto la sostituzione degli organi sociali dell'impresa, ovvero, in caso di inottemperanza dell'impresa, assumere la gestione straordinaria dell'impresa medesima, per il periodo necessario all'esecuzione del contratto; la norma sembra rispondere più all'esigenza di arrivare comunque alla conclusione dell'opera, che alla effettiva garanzia di legalità nelle procedure; il dubbio è che le misure previste dall'articolo in esame possano essere insufficienti a prevenire irregolarità e anomalie;

la soluzione individuata all'articolo 32 sembra decisamente blanda rispetto alla gravità dei reati per i quali procede l'autorità giudiziaria (si tratta dei più significativi delitti contro la pubblica amministrazione: corruzione, concussione, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti, eccetera) e non è detto che il rischio della rinnovazione degli organi sociali o della gestione straordinaria (e temporanea) dell'impresa possa rappresentare un elemento di particolare deterrenza; appare necessaria una modifica del testo al fine di impedire che chi è accusato di avere illecitamente ottenuto una qualsivoglia forma di collaborazione con la pubblica amministrazione possa trarne alcun vantaggio, prevedendo l'immediata risoluzione del contratto d'appalto;

l'articolo 33 concede alla Società EXPO 2015 la possibilità di chiedere il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato sulla proposta di transazione in merito a controversie insorte sull'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; non è affatto chiaro quale sia il vantaggio di concedere ad un soggetto privato la facoltà di avvalersi dell'organo di consulenza legale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;

l'articolo 34 autorizza eventuali nuovi incarichi per Expo 2015, dei quali non è chiara l'esigenza; appare in ogni caso ragionevole che i compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 e per i nuovi incarichi siano a carico della contabilità speciale, senza comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

l'articolo 35 vieta alle amministrazioni pubbliche la possibilità di porre in essere qualsivoglia operazione economica o finanziaria con soggetti, dei quali sia difficile comprendere il reale assetto societario, al fine di evitare che legislazioni permissive di alcuni Stati consentano di occultare situazioni di possibile illegalità;

l'obiettivo dell'articolo 36 è quello di attuare il monitoraggio e tracciamento finanziario dei pagamenti dei contratti tra le pubbliche amministrazioni e soggetti privati che abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture ed insediamenti strategici, secondo le modalità e le procedure di cui alla delibera CIPE n. 45 del 2011, che fa riferimento alla sperimentazione del modello di monitoraggio finanziario (e, in particolare, ad alcune specifiche attività sperimentali) in attuazione del Progetto Capaci (acronimo di Creation of Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts), elaborato dal C.C.A.S.G.O. (Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito presso il Ministero dell'interno) e presentato alla Commissione Europea, Direzione Generale Home Affair, nell'ambito della procedura europea per selezionare i progetti inerenti la sicurezza degli appalti pubblici; l'apprezzabile intento è quello di prevenire e combattere l'infiltrazione delle organizzazioni criminali nel settore degli appalti pubblici;

l'articolo 37 stabilisce che le varianti in corso d'opera (disciplinate dall'articolo 132 del Codice degli Appalti) debbano essere trasmesse all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante; le varianti debbono essere giustificate dalla presenza di giustificati motivi (il cui elenco tassativo è riportato nel citato articolo 132 del Codice degli appalti); la norma ha l'obiettivo di portare all'attenzione dell'ANAC tutte le situazioni in cui possono annidarsi situazioni di rischio di irregolarità;

l'articolo 39 modifica gli articoli 38 e 46 del Testo Unico sugli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006); l'obiettivo è quello di rendere più severe le procedure di verifica della regolarità documentale dei soggetti che partecipano alle gare, anche attraverso l'applicazione di precise sanzioni (quantificate in un valore compreso tra l'uno per mille e l'uno per cento del valore della gara e con un tetto di 50mila euro) per le irregolarità essenziali rilevate; in caso di mancato adempimento delle prescrizioni della stazione appaltante è prevista anche l'esclusione dalla gara; per come è scritta la norma, non cambiando il soggetto preposto al controllo, c'è il rischio che in alcuni casi non scatti il meccanismo sanzionatorio e che le irregolarità riscontrate (sempre che lo siano) possano essere giudicate « non essenziali »; inoltre non appare condivisibile il continuo susseguirsi di norme modificative del Codice degli appalti, con il risultato di indebolire la conoscibilità del quadro normativo e la certezza del diritto, soprattutto in vista dell'annunciata modifica strutturale del Codice:

il provvedimento contiene inoltre norme che riguardano l'accelerazione dei giudizi relativi agli appalti pubblici, con il ragionevole obiettivo di ridurre tempi e snellire procedimenti, a cui però si accompagnano ulteriori norme finalizzate al « contrasto all'abuso del processo », sulle quali appare opportuno esprimere qualche rilievo:

già nel recente passato - con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) - era stato notevolmente accresciuto il contributo unificato, ossia la tassa che il cittadino deve pagare solo per poter accedere al « servizio giustizia », in un particolare settore dell'ordinamento giuridico, quello degli appalti pubblici; era stato, inoltre, previsto un aumento generalizzato del contributo unificato per i giudizi di impugnazione; da ultimo era stata introdotta una norma punitiva che, in caso di rigetto dell'impugnazione (anche incidentale), costringe la parte ricorrente al pagamento di un'ulteriore somma di denaro pari a quella già corrisposta per la proposizione dell'impugnazione; l'obiettivo di ridurre il carico delle pendenze rischia di ledere il diritto alla giustizia sancito dall'articolo 24 della Costituzione, perché si subordina l'utilizzo di uno strumento essenziale di difesa in giudizio alla capacità economica del controinteressato;

inoltre si rileva la volontà deterrente da parte dello Stato che di fatto, aumentando in modo abnorme il contributo unificato e introducendo penali per i ricorsi al giudice amministrativo, impedisce non solo la proposizione dei ricorsi in funzione di prezioso e ormai unico controllo successivo di legittimità degli atti amministrativi, ma anche la proposizione dei ricorsi da parte delle associazioni o.n.l.u.s. di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/86, a tutela di interessi diffusi quali il diritto al paesaggio e all'ambiente, di cui all'articolo 9, secondo comma, della Costituzione;

in una necessaria comparazione con gli *standard* comunitari, da una sommaria ricerca condotta in relazione agli importi del contributo unificato negli altri Paesi europei, si è sorprendentemente potuto appurare che: in Svezia e Finlandia vige l'esenzione; in Irlanda, il contributo va dalla esenzione ad un massimo di 125

euro; in Estonia, è pari ad euro 16; in Bulgaria il contributo unificato è compreso tra 5 e 25 euro; sia in Slovacchia che in Ungheria, il contributo è di euro 66; nella Repubblica Ceca, è pari ad euro 76; in Belgio, il contributo unificato è di euro 82 per il giudizio di primo grado e di euro 175 per il giudizio di appello; in Austria, il contributo è di euro 180; in Gran Bretagna, il contributo è di 180 sterline; nei Paesi Bassi, è previsto un contributo di euro 150 per le persone fisiche e di euro 300 per le persone giuridiche; in Germania, infine, è previsto un contributo unificato rapportato progressivamente al valore del contratto, quest'ultimo calcolato in relazione all'utile presunto, pari al 5 per cento del valore effettivo del contratto;

si sta affermando, di fatto, una violazione del diritto di accesso agli organi di giustizia, combinata con la surrettizia (ma incontrovertibile) violazione del diritto a un ricorso effettivo (si tratta degli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo); a quest'ultimo proposito risulta evidente che i pesantissimi oneri economici che il ricorrente deve assumersi solo per domandare tutela giudiziaria, specie nella materia degli appalti, sono potenzialmente lesivi del diritto all'effettività del mezzo di impugnativa che deve poter essere in grado di far valere le ragioni di chi sia leso, come, ad esempio, dallo svolgimento di gare pubbliche caratterizzate da poca trasparenza e/o da scarsa parità di trattamento tra i concorrenti;

si sottolinea, inoltre, che per quanto riguarda il contenzioso amministrativo e solo con riferimento alla materia degli appalti pubblici il contributo unificato è stato via via aumentato fino a rendere sostanzialmente inaccessibile la proposizione di un ricorso amministrativo in tema di appalti pubblici;

l'intento è chiaro e facilmente intuibile: rendere il processo amministrativo antieconomico e, specie con riguardo alla materia degli appalti pubblici, inaccessibile anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, nonostante dispongano di mezzi economici limitatissimi, si battono per la tutela degli interessi diffusi, quali il paesaggio e l'ambiente, spesso ingiustamente compressi mediante opere pubbliche di dubbia utilità e trasparenza, come confermato dalle recenti cronache;

la nostra Carta costituzionale e i Trattati istitutivi dell'Unione europea vietano di imporre filtri economici gravosi all'accesso alla giustizia. Il processo in materia di appalti, in particolare, è gravosissimo per le imprese che chiedono legalità e trasparenza alle pubbliche amministrazioni;

in particolare per le controversie in materia di appalti pubblici gli elevati importi del contributo unificato incidono in modo decisivo ed intollerabile:

- a) sul diritto di agire in giudizio, cioè sulla libertà di scelta di ricorrere al giudice amministrativo, da parte di tutti gli operatori economici interessati al mercato dei contratti pubblici, che intendano chiedere l'annullamento di un provvedimento illegittimo;
- *b)* sulle strategie processuali dei difensori, che saranno oltretutto condizionate anche dalla discriminazione tra operatori economici « ricchi », per i quali resta

comunque conveniente accettare l'alea della tassazione elevata a fronte della prospettiva di ottenere un rilevante beneficio economico, all'esito eventualmente favorevole del giudizio, rispetto ad operatori economici modesti, per appalti non particolarmente lucrativi, per i quali potrebbe rivelarsi non affatto conveniente anticipare le anzidette somme così sproporzionate al valore (effettivo) dell'appalto;

- c) sulla pienezza ed effettività del controllo giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione e sull'osservanza dello stesso principio costituzionale di buon andamento, al quale si ricollega strumentalmente il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (ex articoli 24 e 113 Cost.; articolo 1 del codice del processo amministrativo; articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; articoli 6 e 13 della Convenzione CEDU) e non solo apparente;
- d) l'imposizione del pagamento di uno specifico contributo unificato per l'accesso alla giustizia amministrativa, in misura generalmente elevata ma, addirittura, spropositata nella particolare materia degli appalti pubblici, sembra confliggere con i principi di livello comunitario,

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

5-03232 Arlotti: Iniziative per favorire la realizzazione del progetto di ampliamento autostradale nel tratto da Rimini Nord a Cattolica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per rispondere ai quesiti posti dall'Onorevole Interrogante, sono state acquisite precise informazioni dalla competente Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali presso il MIT.

Il progetto di ampliamento alla terza corsia sull'autostrada A14 prevede la destinazione dei tratti autostradali dismessi per la realizzazione della Variante alla S.S. 16 Adriatica, in corso di progettazione da parte della società ANAS.

La disponibilità del sedime di tali tratti e le necessità del territorio di vedere anticipate alcune opere lungo il tracciato della futura Variante alla S.S. 16 Adriatica, hanno portato alla condivisione, nel corso di una riunione tenutasi presso la regione Emilia Romagna il 13 febbraio 2013 con il MIT e la provincia di Rimini, dei seguenti punti:

ricomprensione delle opere richieste in un Progetto di completamento, con l'obiettivo di cedere immediatamente i tratti di A14 dismessi a seguito della realizzazione delle opere della terza corsia;

redazione di detto Progetto a cura e spese di Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI);

finanziamento delle suddette opere di completamento con un capitolo di spesa nelle somme a disposizione del quadro economico del Lotto 1B, in cui far convergere i risparmi di spesa del lotto stesso;

sottoposizione di detto Progetto all'approvazione della Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, secondo le modalità previste nella Convenzione Unica con Autostrade per l'Italia. Il progetto definitivo per la validazione tecnica consegnato ad ASPI comportava una spesa complessiva di circa 21 milioni di euro, aggiornato a 23 milioni lordi a seguito di ulteriori approfondimenti sulla stima degli espropri.

Nel maggio 2013 la citata Struttura ha disposto l'introduzione, nelle somme a disposizione del Lotto 1B, della voce Progetto di Completamento del lotto 1. In particolare, la suddetta nota dispone che ASPI proceda alla realizzazione della progettazione delle opere così come concordato nel corso dell'incontro del 13 febbraio 2013. L'intervento dovrà essere inserito nel quadro economico di cui al lotto 1B tra le Somme a Disposizione.

Lo scorso 11 giugno ASPI ha quindi presentato un estratto del progetto definitivo del cosiddetto progetto di completamento delle opere accessorie alla terza corsia della A14 tratto Rimini Nord - Cattolica - Interventi sulla S.S. 16 Adriatica. Poiché l'intervento, di un valore pari a 23 milioni di euro, trova parziale copertura finanziaria nelle somme residue per il lotto 1A dell'ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A14, l'importo residuo dell'intervento, pari a circa 17 milioni di euro, troverà copertura nelle somme residuali dei lavori in corso di ampliamento alla terza corsia, ovvero nelle somme previste alla voce Altri Investimenti della vigente Convenzione.

Informo, da ultimo, che la competente Struttura, lo scorso 11 luglio, ha richiesto alla citata Società l'invio del progetto definitivo completo di tutti gli elaborati, così da poter predisporre la relativa istruttoria e procedere all'approvazione entro il mese di settembre di questo anno.

5-03233 Segoni: Chiarimenti in merito all'affidamento alla società SAT della realizzazione del completamento dell'autostrada tirrenica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto dagli Onorevoli Interroganti è utile ricordare che con il « decreto del fare » (n. 69 del 2013 e relativa legge di conversione), il Governo e il Parlamento sono già intervenuti per assicurare una quota di contributo pubblico destinato al completamento di alcuni interventi, e precisamente:

l'asse autostradale Tangenziale Esterna Est di Milano;

l'asse autostradale Pedemontana Veneta.

Al primo intervento il richiamato provvedimento legislativo ha assicurato 330 milioni di euro, al secondo 370 milioni.

In questi due casi le motivazioni che hanno portato il Governo ad una simile decisione sono state:

il cambiamento delle condizioni finanziarie iniziali;

il crollo della domanda di trasporto lungo tali assi.

La SAT, nello scorso mese di febbraio, ha avanzato richiesta di contributo pubblico mettendo in evidenza che, alla luce del decreto interministeriale n. 490 del 31 dicembre 2013, il quale fissava l'incremento tariffario autorizzato per tale asse nel periodo 2014-2019 e visto il crollo della domanda di trasporto nonché delle mutate condizioni finanziarie e del servizio del debito, l'intero Piano Economico Finanziario diventava non più bancabile. In tale stato di cose, l'assenza di un contributo pubblico avrebbe reso impossibile il completamento di un inter-

vento strategico non solo per le due regioni attraversate, Toscana e Lazio, ma per l'intero sistema Paese che vede nel Corridoio tirrenico uno degli assi portanti nei collegamenti Nord-Sud-Nord del Paese.

Alla SAT è stato quindi chiesto di simulare le soglie minime di contributo pubblico che, come nel caso richiamato dei due assi autostradali ubicati in Lombardia ed in Veneto, potevano rendere bancabile l'intervento e assicurare così la realizzazione di un'opera che vede un coinvolgimento privato di 2 miliardi di euro e un subentro quasi nullo alla fine dell'arco temporale della concessione.

Detta società, a seguito di alcune simulazioni, ha indicato una esigenza finanziaria pubblica minima pari a 270 milioni di euro.

Dalla documentazione prodotta si evince che le esigenze finanziarie aggiuntive trovano motivazione sia nel forte ridimensionamento della domanda di traffico, sia nella particolare natura del tracciato; infatti, l'asse autostradale tirrenico trova nel pendolarismo locale un ulteriore vincolo nel recupero degli investimenti tramite pedaggio. In proposito, evidenzio che nei Piani Economici e Finanziari è stata prevista una particolare forma di esenzione del traffico pendolare a carico degli oneri concessori.

Ritengo utile precisare che l'obiettivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Governo tutto è quello di realizzare gli interventi strategici cercando di superare tutte le criticità, ed evitando in tal modo che le crisi economico-finanziarie generate nel tempo possano annullare gli effetti benefici che determinati interventi generano sulla collettività, sul territorio e sulla crescita del Paese.

Quanto alla proposta degli Onorevoli Interroganti circa la possibilità di mettere in sicurezza l'attuale asse stradale, concludo precisando che il costo di tale intervento risulterebbe pari a circa 2 miliardi di euro e tale importo graverebbe integralmente sullo Stato e quindi sui contribuenti.

Preciso infine che il canone annuo che la Società SAT dovrà versare al Concedente è del 4 per cento e non del 2 per cento: tale canone andrà versato sull'intero asse autostradale e nessuna tratta verrà concessa in uso gratuito.

5-01999 Agostinelli: Sulla realizzazione dell'uscita ovest del porto di Ancona.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta ai quesiti posti dagli Onorevoli Interroganti, ritengo utile ripercorrere l'*iter* che ha portato alla firma della Convenzione per la realizzazione dell'uscita Ovest del porto di Ancona.

La società ANAS, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 126 del 4 luglio 2007, ha reso noto di voler affidare in concessione, ai sensi degli articoli 152 e seguenti e dell'articolo 175 del decreto legislativo n. 163 del 2006, le attività di progettazione, realizzazione e successiva gestione del collegamento viario tra il Porto di Ancona, la A14 e la S.S. 16.

Al fine di presentare una proposta di *project financing*, è stato costituito tra le società Impregilo S.p.A., Astaldi S.p.A., Pizzarotti S.p.A. e Itinera S.p.A. un raggruppamento temporaneo di imprese che, in qualità di Promotore – ai sensi dell'articolo 153 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 – ha presentato all'ANAS una proposta per il suddetto affidamento.

In data 23 aprile 2008, il Consiglio di Amministrazione di ANAS ha dichiarato di pubblico interesse, ai sensi del successivo articolo 154, la suddetta proposta presentata dall'ATI e, in data 13 maggio 2010, il CIPE con Delibera n. 34 del 2010, pubblicata il 26 novembre 2010, ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto preliminare e valutata favorevolmente la proposta del Promotore.

In data 11 agosto 2010, ANAS ha indetto una gara, ai sensi dell'articolo 155 di detto decreto legislativo, per l'individuazione, mediante una prima procedura ad evidenza pubblica e una successiva procedura negoziata, del soggetto aggiudicatario

per l'affidamento in concessione delle attività del Collegamento Autostradale; alla data di scadenza di presentazione delle offerte, la gara è andata deserta, come attestato da verbale ANAS di constatazione del 16 febbraio 2012.

Poiché il Bando di gara prevedeva, tra l'altro, che nel caso in cui la procedura ristretta vada deserta, ovvero non risultino offerte ammissibili, sarà vincolante per il Promotore la proposta posta a base di gara, l'ANAS ha provveduto a richiedere al Promotore la documentazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come stabilito dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011.

Le verifiche condotte in merito alla documentazione prodotta hanno avuto esito positivo e, con atto del 2 ottobre 2012, l'ANAS ha disposto l'aggiudicazione provvisoria – ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 – della concessione al Promotore ATI Impregilo – Astaldi – Pizzarotti – Itinera.

Successivamente, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 216 del 2011, e dell'articolo 36, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è subentrato ad ANAS nelle funzioni di concedente per tutte le convenzioni di concessione, costruzione e gestione delle autostrade in essere alla predetta data e, al fine di dare attuazione alla suddetta disposizione normativa, con decreto ministeriale n. 341 del 1º ottobre 2012, è stata istituita, presso lo stesso Ministero, la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali (SVCA).

Tale Struttura, a seguito del formale passaggio della documentazione inerente la gara in esame, ha proceduto ad acquisire d'ufficio, presso le Amministrazioni competenti, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive inoltrate dall'ATI.

Le successive verifiche condotte dalla Struttura sulla documentazione prodotta hanno avuto esito positivo e pertanto è stata disposta, in data 12 settembre 2013, l'aggiudicazione definitiva a favore dell'ATI.

Espletati gli adempimenti necessari, il successivo 18 dicembre è stata sottoscritta la Convenzione di concessione tra la SVCA e la Società di progetto Passante Dorico S.p.A., costituita dalla succitata ATI per la sottoscrizione dell'atto convenzionale.

Lo schema di Convenzione presentato dal Promotore è stato approvato, con prescrizioni, dal CIPE il 5 maggio 2011, con Delibera n. 9/2011 pubblicata il 26 novembre dello stesso anno.

La concessione avrà una durata di 36 anni, comprensivi di 6 anni per la progettazione e costruzione dalla data di efficacia della Convenzione. Detto schema disciplina il rapporto concessorio in termini tecnici-amministrativi-finanziari-procedurali, come per le altre Convenzioni di concessione in essere.

Il collegamento, della lunghezza di circa 10 km, è costituito da un asse principale di connessione tra la zona industriale prospiciente la « nuova darsena » del Porto di Ancona e l'autostrada A14 e da una bretella che unisce il citato asse principale e la SS 16. L'intervento ha la finalità di:

migliorare il collegamento del porto con le principali infrastrutture di trasporto stradale, favorendone la « messa in rete »:

assicurare, attraverso l'adeguamento dei collegamenti, le opportunità di sviluppo economico delle attività del centro di Ancona, del Porto e dell'indotto, anche rendendo più veloci e semplici gli scambi tra i diversi poli attrattivi;

adeguare la viabilità di accesso al Porto ai crescenti flussi di traffico, risolvendo anche i problemi di congestione della viabilità urbana;

fornire un miglioramento alle condizioni d'inquinamento ambientale delle zone urbane e periurbane, rispondendo al crescente disagio espresso dai residenti;

favorire il recupero dell'area urbana prospiciente l'area portuale, in linea con gli indirizzi di pianificazione urbanistica.

Ad oggi, il testo convenzionale non è ancora efficace in quanto risulta in via di definizione il relativo decreto interministeriale di approvazione MEF-MIT.

5-02579 Iannuzzi: Sulla realizzazione della tratta napoletana dell'autostrada A3, Salerno-Pompei-Napoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta a quanto chiesto dall'Onorevole Interrogante sullo svolgimento dei lavori dell'Autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno, sono state assunte notizie presso la competente Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali.

Al riguardo informo che i lavori in asse autostradale sono stati tutti completati, ad eccezione dello strato di usura su tutta la tratta e di due strozzature nel comune di Torre del Greco, dal km 12 al km 17, per la presenza di altrettanti cavalcavia da demolire. Pertanto, fatte salve le due criticità segnalate, tutta la tratta autostradale è nella configurazione a tre corsie, con l'esercizio autostradale sullo strato di binder; conseguentemente, la linearizzazione dell'asse autostradale è completata per il 90 per cento del tracciato.

Permangono alcuni problemi di autorizzazione alla modifica della correlata viabilità locale, a cura dell'Amministrazione comunale competente, per la demolizione dei due cavalcavia nel comune di Torre del Greco. Il 10 luglio scorso, i competenti uffici del MIT hanno incontrato gli amministratori della città di Torre del Greco; in tale occasione il Sindaco ha assunto l'impegno di assolvere agli adempimenti di propria competenza, previo sopralluogo dei tecnici del Ministero sulla tratta autostradale in questione, che avverrà nei prossimi giorni.

Segnalo, inoltre, che dal 24 aprile scorso i lavori di linearizzazione sulla viabilità locale denominata « Leopardi » sono bloccati da un gruppo di manifestanti che ha occupato le aree di cantiere. Pertanto, tali lavori potranno essere ultimati solo se le aree saranno rese disponibili

all'impresa e solo dopo che saranno emesse tutte le ordinanze di modifica della viabilità da parte dell'Amministrazione Comunale competente. In particolare, segnalo che le criticità in parola hanno anche una valenza fondamentale nella gestione dell'emergenza Vesuvio, problematica all'attenzione anche dell'Assessorato alla protezione civile della Regione Campania.

Il cronoprogramma delle attività di cantiere per la linearizzazione dell'asse (ad esclusione dello strato di usura drenante) potrebbe essere completato dopo circa tre mesi dalla risoluzione dei problemi posti e in assenza di impedimenti esterni.

I lavori di adeguamento dell'infrastruttura avranno un costo complessivo di circa 402 milioni di euro. I lavori di completamento, pressoché esterni, a carico del subentrante alla concessione scaduta, come è noto, il 31 dicembre 2012 possono essere valutati in circa 20 milioni di euro.

Ciò posto, rappresento che le iniziative che il Concedente può assumere sono regolate dalla Convenzione e dalla normativa vigente. In particolare dovrà essere accertato se i continui ritardi che hanno determinato il ripetuto slittamento delle date di ultimazione dei lavori siano conseguenti anche a responsabilità della Società Concessionaria. In questo caso sarà applicato il sistema sanzioni e penali previsto in Convenzione.

In riferimento, poi, allo stato della procedura di gara per l'individuazione del nuovo concessionario, informo che lo scorso 11 luglio i competenti uffici del MIT hanno richiesto l'iscrizione all'Ordine del giorno della prima seduta utile del CIPE, previo parere NARS, dell'esame della documentazione relativa all'affidamento della concessione di gestione e manutenzione dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, nonché del completamento di tutti gli interventi previsti nella convenzione sottoscritta in data 28 luglio 2009 tra l'Anas S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A.

In merito, infine, ai limiti di velocità imposti, confermo che questi derivano dall'incompletezza dei lavori. In particolare, seppure la carreggiata è disponibile con tre corsie, il limite di velocità dipende dalle condizioni di sicurezza della tratta

autostradale. Attualmente l'esercizio autostradale si svolge su binder e non sull'usura, con aderenza limitata. Detto binder presenta, inoltre, irregolarità superficiali che dovranno puntualmente essere verificate prima di consentire la percorribilità a velocità superiori. In tutta la tratta la società Concessionaria non ha ancora certificato la conformità alla normativa vigente dei sistemi di ritenuta. Pertanto, fino a quando non saranno completati i lavori nei termini esposti e raggiunti gli standard di sicurezza previsti dai progetti, non sarà possibile aumentare gli attuali limiti di velocità.

5-03202 Gasparini: Sull'esenzione del Telepass per i veicoli adibiti al soccorso.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Interrogante evidenzia la circostanza che la società Autostrade per l'Italia ha dato disdetta, nei confronti delle associazioni di volontariato, tra cui ANPAS (Associazione nazionale pubbliche assistenze) e Confederazione nazionale delle misericordie, dell'Accordo relativo alla fornitura di telepass esenti.

Al riguardo, informo che l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale ai veicoli delle associazioni di volontariato è regolata dalla circolare interpretativa del Ministero dei lavori pubblici n. 3973 del 5 agosto 1987, la quale chiarisce i contenuti dell'articolo 373, comma 2, del Regolamento di esecuzione e a di attuazione del Codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992).

L'esenzione, in base alle indicate disposizioni, viene concessa esclusivamente quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

il veicolo è immatricolato a nome di Associazioni di Volontariato o di Organismi similari non aventi scopi di lucro, legittimati ai sensi della legge n. 266 del 1991 (Legge Quadro sul Volontariato);

il veicolo è adibito al soccorso, con equipaggiamento ed attrezzature che ne identifichino con evidenza tale destinazione:

il veicolo è impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio;

il veicolo è provvisto dell'apposito contrassegno previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 1994, emanato dall'allora Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. La mancanza di una sola delle condizioni appena descritte fa decadere il diritto all'esenzione.

Nella suddetta circolare, che ripercorre le tappe normative che hanno portato alla formulazione della norma di esenzione contenuta nel citato articolo 373, è inoltre testualmente specificato che l'intento del legislatore è evidente: si vuole favorire un'attività di volontariato in evidenti condizioni di emergenza e nel contempo evitare possibili situazioni di abuso che si potrebbero tradurre in un danno economico per le società che gestiscono l'autostrada.

Ricordo che il predetto Accordo fa parte di una serie di convenzioni, rinnovabili di anno in anno, che Autostrade per l'Italia ha stipulato tra la fine degli anni 90 e i primi del 2000 con diverse associazioni di volontariato per il rilascio di telepass esenti, che consentono ai veicoli adibiti al soccorso di transitare ai caselli senza corrispondere il pedaggio autostradale, proprio per agevolare il transito nelle situazioni di emergenza.

Tuttavia, Autostrade per l'Italia riferisce che negli ultimi anni sono state riscontrate numerose irregolarità nell'uso dei suddetti telepass, con transiti in esenzione non riconducibili alle evidenti condizioni di emergenza: utilizzo del telepass esente per transiti di semplice trasferimento, per convenzioni stipulate dalle associazioni con ASL e/o le Regioni, oppure per trasporti richiesti da privati e, nei casi più gravi, l'utilizzo su autovetture di privati.

Insomma, nulla a che vedere con le condizioni previste al riguardo dal Codice della strada e dalla citata circolare.

Pertanto, le suddette convenzioni per il rilascio di telepass esenti non sono state rinnovate dalla Società Autostrade per l'Italia.

Ad ogni modo, la medesima Società, che come è noto gestisce l'utilizzo di Telepass su tutta la rete, con comunicato stampa del 2 aprile 2014 ha informato che fornirà gli apparati telepass in comodato d'uso gratuito ai veicoli di soccorso delle Associazioni di volontariato, le quali dovranno poi autocertificare, sempre per via informatica e dunque da remoto, i transiti avvenuti in emergenza, e quindi esenti, che saranno successivamente stornati dal gestore Telepass e senza aggravio per le Associazioni aderenti.

Per facilitare la comunicazione di queste informazioni. Autostrade per l'Italia ha anche predisposto un'apposita piattaforma web, alla quale le associazioni potranno accedere per autocertificare i transiti in esenzione.

Inoltre, al fine di agevolare una corretta e facile applicazione del nuovo modello di gestione dei transiti esenti da parte delle associazioni aderenti, con il successivo comunicato del 26 giugno 2014, ha ulteriormente prorogato fino al 2 ottobre 2014, come lo stesso Interrogante ha evidenziato, le convenzioni già scadute e quelle in scadenza con le Associazioni di volontariato.

Infine, circa la richiesta di estensione della gratuità ai mezzi di soccorso, informo che proprio di recente è entrato in vigore il decreto legislativo n. 43 del 2014, di attuazione della direttiva UE n.76 del 2011 (direttiva Eurovignette).

In particolare, l'articolo 2, comma 4, lettera *a*), di detto provvedimento legislativo prevede, ferme restando, invero, le disposizioni di cui al citato articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (codice della strada), la possibilità di aliquote di pedaggi ridotte o esoneri dall'obbligo di pagare il pedaggio, tra l'altro, per gli autoveicoli dei servizi di pronto intervento, ivi compresi quelli effettuati mediante ambulanza anche per il trasporto di feriti o malati.

Nel quadro normativo così venuto a delinearsi, assicuro che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ben consapevole dell'utilità sociale dei servizi resi dalla suddetta categoria, si adopererà al fine di individuare una idonea soluzione alla problematica in esame.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	134
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (Seguito dell'esame	
e rinvio)	134
ALLEGATO (Emendamenti approvati)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	143
AVVERTENZA	143

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, presidente, comunica che l'onorevole Arturo Scotto, appartenente al gruppo Sinistra Ecologia Libertà, è entrato a far parte della Commissione e ha cessato di farne parte l'onorevole Stefano Quaranta, appartenente al medesimo gruppo.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2014.

Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che non sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 2.1000 e 2.2000 del relatore.

Paolo GANDOLFI, *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Molea 2.111 che introduce nel principio di delega di cui alla lettera *t*), volto alla regolazione della circolazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale un riferimento al rilascio per gli addetti a tali mezzi di una specifica patente di servizio. Ricorda che la proposta era già stata formulata nel corso dei lavori del Comitato ristretto e

non era stata accolta anche in considerazione dei profili di compatibilità con la disciplina dell'Unione europea in materia di patenti di guida.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Molea 2.111, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo GANDOLFI, relatore, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Caparini 2.112, osservando che esso introduce uno specifico criterio di delega con cui si prevede che i veicoli utilizzati da volontari dei vigili del fuoco per raggiungere la sede di servizio a seguito di chiamata per soccorso tecnico urgente siano sottoposti alle medesime norme previste per i veicoli dei vigili del fuoco in servizio. Rileva che si tratta di una questione di dettaglio che può essere affrontata con un ordine del giorno.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Caparini 2.112 e insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Caparini 2.112.

Paolo GANDOLFI, relatore, invita il presentatore a ritirare l'emendamento 2.113 Molea, che innalza a 4 tonnellate i limiti di massa autorizzata per i veicoli adibiti al soccorso la cui guida è consentita con patente B. Anche in questo caso la questione era stata discussa nei lavori del Comitato ristretto e non era stata inserita nel testo unificato per ragioni di compatibilità con la disciplina dell'Unione europea in materia di limiti di massa. Ricorda che la direttiva 2006/126/UE in materia di patenti ha introdotto la patente C1, che

abilita alla guida di autoveicoli la cui massa massima è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, prevedendo una procedura più semplice per il conseguimento rispetto a quella prevista per la patente C.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Molea 2.113, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo GANDOLFI, relatore, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Molea 2.114, che introduce un apposito principio di delega in materia di esenzione dal pedaggio autostradale per i veicoli adibiti ad attività di soccorso. Ricorda che la materia è stata oggetto anche di una risoluzione approvata dalla Commissione e può essere disciplinata in sede di attuazione della delega conformemente agli impegni contenuti nella risoluzione approvata. Rileva che l'emendamento potrebbe comportare oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto una parte del pedaggio è attribuita al bilancio dello Stato e invita il presentatore a presentare un ordine del giorno che riprenda i contenuti dell'emendamento.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Molea 2.114, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo GANDOLFI, *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Molea 2.115 che introduce un apposito principio di delega in materia di rilascio delle patenti di servizio. Ribadisce le considerazioni svolte con riferimento all'emendamento Molea 2.111.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Molea 2.115, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo GANDOLFI, *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Molea 2.116, che introduce un apposito principio di delega volto a modificare la disciplina degli autoveicoli per uso speciale, ricomprendendovi i veicoli diversi dalle autoambulanze e destinati al trasporto sanitario di persone. Osserva che la materia, che appare riconducibile comunque all'ambito di applicazione del principio di delega di cui alla lettera *t*), potrà essere affrontata in sede di attuazione della delega, in ogni caso in termini coerenti con la disciplina dell'Unione europea.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Molea 2.116, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo GANDOLFI, relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Baldelli 2.117, che prevede che il principio di delega in materia di circolazione dei veicoli nel periodo invernale debba essere volto al « coordinamento delle prescrizioni » dettate dai gestori. Ritiene condivisibile tale modifica, volta a coordinare le diverse prescrizioni dei gestori delle strade nel periodo invernale, che risultano eterogenee tra loro.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Baldelli 2.117 e accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Baldelli 2.117, come riformulato (vedi allegato).

Paolo GANDOLFI, relatore, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Catalano 2.118 che prevede che la revisione, con appositi regolamenti di delegificazione, delle caratteristiche dei veicoli eccezionali di cui al comma 2, lettera a) del testo unificato, debba avvenire in coerenza con le European Best Practice Guidelines for Abnormal Road Transports, prevedendo contestualmente indennizzi forfettari per i percorsi ripetitivi, un aumento del limite massimo di larghezza e la non applicazione dell'IVA sulla tassa di usura. Osserva che le previsioni dell'emendamento, per alcuni aspetti, quali quelli fiscali, esulano dalla materia propria del codice della strada. Inoltre la legge 120 del 2010 e una successiva modifica del regolamento di attuazione del codice operata con decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2013 sono intervenute su tale disciplina semplificando le procedure, aumentando i tempi di validità delle autorizzazioni e prevedendo già una forma forfettaria di indennizzo proporzionata al carico per il trasporto di alcune merci che effettuano percorsi ripetitivi. In ultimo non ritiene opportuno fare riferimento, all'interno del disegno di legge delega, a linee guida che in ogni caso saranno tenute presenti nella redazione dei decreti legislativi.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Ivan CATALANO (Misto) fa presente che i propri emendamenti 2.118, 2.124 e 2.127 hanno l'obiettivo di fare chiarezza sulla disciplina delle autorizzazioni dei veicoli eccezionali e per i trasporti eccezionali.

Ritira pertanto l'emendamento 2.118 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo ad intervenire su tale disciplina ai fini di una sua semplificazione.

Il viceministro Riccardo NENCINI ritiene che la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea possa costituire un valido strumento per intervenire su tale materia.

Paolo GANDOLFI, *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Caparini 2.119 che interviene sulla disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto e dei carichi sporgenti, oggetto di delegificazione ai sensi della lettera *b*) del comma 2, introducendo una previsione specifica in materia di omologazione degli autoveicoli attrezzati con carrelli elevatori a sbalzo. Anche in questo caso osserva che si tratta di un'indicazione puntuale su un aspetto circoscritto.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Caparini 2.119 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI, *relatore*, il presentatore a ritirare l'emendamento Caon 2.120 che interviene sulla lettera *b*) del comma 2, introducendo una previsione specifica in materia di sperimentazione di dispositivi per il rimorchio di autovetture. Ritiene anche questa indicazione di carattere puntuale e concernente un profilo assai specifico.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Caon 2.120 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI, *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Bergamini 2.121, che introduce tra le materie oggetto di delegificazione le caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto pubblico extraurbano al fine di aumentare la visibilità dell'intera sagoma, come avviene per i veicoli destinati all'autotra-

sporto di cose. Osserva che i veicoli adibiti al trasporto pubblico extraurbano vengono già costruiti secondo criteri che soddisfano l'obiettivo della visibilità. I contenuti dell'emendamento possono in ogni caso essere ripresi in un apposito ordine del giorno.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Settimo NIZZI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Bergamini 2.121 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI, relatore, invita il presentatore a ritirare gli identici emendamenti Garofalo 2.122, Pagani 2.123 e Catalano 2.124, che introducono tra le materie oggetto di delegificazione la disciplina dei veicoli in condizione di eccezionalità in coerenza con le linee guida europee e prevedendo il superamento dei limiti attualmente previsti in materia di sagoma e massa. Osserva che la materia è già oggetto di delegificazione ai sensi della lettera a) del comma 2. Rileva altresì che i limiti previsti in materia di sagoma e massa sono stabiliti a livello di normativa dell'Unione europea; quanto al riferimento alle linee guida, valgono le considerazioni formulate in riferimento all'emendamento 2.118.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Garofalo 2.122, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Alberto PAGANI (PD) ritira l'emendamento a propria firma 2.123.

Ivan CATALANO (Misto) ritira l'emendamento a propria firma 2.124.

Paolo GANDOLFI, *relatore*, invita il presentatore a ritirare gli identici emendamenti Garofalo 2.125, Pagani 2.126 e

Catalano 2.127, che introducono tra le materie oggetto di delegificazione l'ampliamento del rilascio delle autorizzazioni periodiche per veicoli e trasporti eccezionali. Ribadisce le considerazioni formulate in riferimento all'emendamento Catalano 2.118.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Settimo NIZZI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Garofalo 2.125 e lo ritira.

Alberto PAGANI (PD) ritira l'emendamento a propria firma 2.126

Ivan CATALANO (Misto) ritira l'emendamento a propria firma 2.127.

Paolo GANDOLFI, relatore, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Bergamini 2.128 che interviene sulla disciplina delle caratteristiche specifiche della segnaletica stradale, oggetto di delegificazione ai sensi della lettera c) del comma 2, introducendo una previsione in materia di aggiornamento dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti. Osserva al riguardo che i prodotti utilizzati per la segnaletica stradale sono in ogni caso soggetti a marcatura UE. La questione, tenuto conto della sua particolarità, potrebbe, a suo giudizio, essere piuttosto affrontata con un ordine del giorno.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Settimo NIZZI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Bergamini 2.128 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI, *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Bergamini 2.129 che interviene sulla lettera *c)* del comma 2, introducendo una previsione specifica in materia di riconoscibilità di condizioni di particolare pericolo per l'utenza vulnerabile. Osserva che

la tematica è stata già introdotta alla lettera *e*) del comma 1).

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Settimo NIZZI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Bergamini 2.129 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI, relatore, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Prataviera 2.130 che interviene sulla disciplina delle caratteristiche dell'equipaggiamento dei veicoli, oggetto di delegificazione ai sensi della lettera e) del comma 2, introducendo una previsione specifica in materia di dispositivi per adattare le cinture di sicurezza alle condizioni fisiche delle donne in stato di gravidanza. Ricorda che la normativa in materia di omologazione delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli è di derivazione comunitaria. Ritiene che la questione possa in ogni caso essere affrontata con un ordine del giorno.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Prataviera 2.130 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Nardi 2.131, che precisa che la semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, oggetto di delegificazione ai sensi della lettera *f*) del comma 2, dovrà avvenire mantenendo comunque fermo il rispetto rigoroso dei requisiti di sicurezza stradale. Osserva che si tratta di una precisazione sicuramente condivisibile, per quanto forse pleonastica in considerazione del fatto che tutto il testo unificato assume come finalità prioritaria la tutela della sicurezza stradale.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mario TULLO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Nardi 2.131.

La Commissione approva l'emendamento Nardi 2.131 (vedi allegato).

Paolo GANDOLFI, relatore, invita il presentatore a ritirare gli identici emendamenti Garofalo 2.54, e Catalano 2.55, che introducono tra le materie oggetto di delegificazione la produzione, distribuzione e personalizzazione delle targhe automobilistiche. Osserva che si tratta di una materia complessa e delicata, riguardo alla quale è preferibile che la disciplina continui ad essere dettata dalla legge.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Garofalo 2.54, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Ivan CATALANO (Misto) ritira il proprio emendamento 2.55.

Paolo GANDOLFI, *relatore*, invita il presentatore a ritirare gli identici emendamenti Biasotti 2.132, Crivellari 2.133, Garofalo 2.134, Piso 2.135 e Squeri 2.136, che introducono tra le materie oggetto di delegificazione la disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, indicando specifiche norme regolatrici in proposito. Osserva che la materia appare tuttavia riconducibile all'attuazione del principio di delega di cui al comma 1, lettera *g*), che prevede una banca dati unica delle infrazioni stradali.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META, presidente, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Biasotti 2.132, Garofalo 2.134 e Piso 2.135, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Diego CRIVELLARI (PD) ritira l'emendamento a propria firma 2.133.

Luca SQUERI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 2.136.

Paolo GANDOLFI, relatore, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Garofalo 2.137, che prevede che, ai fini dell'emanazione dei decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volti a stabilire le istruzioni tecniche attuative dei regolamenti di delegificazione, siano coinvolti i soggetti privati preposti allo svolgimento di attività amministrative, individuati dal codice della strada. Osserva che i soggetti indicati nell'emendamento sono in ogni caso coinvolti in via preliminare qualora si intendano adottare misure che li coinvolgano. Non ritiene invece opportuno prevederne il coinvolgimento al momento dell'emanazione dei decreti dirigenziali.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Garofalo 2.137, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Ricorda, come già segnalato, che sugli emendamenti del relatore 2.1000 e 2.2000 non sono stati presentati subemendamenti.

Paolo GANDOLFI (PD), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.1000 volto a disciplinare la circolazione e la sosta nelle aree aperte al pubblico.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 2.1000.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 2.1000 (vedi allegato).

Paolo GANDOLFI (PD), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.2000, che integra il testo della lettera h-bis) del comma 1, introdotta con un emendamento approvato in precedenza dalla Commissione, nel senso di riferire l'accessibilità e fruibilità dei dati anche a quelli concernenti la dotazione dei fondi per l'intensificazione dei controlli su strada e per il finanziamento dell'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e gli interventi finanziati con i suddetti fondi. In questo modo sono recuperati i contenuti di una proposta emendativa del collega De Lorenzis.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 2.2000.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 2.2000 (vedi allegato).

Michele Pompeo META, presidente, avverte che la Commissione procederà quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti accantonati nelle precedenti sedute, a partire dall'emendamento Nardi 2 2

Constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Nardi 2.2, dichiara che s'intende che vi abbia rinunciato.

Paolo GANDOLFI (PD), relatore, ribadisce l'invito a ritirare l'emendamento Caparini 2.7. Segnala che la lettera d) del testo, come modificata a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 2.1, 2.4 e 2.5, prevede già il rafforzamento delle misure finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale per i disabili. Ritiene che in ogni caso si potrebbe rappresentare la questione proposta nell'emendamento con un apposito ordine del giorno.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Caparini 2.7 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Biasotti 2.12, Crivellari 2.13, Garofalo 2.14, Piso 2.15 e Squeri 2.16, a condizione che siano formulati nel senso di inserire al comma 1, lettera h), dopo le parole « conduzione di guida », inserire le seguenti: « , al rispetto dei limiti di velocità in aree ad alta incidentalità ».

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Diego CRIVELLARI (PD) accoglie la riformulazione proposta dal relatore del proprio emendamento 2.13.

Luca SQUERI (FI-PdL) accoglie la riformulazione proposta dal relatore del proprio emendamento 2.16.

La Commissione approva la riformulazione proposta dal relatore degli identici emendamenti Biasotti 2.12, Crivellari 2.13, Garofalo 2.14, Piso 2.15 e Squeri 2.16 (vedi allegato).

Paolo GANDOLFI (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Prataviera 2.20, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere al comma 1, lettera d), numero 5), in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione ai ciclisti di età inferiore agli anni quattordici ».

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Prataviera 2.20 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Prataviera 2.20, come riformulato (vedi allegato).

Paolo GANDOLFI (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 2.22 a condizione che sia

riformulato nel senso di aggiungere al comma 1, lettera *d*), numero 6), in fine, le seguenti parole: «, prevedendo altresì disposizioni che favoriscano l'accesso delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli alle corsie riservate ai mezzi pubblici ».

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mario TULLO (PD) sottoscrive l'emendamento Garofalo 2.22 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Ivan CATALANO (Misto) sottoscrive l'emendamento Garofalo 2.22, come riformulato.

Roberta OLIARO (SCpI) sottoscrive l'emendamento Garofalo 2.22, come riformulato.

Diego DE LORENZIS (M5S) sottoscrive l'emendamento Garofalo 2.22, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Garofalo 2.22, come riformulato (vedi allegato).

Paolo GANDOLFI (PD), relatore, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Cristian Iannuzzi 2.28. Osserva infatti che l'emendamento introduce uno specifico criterio con il quale si autorizza la fermata e la sosta delle biciclette sui marciapiedi, in mancanza di apposite aree destinate al parcheggio. Tale misura potrà essere valutata in sede di attuazione della delega, per cui i contenuti potrebbero essere oggetto di un apposito ordine del giorno.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Cristian IANNUZZI (M5S) dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario del relatore e del Governo. Insiste pertanto per la votazione dell'emendamento. La Commissione respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 2.28.

Paolo GANDOLFI (PD), relatore, ribadisce l'invito al ritiro degli identici emendamenti Biasotti 2.29, Crivellari 2.30, Garofalo 2.31, Piso 2.32 e Squeri 2.33. Ritiene preferibile che tali materie rientrino per la loro rilevanza nell'ambito dei criteri di delega. Ciò peraltro non esclude che profili di maggiore dettaglio relativi alle medesime materie non possano essere affrontati in sede regolamentare.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Michele Pompeo META, presidente, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Biasotti 2.29, Garofalo 2.31 e Piso 2.32, dichiara che s'intende che vi abbiano rinunciato.

Diego CRIVELLARI (PD) ritira l'emendamento 2.30 di cui è primo firmatario.

Luca SQUERI (FI-PdL) ritira l'emendamento 2.33 di cui è primo firmatario.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Prataviera 2.35, in considerazione della specificità dei contenuti dello stesso.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Prataviera 2.35 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Bergamini 2.43, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire al comma 1, lettera e), numero 4), dopo la parola: « organicità, » le seguenti: « assicurando il perseguimento degli obiettivi di visibilità e risparmio energetico, ».

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Settimo NIZZI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Bergamini 2.43 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Bergamini 2.43, come riformulato (vedi allegato).

Paolo GANDOLFI (PD), relatore, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Prataviera 2.45. Osserva che non sono accoglibili emendamenti che possano comportare un ampliamento la tipologia di cartellonistica pubblicitaria ammessa sulle strade a scapito della sicurezza, come nel caso dei pannelli a messaggio luminoso variabile dinamico.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Prataviera 2.45 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), relatore, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Squeri 2.47. Osserva che si tratta di una norma transitoria che come tale non può essere inserita in un disegno di legge delega. Peraltro la normativa vigente già prevede la realizzazione di impianti di distribuzione di carburante al momento della costruzione delle strade.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SQUERI (FI-PdL) ritira l'emendamento 2.47 di cui è primo firmatario.

Paolo GANDOLFI (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Squeri 2.48, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire al comma 1, lettera f), dopo le parole: « strumenti di pianificazione della mobilità, della circo-

lazione e della sicurezza stradale » le seguenti: « anche al fine di rendere più efficiente la mobilità, ».

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SQUERI (FI-PdL) accoglie la riformulazione proposta dal relatore del proprio emendamento 2.48.

La Commissione approva l'emendamento Squeri 2.48, come riformulato (vedi allegato).

Paolo GANDOLFI (PD), relatore, osserva che l'emendamento Rondini 2.66 prevede l'istituzione del reato di omicidio stradale. Sottolinea che la questione del cosiddetto « omicidio stradale » può essere affrontata nell'ambito dell'esame del provvedimento in oggetto soltanto aggravando le sanzioni accessorie con la previsione di quello che viene comunemente indicato come « ergastolo della patente ». L'introduzione nell'ordinamento di una nuova e apposita fattispecie di reato, avente per oggetto l'omicidio stradale, non può che avere luogo attraverso una modifica del codice penale. Esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento Rondini 2.66 purché il presentatore accolga una riformulazione, proposta in accordo con il rappresentante del Governo, mediante la quale all'articolo 2, comma 1, lettera i), dopo il numero 2) sia inserito il numero 2-bis). Con tale inserimento si prevede, nell'ambito dei criteri di delega, che, nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, siano definite, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di «omicidio stradale », le condizioni del conducente stesso ovvero le tipologie di violazioni in presenza delle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. Conseguentemente viene

soppresso il secondo periodo del numero 3) della medesima lettera *i*).

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNA) accoglie la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 2.66, di cui è primo firmatario.

Ivan CATALANO (Misto) annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Rondini 2.66, come riformulato su proposta del relatore.

Paolo COPPOLA (PD) dichiara la propria astensione sull'emendamento Rondini 2.66, come riformulato su proposta del relatore.

Anna Maria CARLONI (PD) dichiara la propria astensione sull'emendamento Rondini 2.66, come riformulato su proposta del relatore.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) dichiara la propria astensione sull'emendamento Rondini 2.66, come riformulato su proposta del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Rondini 2.66, come riformulato (vedi allegato).

Michele Pompeo META, presidente, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea e dell'esigenza di svolgere la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero.

C. 1512 Meta e abb.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: conduzione di guida inserire le seguenti: , al rispetto dei limiti di velocità in aree ad alta incidentalità.

* 2. 12 (nuova formulazione). Biasotti.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: conduzione di guida inserire le seguenti: , al rispetto dei limiti di velocità in aree ad alta incidentalità.

* 2. 13 (nuova formulazione). Crivellari.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: conduzione di guida inserire le seguenti: , al rispetto dei limiti di velocità in aree ad alta incidentalità.

* 2. 14 (nuova formulazione). Garofalo.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: conduzione di guida inserire le seguenti: , al rispetto dei limiti di velocità in aree ad alta incidentalità.

* 2. 15 (nuova formulazione). Piso.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: conduzione di guida inserire le seguenti: , al rispetto dei limiti di velocità in aree ad alta incidentalità.

* **2. 16** (*nuova formulazione*). Squeri.

Al comma 1, lettera d), numero 5) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare attenzione ai ciclisti di età inferiore agli anni quattordici.

2. 20 (*nuova formulazione*). Prataviera, Attaguile, Rondini.

Al comma 1, lettera d), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo altresì disposizioni che favoriscano l'accesso delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli alle corsie riservate ai mezzi pubblici.

2. 22 (*nuova formulazione*). Garofalo, Tullo, Catalano, Oliaro, De Lorenzis.

Al comma, 1, lettera e), numero 4), dopo la parola: organicità, inserire le seguenti: assicurando il perseguimento degli obiettivi di visibilità e risparmio energetico,.

2. 43. (nuova formulazione). Bergamini.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, inserire le seguenti: anche al fine di rendere più efficiente la mobilità,.

2. 48. (nuova formulazione). Squeri.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) introduzione di disposizioni volte ad assicurare l'efficacia dei controlli

nelle aree aperte ad uso pubblico e in particolare nelle strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, nonché nelle altre aree demaniali o private aperte al pubblico transito e alla sosta;

2. 1000. Il Relatore.

Al comma 1, alla lettera h-bis), dopo le parole: all'incidentalità inserire le seguenti: alla dotazione dei fondi di cui alla lettera i) numero 9) e agli interventi finanziati con i medesimi fondi.

2. 2000. Il Relatore.

All'articolo 2, comma 1, lettera i), dopo il numero 2) inserire il seguente:

2-bis) nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di « omicidio stradale », delle condizioni del conducente stesso ovvero delle tipolo-

gie di violazioni in presenza delle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.»

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del numero 3) della medesima lettera.

2. 66 (*nuova formulazione*). Rondini, Prataviera, Attaguile.

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: introduzione di apposite disposizioni con le seguenti: introduzione di una disciplina di coordinamento delle prescrizioni.

2. 117. Baldelli, Biasotti.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: in circolazione, inserire le seguenti: , fermo restando il rigoroso rispetto dei requisiti di sicurezza stradale,.

2. 131. Nardi, Quaranta, Tullo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

CEDE	CONCLUTEDA.
SEDE	CONSULTIVA:

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	146
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi e abb. (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	148
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano: deliberazione di integrazione del programma (Deliberazione di integrazione del programma)	148
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli (Seguito dell'esame e rinvio).	149
Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gnecchi (Seguito dell'esame e rinvio)	150
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. C. 1105 Gnecchi (Esame e rinvio)	152
AVVERTENZA	154

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

C. 2496 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2014.

Gessica ROSTELLATO (M5S), pur premettendo che il suo gruppo manifesta un orientamento negativo sul provvedimento nel suo complesso, che si espliciterà in un voto contrario sia in Commissione di merito sia in Assemblea, fa presente che le disposizioni di interesse della XI Commissione appaiono condivisibili, essendo rivolte ad incrementare l'organico del personale del corpo di polizia penitenziaria, che appare attualmente insufficiente. Ritiene, tuttavia, che vadano approfondite le disposizioni relative alla riduzione della durata del corso di formazione dei vice ispettori di polizia penitenziaria, esprimendo il timore che si incida negativamente sull'efficacia formativa delle attività svolte in quella sede. Inoltre, nel condividere le norme che impediscono, per un biennio, il distacco dei lavoratori presso amministrazioni diverse da quella penitenziaria, si chiede se non sia il caso di valutare con attenzione, in tale contesto, anche la questione dei trasferimenti dei dipendenti presso altre sedi, che, a suo avviso, può determinare una distribuzione non omogenea del personale, non sempre rispondente alle esigenze di servizio.

Luisella ALBANELLA (PD), relatore, ad integrazione della relazione già svolta nella seduta di ieri, segnala che la Commissione di merito ha trasmesso il testo del provvedimento risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative. Al riguardo, fa notare che non si riscontrano modifiche, se non di carattere marginale, alle parti rientranti nell'ambito delle materie di competenza della Commissione lavoro. Le principali modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente consistono, infatti, nella soppressione del capoverso dell'articolo 4, che disciplinava l'ipotesi di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la misura cautelare degli arresti domiciliari che abbia come presupposto l'applicazione all'imputato di strumenti di controllo elettronico. Si è, inoltre, modificato l'articolo 5, che estende ai maggiorenni di età inferiore a 25 anni la disciplina dell'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale previsti per i minorenni, precisando che tale estensione, per i soggetti maggiori di 21 anni è subordinata all'assenza di particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle altre finalità rieducative. Osserva che il nuovo articolo 5-bis reca disposizioni volte a consentire l'assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto ministeriale 20 febbraio 2014 delle funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche prima del conseguimento della prima valutazione di professionalità, qualora essi siano assegnati a sedi nelle quali sussista una scopertura dell'organico superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza. Rileva che il nuovo articolo 6-bis riduce la durata delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, che cesseranno il 31 luglio 2014, anziché il 31 dicembre del medesimo anno. All'articolo 8 sono stati precisati ulteriormente i criteri di scelta delle misure cautelari. Per quanto riguarda le norme di interesse della Commissione, fa presente che è stata apportata una limitata modifica all'articolo 7, al fine di chiarire che il temporaneo divieto di comando o di distacco ivi previsto per il personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria si applichi anche ai comandi e distacchi presso altri ministeri, mentre la disposizione iniziale faceva riferimento solo a comandi e distacchi presso altre pubbliche amministrazioni.

In risposta alle questioni poste dal deputato Rostellato, ritiene che il provvedimento in esame, anche alla luce delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, contribuisca al miglioramento della funzionalità del personale nelle carceri, sia in termini di maggiore equilibrio tra adeguata formazione svolta e sollecito impiego in servizio, sia in termini di sostanziale incremento dell'organico del personale, del quale si favorisce la permanenza nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria. Ritiene, pertanto, che si possa quindi formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

C. 2247 Causi e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2014.

Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che nella precedente seduta il relatore ha proposto di esprimere un parere favorevole sul provvedimento. Non essendovi richieste di intervento, ritiene che vi siano le condizioni per l'espressione del parere di competenza da parte della Commissione.

Gessica ROSTELLATO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, atteso che il testo in esame fa chiarezza circa le modalità di assunzione del personale dell'Agenzia delle entrate, superando le perplessità che il suo gruppo aveva manifestato in relazione al decreto-legge n. 4 del 2014.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano: deliberazione di integrazione del programma.

(Deliberazione di integrazione del programma).

Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di giovedì 3 luglio 2014 ha convenuto sull'opportunità di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano, deliberato nella seduta del 9 aprile 2014. In particolare, alla luce di quanto emerso nelle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di procedere anche all'audizione del Garante per la protezione dei dati personali, tenuto conto del rilievo che assume, nell'ambito dei processi di delocalizzazione che interessano il settore, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, tese a garantire la protezione dei dati personali nel caso di chiamate con operatori collocati in Paesi esteri.

Si è altresì convenuto sull'opportunità di procedere all'audizione di rappresentanti del Comune di Milano, in relazione all'esigenza di approfondire le questioni connesse alla gara di appalto relativa al servizio di infoline del medesimo Comune, dal momento che nelle audizioni che si sono svolte si è più volte fatto riferimento alle criticità che il bando di gara porrebbe con riferimento all'effettiva copertura dei costi del personale da utilizzare per lo svolgimento del servizio.

Essendo stata acquisita la necessaria intesa del Presidente della Camera, è ora possibile procedere alla formale deliberazione dell'integrazione del programma.

Pone quindi in votazione l'integrazione del programma delle audizioni nei termini concordati nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di giovedì 3 luglio 2014.

La Commissione delibera l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2014.

Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che il relatore ha indicato l'opportunità, prima di costituire il Comitato ristretto, di svolgere una istruttoria preliminare con il Governo, al fine di verificare quali siano i margini, anche di tipo finanziario, per una prosecuzione positiva del suo *iter*.

Chiede pertanto al rappresentante del Governo se può manifestare il proprio orientamento al riguardo.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA chiede alla Commissione di concedere al Governo un tempo aggiuntivo per lo svolgimento di ulteriori approfondimenti sul tema.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) si chiede se tale richiesta di rinvio sia tesa ad una reale soluzione del problema o sia meramente dilatoria, invitando il Governo a fornire maggiori delucidazioni circa la tempistica di tale istruttoria supplementare.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA, dichiarando di non poter indicare un termine preciso, assicura che non vi è alcun intento dilatorio nella richiesta del Governo, sussistendo esclusivamente l'esigenza di verificare se vi siano o meno le condizioni per un intervento efficace in materia.

Gessica ROSTELLATO (M5S) chiede alla presidenza se non sia il caso di fissare una scadenza, oltre la quale la Commissione si impegni comunque a proseguire l'iter.

Walter RIZZETTO, presidente, chiede al Governo se sia disponibile a fornire una risposta alla Commissione nel giro di pochi giorni, al fine di consentire la prosecuzione dell'iter di esame delle proposte.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA assicura che il Governo farà il possibile per fornire quanto prima risposte certe alla Commissione.

Gessica ROSTELLATO (M5S) auspica una sollecita nuova calendarizzazione del provvedimento, a partire da mercoledì della prossima settimana.

Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che il calendario dei lavori della Commissione potrà essere integrato di comune accordo tra i gruppi nell'ambito di una prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Anna GIACOBBE (PD), relatore, conferma come sarebbe utile attendere lo svolgimento dei necessari accertamenti da parte del Governo, prima di un'eventuale costituzione del Comitato ristretto.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica.

Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gnecchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2014.

Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che il relatore, nelle precedenti sedute, ha rappresentato la necessità di una fase di approfondimento dei profili tecnici e di copertura del provvedimento prima della fissazione di un termine per la presentazione di eventuali proposte emendative. Si è quindi avviato un approfondimento con le competenti strutture ministeriali e con l'INPS, al fine di valutare anche possibili testi alternativi che riducano l'impatto finanziario delle proposte. Al riguardo, fa presente che l'INPS ha nel frattempo trasmesso una nota recante una stima degli oneri derivanti dalla estensione della disciplina del cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 2012 e del diritto alla pensione supplementare, con o senza contestuale applicazione dell'articolo 2 del testo unificato in esame. Chiede, pertanto, al relatore e al rappresentante del Governo se intendano esprimersi al riguardo.

Davide BARUFFI (PD), relatore, rileva che, nonostante si fosse avviato, lo scorso mese di maggio, un utile confronto di tipo tecnico con i rappresentanti dell'INPS, da quel momento in poi non si è registrata alcuna concreta disponibilità in ordine alla elaborazione di proposte alternative che siano finanziariamente sostenibili. Nel far presente, peraltro, che i dati trasmessi dall'INPS non fanno altro che ripresentare informazioni già note alla Commissione, si augura che sia Governo sia l'INPS possano assumere un ruolo più attivo nell'ambito del procedimento in corso. Auspica, pertanto, che il Governo possa sollecitare l'INPS a riprendere il confronto, in sede

tecnica, su questi temi, affinché sia possibile portare a compimento il lavoro iniziato, tenuto conto che i tempi si stanno pericolosamente allungando senza che ancora sia stata presa alcuna decisione di merito.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA fa notare che le stime dell'INPS fanno riferimento a oneri finanziari rilevanti che vanno dai 238 milioni di euro quantificati per l'anno 2014 agli oltre 570 milioni di euro quantificati per l'anno 2023 - sui quali appare necessario svolgere un'attenta riflessione. Fa altresì presente che nel corso dell'esame del decretolegge n. 90 del 2014 sono state presentate talune proposte emendative in materia di cumulo dei contributi, che, tuttavia, appaiono prive di copertura finanziaria. Ribadisce pertanto l'esigenza di svolgere ulteriori accertamenti sull'argomento in esame al fine di individuare forme di intervento finanziariamente sostenibili, avvertendo che di tali questioni è stato prontamente investito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) giudica inaccettabile che il Governo ostacoli l'iter di esame e ritardi i lavori della Commissione, richiedendo coperture finanziarie che non sarebbero peraltro necessarie, a suo avviso, trattandosi di abrogare norme che, nel momento in cui vennero introdotte, vennero considerate dalla stessa Ragioneria generale dello Stato non suscettibili di produrre risparmi. Ritiene si sia di fronte ad un grave problema istituzionale che attiene ai rapporti tra Parlamento e Governo, di cui auspica possa essere investita la Presidenza della Camera. Osserva che il recente intervento assunto dal Governo nell'ambito dell'esame parlamentare del provvedimento in materia di esodati, che - a suo avviso - rappresenta un semplice « contentino » - conferma la tendenza dell'Esecutivo a svilire il ruolo del Parlamento, le cui le iniziative legislative vengono puntualmente smontate.

Marialuisa GNECCHI (PD) ricorda che la XI Commissione, sin dalla scorsa legislatura, è impegnata a porre rimedio ad un grave errore commesso dal precedente Governo di centrodestra, sottolineando come tale errore venne riconosciuto, peraltro, dagli stessi rappresentanti di quell'Esecutivo, in occasione della discussione dei vari atti di indirizzo e controllo presentati sul tema. Ricorda altresì che, grazie al contributo della XI Commissione, è stato possibile formulare un primo iniziale intervento di tutela, nella legge n. 228 del 2012, per i soggetti per i quali sia venuto a cessare il rapporto di lavoro, entro il 30 luglio 2010, facendo presente, tuttavia che, dopo quell'intervento non è stato compiuto alcun passo in avanti. Fa notare che la finalità del provvedimento è quella di valorizzare tutti i contributi versati dai lavoratori presso diverse gestioni - garantendo la reciprocità dei fondi - senza tuttavia riconoscere alcun trattamento privilegiato, con l'obiettivo esclusivo di evitare che il lavoratore sia soggetto ad una doppia contribuzione per gli stessi periodi lavorativi. Giudica inaccettabile ostacolare la ricongiunzione dei contributi e poi ipotizzare un'uscita anticipata dal lavoro nel settore pubblico. Ricorda, del resto, come il proprio gruppo, nell'ambito del provvedimento sulla pubblica amministrazione, ha presentato diverse proposte di modifica proprio per affrontare le questioni previdenziali rimaste in sospeso. Pur giudicando paradossale la richiesta di una copertura finanziaria per la correzione di un intervento, che era stato inizialmente valutato come finanziariamente neutrale, osserva che il suo gruppo ha formulato diverse proposte tese a individuare coperture sostenibili. Fa presente, ad esempio, che – come previsto nel suo emendamento 1.44, presentato con riferimento al decreto-legge n. 90 del 2014 - si può ipotizzare di prevedere che per i soggetti che maturino trattamenti nel sistema misto sia stabilito che la misura del trattamento pensionistico non possa in ogni caso eccedere, al momento della prima liquidazione, la media della retribuzione negli ultimi cinque anni. Si tratterebbe, a suo

avviso, di una misura di equità, che correggerebbe situazioni anomale e porteapprezzabili risparmi. quindi, al rappresentante del Governo di voler richiedere sul punto una quantificazione dei possibili risparmi all'INPS. Sottolinea, poi, come in materia previdenziale si tenda sempre di più ad interpretazioni addirittura peggiorative delle originarie intenzioni del legislatore. In proposito, fa presente che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di penalizzazioni contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011, si è sostenuto che non potessero considerarsi effettivamente lavorati i periodi di congedo di maternità usufruiti non in costanza di rapporto di lavoro. Nel segnalare l'intenzione di presentare un atto di sindacato ispettivo su quest'ultimo tema, chiede al Governo che sia quantomeno garantito un nuovo contraddittorio con i competenti uffici tecnici, al fine di approfondire i contenuti delle stime da essi elaborate e consentire di proseguire nell'iter del provvedimento.

Davide BARUFFI (PD), relatore, ritiene che dal dibattito odierno emergano questioni politiche ed istituzionali condivise, rispetto alle quali il Governo non può rimanere indifferente. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di farsi promotore di una iniziativa presso l'INPS, affinché quest'ultimo torni in Commissione, dopo oltre due mesi dall'ultimo incontro, a valutare eventuali ipotesi di riformulazione del testo in esame.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA, nel rispondere al deputato Fedriga, fa notare che il Governo è pienamente consapevole del ruolo del Parlamento e del Governo nell'ambito di una democrazia parlamentare. Proprio in virtù di tale consapevolezza, l'Esecutivo non può far altro che prendere atto della mancanza di risorse per il finanziamento degli interventi contemplati, osservando che il Parlamento può liberamente individuare le forme di copertura finanziaria che ritiene più appropriate. Assicura, in ogni caso, che non esiste alcuna ostilità di fondo nei

confronti del provvedimento in oggetto, facendo presente che il Parlamento, nel pieno della sua autonomia, è libero di proseguire il proprio iter di esame. Invita, in ogni caso, a non sottovalutare il contributo offerto, pur tra tante difficoltà, dal Governo in materia di esodati, che è equivalso di fatto all'introduzione di una sesta salvaguardia, sollecitando ad avere bene in mente il sostegno effettivo che si è inteso garantire in tal modo agli oltre 30 mila lavoratori coinvolti. Ricorda altresì che il Governo è parimenti impegnato da tempo nella ricerca delle risorse necessarie in tema di ammortizzatori sociali, avendo a cuore le sorti dei lavoratori rimasti vittime della crisi. Anche rispondendo al deputato Gnecchi, assicura che l'Esecutivo, che ha piena contezza dell'errore grave che è stato commesso nei confronti dei lavoratori in materia di ricongiunzioni, verificherà anche attraverso le opportune interlocuzioni con l'INPS se vi sia la disponibilità a promuovere un nuovo incontro di natura tecnica.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo per una precisazione, ribadisce il suo giudizio fortemente critico sul recente contributo offerto dal Governo in materia di esodati. ricordando l'emendamento presentato dall'Esecutivo in sede di esame parlamentare di quelle proposte di legge non ha fatto altro che ridimensionare il contenuto del testo originario inizialmente elaborato Commissione, non introducendo alcuna misura risolutiva e strutturale. Osserva, del resto, che sono state utilizzate con finalità di copertura, risorse già stanziate per salvaguardare 24.000 lavoratori. Giudica inaccettabile che l'Esecutivo prosegua nel suo atteggiamento di chiusura nei confronti della Commissione, questa volta in materia di ricongiunzioni, non riuscendo a garantire un impegno certo neanche con riferimento alla promozione di un nuovo incontro con l'INPS.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che, al di là delle divergenza delle posizioni politiche, vi è l'esigenza, avver-

tita da tutti i gruppi, di individuare forme di copertura finanziaria adeguate. Sottolinea come solo una proficua interlocuzione con l'Esecutivo possa assicurare, da un lato, un'esatta quantificazione degli oneri delle proposte di iniziativa parlamentare e, dall'altro, l'individuazione di forme di copertura adeguate e finanziariamente sostenibili. Nell'evidenziare come la Commissione sia sempre stata animata dalla volontà di individuare soluzioni efficaci ai problemi sul tappeto, auspica che il Governo possa fornire quanto prima il proprio contributo all'elaborazione di una proposta sostenibile sotto il profilo finanziario.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. C. 1105 Gnecchi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Monica GREGORI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge in esame, composta di tre articoli, reca disposizioni per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari. In via preliminare ricorda che già nella passata legislatura il tema era stato oggetto di discussione parlamentare, che aveva condotto all'approvazione di un testo da parte della Camera dei deputati, il cui esame al Senato si era interrotto a causa della fine della legislatura. Sottolinea che da questo punto di vista, sia a livello comunitario, sia a livello degli altri Stati europei, il nostro Paese risulta particolarmente indietro rispetto ad una disciplina complessiva che regola i rapporti di lavoro tra i parlamentari e i loro collaboratori. In questo quadro ritiene che si possa quindi valutare utilmente anche le soluzioni individuate nei Parlamenti europei.

Venendo al contenuto della proposta di legge in esame, per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore, si prevede innanzitutto che il rapporto è di carattere fiduciario, ha una durata commisurata a quella della legislatura e, salvo diverso accordo delle parti, può essere rinnovato. Per quanto riguarda la disciplina del recesso, si prevede che nel caso in cui venga stipulato un contratto di lavoro subordinato trova applicazione l'articolo 2118 del codice civile che prevede il recesso ad nutum, ossia il libero recesso delle parti, fatto salvo l'obbligo di preavviso: nel caso di rapporto di lavoro non subordinato il recesso è invece rimesso alla disciplina contrattuale tra le parti. Il rapporto di lavoro si instaura unicamente fra parlamentare e collaboratore, con esclusione di qualsiasi rapporto lavorativo tra quest'ultimo e le amministrazioni delle Camere, mentre le relative controversie sono devolute al giudice ordinario. Per quanto concerne gli aspetti economici, osserva che la proposta di legge prevede che gli Uffici di presidenza definiscano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'Amministrazione. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi definiti dai contratti o dalla legge o ad un equo compenso. Ciascun parlamentare può stipulare contratti con uno o più collaboratori nei limiti delle somme destinate a tali finalità dagli Uffici di Presidenza. Nel caso in cui il contratto di collaborazione non venga stipulato con il coniuge o parenti o affini entro il secondo grado, nessun onere retributivo o contributivo può essere a carico della Camera di appartenenza. Per quanto attiene alle attività del collaboratore, segnala che si prevede che l'Amministrazione vigili sulla compatibilità forma contrattuale scelta con l'attività svolta e sul fatto che le attività indicate nel contratto siano effettivamente connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari. Inoltre, gli Uffici di Presidenza possono disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori. Il ruolo degli Uffici di Presidenza risulta fondamentale nell'attività di monitoraggio e controllo dell'adeguamento dei contratti alle previsioni stabilite per legge e per regolamento. Infine, con riferimento all'opportunità di un intervento legislativo su tale materia, fa presente che sebbene i competenti organi di Camera e Senato abbiano già provveduto a dettare disposizioni relative alle caratteristiche e ai requisiti dei rapporti giuridici che intercorrono fra i parlamentari e i collaboratori, l'intervento con legge si rende comunque necessario al fine di prevedere deroghe alla disciplina civilistica. In particolare, solo con legge può essere introdotta una nuova fattispecie di recesso ad nutum e può essere previsto che la titolarità del rapporto di lavoro resti in capo al parlamentare, con la conseguenza che eventuali controversie sono devolute al giudice ordinario e non alla giurisdizione domestica, anche nel caso in cui la retribuzione al collaboratore sia versata dalla Camera di appartenenza. Ritiene che l'intervento legislativo sia assolutamente prioritario sia, come ricordato in precedenza, per adeguarsi agli standard europei, sia per eliminare alcuni elementi di discrezionalità esistenti in questa tipologia di rapporti di lavoro, che troppe volte hanno finito per sfavorire la parte contraente più debole, con il rischio di creare vere e proprie sacche di illegalità anche nel Parlamento, che rappresenta il cuore della nostra democrazia. Giudica inoltre opportuno sottolineare la necessità di una riflessione sull'esigenza e sul diritto dei collaboratori parlamentari a costituirsi in associazioni di categoria a tutela della propria professionalità. Su questo punto ritiene che si possa già da ora aprire un dialogo con i presentatori della proposta di legge. Si riserva, infine, di fare richiesta alla presidenza di procedere, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge, ad un breve ciclo di audizioni informali, così da poter ascoltare la voce di tutti gli attori interessati.

Gessica ROSTELLATO (M5S) preannuncia che il proprio gruppo si accinge a presentare una proposta di legge sulla materia, della quale, successivamente all'assegnazione, si potrà prevedere l'abbinamento alla proposta in discussione.

Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00399 Rostellato ed altri: Incentivi per l'assunzione di lavoratori provenienti dalla cosiddetta « piccola mobilità ».

155

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei professori Enio Campiglia, professore associato di coltivazioni erbacee e agronomia montana, prati e pascoli presso il Dipartimento di scienze e tecnologie per l'agricoltura, le foreste, la natura e l'energia (DAFNE) dell'Università degli studi della Tuscia, Fabio Caporali, già professore di ecologia agraria presso l'Università degli studi della Tuscia, e Antonino De Lorenzo, professore ordinario di alimentazione e nutrizione umana e direttore della Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final) ...

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 luglio 2014.

Audizione dei professori Enio Campiglia, professore associato di coltivazioni erbacee e agronomia montana, prati e pascoli presso il Dipartimento di scienze e tecnologie per l'agricoltura, le foreste, la natura e l'energia (DAFNE) dell'Università degli studi della Tuscia, Fabio Caporali, già professore di ecologia agraria presso l'Università degli studi della Tuscia, e Antonino De Lorenzo, professore ordinario di alimentazione e nutrizione umana e direttore

della Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

SOMMARIO

SEDE	CONSU	TTIVA
		LIIVA

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	15
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	16
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. S. 1563 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 7ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)	15
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	16
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. S. 1519 Governo, approvato dalla Camera.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. S. 1533 Governo, approvato dalla Camera (Pareri alla 14ª Commissione del Senato) (Esame congiunto – Parere favorevole sul disegno di legge S. 1519 Governo, approvato dalla Camera, recante la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre – Parere favorevole sul disegno di legge recante S. 1533 Governo, approvato dalla Camera, recante la legge europea 2013-bis)	16
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	17
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	17
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (Rinvio del seguito dell'esame)	16
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata: Audizione dei professori Elena D'Orlando e Roberto Louvin (Svolgimento e conclusione)	16

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 luglio 2014. – Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.05.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2014. Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con due condizioni e due osservazioni (vedi allegato 1).

Si sofferma sulla condizione n. 1), con la quale si chiede di fare salvi i trattenimenti in servizio anche per i dirigenti medici e sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, estendendo quindi anche a loro la clausola di salvaguardia di cui al comma 3, e di escludere i dirigenti medici responsabili di struttura complessa dall'ambito soggettivo di applicazione del comma 5, che prevede la risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei personale che ha maturato i requisiti pensionistici.

Osserva, infatti, che, se le misure previste dall'articolo 1 sono condivisibili in quanto tendono al ricambio generazionale del personale delle pubbliche amministrazioni, vanno però considerate anche le specificità delle diverse amministrazioni. Il sistema sanitario italiano ha oggi dirigenti medici apicali per la gran parte in possesso dei requisiti per il pensionamento, anche grazie al riscatto degli anni di laurea e di specializzazione. Si tratta di professionisti di grande esperienza e competenza, la cui fuoriuscita dai ruoli della pubblica amministrazione, se non graduata nel tempo, rischia di provocare un danno al servizio sanitario, più che ai medici stessi, che, proprio in quanto molto competenti, possono continuare a lavorare nel privato.

Quanto invece alla condizione n. 2), chiarisce che il comma 2 dell'articolo 27, sopprimendo il comma 3 dell'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, elimina la previsione in base alla quale i comuni, prima di rilasciare autorizzazioni o concessioni concernenti la realizzazione di strutture sanitarie, devono acquisire il parere della regione, che in questo modo può verificare la compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo di tali strutture e alla loro localizzazione territoriale in ambito regionale. Si tratta di un passaggio importante per le regioni,

o almeno per quelle che fanno la programmazione delle strutture sanitarie sul territorio.

Ouanto infine alle due osservazioni, con la prima si suggerisce di prevedere che il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 12, comma 4, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata. Si tratta del decreto ministeriale che dovrà stabilire criteri e modalità per il riconoscimento di crediti formativi ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno al reddito che si impegnano, come previsto nell'articolo 12, in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o altri enti locali. Con la seconda osservazione, si suggerisce invece di continuare a prevedere, eventualmente differendo l'attuale, un termine per la cessazione degli organi delle province prorogati nella fase transitoria prevista dalla legge n. 56 del 2014 per il passaggio al nuovo ordinamento provinciale.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), riferendosi alla condizione n. 1) della proposta di parere del presidente, evidenzia che l'abolizione del trattenimento in servizio per i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale comporta un danno per i docenti universitari medici titolari di cattedre nelle quali è essenziale il collegamento della docenza e della ricerca con la concreta attività clinica; infatti questi, una volta privati degli incarichi sanitari, sarebbero di fatto costretti a ritirarsi anche dalla docenza e verrebbero in questo modo discriminati rispetto agli altri docenti universitari, che possono restare in servizio fino a settant'anni.

Per quanto riguarda invece la condizione n. 2), esprime il timore che mantenere la programmazione territoriale regionale delle strutture sanitarie sia in conflitto con il principio di libertà di impresa imposto dalla legislazione europea. Non è del resto insolito che la legislazione sanitaria italiana conosca punti di frizione con i principi del diritto dell'Unione europea: si pensi al fatto che l'Europa chiede la

libera circolazione delle merci, mentre l'Italia ha per i farmaci un regime di prezzi imposti.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD) chiede se il parere della regione sia necessario anche per strutture sanitarie « minori », come possono essere gli studi associati di medici di base o specialisti. Chiede inoltre se l'articolo 1 del decretolegge in esame incida in qualche modo sui professori universitari di medicina in quanto tali.

Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, replicando al deputato Gigli, osserva che la programmazione territoriale regionale delle strutture sanitarie è prevista da quindici anni nell'ordinamento nazionale e da venti in quello della regione Lombardia, che è stata capofila di quest'esperienza, senza che ciò abbia costituito motivo di contestazione da parte delle istituzioni europee.

Rispondendo quindi al senatore Dalla Zuanna, chiarisce innanzitutto che le regioni si preoccupano della programmazione della presenza sul territorio delle case di cura e delle strutture assimilabili, e in generale delle strutture che presumibilmente chiederanno l'accreditamento, non quindi dei laboratori o degli studi medici, il cui regime autorizzatorio è perciò quello ordinariamente previsto per le attività economiche.

Chiarisce inoltre che il decreto-legge in esame, come pure la condizione n. 1) della sua proposta di parere, non incidono sui professori universitari medici, che continuano a poter andare in pensione a settant'anni. Quanto al fatto che, però, come dirigenti medici del Servizio sanitario devono andare in pensione prima, è vero che questo – come rileva il deputato Gigli – comporta per loro un danno, ma è anche vero che non è possibile trattare diversamente, quanto all'età di pensionamento, i dirigenti del Servizio sanitario che sono professori universitari e quelli che non lo sono.

Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dichiara di

condividere completamente la condizione n. 2) posta nella proposta di parere del presidente, ricordando di avere avuto in passato occasione di constatare personalmente, come assessore regionale alla sanità, l'importanza della programmazione regionale e quindi del controllo sulla nascita delle diverse tipologie di strutture sanitarie e socio-sanitarie private sul territorio, ai fini di una loro equilibrata e ordinata distribuzione, nell'interesse del pubblico e delle stesse strutture, che, se troppo vicine, finiscono per soccombere alla concorrenza.

Condivide altresì la condizione n. 1), concordando sul fatto che nei prossimi anni potrebbe esserci il pensionamento di un alto numero di dirigenti medici e che questo potrebbe arrecare un danno al Servizio sanitario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

S. 1563 Governo, approvato dalla Camera. (Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, introduce l'esame del provvedimento, ricordando che la Commissione l'ha già esaminato, nel testo iniziale, in occasione del suo passaggio alla Camera, e sottolineando che il testo trasmesso al Senato risulta ampiamente modificato e recepisce tre delle quattro condizioni poste dalla Commissione nel suo parere.

Riferisce quindi che l'articolo 1, ampiamente modificato dalla Camera, introduce un credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore di beni culturali.

L'articolo 2, anch'esso ampiamente modificato dalla Camera, detta misure per la semplificazione delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori finalizzati alla realizzazione del Grande Progetto Pompei, per il rafforzamento delle strutture amministrative preposte al medesimo progetto e per il rilancio del sito Unesco « Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata ».

L'articolo 3, che è stato solo lievemente modificato dalla Camera, reca misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta.

L'articolo 4, modificato in alcuni aspetti dalla Camera, integra il codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), prevedendo che i competenti uffici territoriali del Ministero e i comuni riesaminino, anche in deroga alle leggi regionali in materia e ai criteri stabiliti in sede di Conferenza unificata, le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico per le attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, ove le stesse risultino non compatibili con le esigenze di tutela del decoro del patrimonio culturale.

L'articolo 5, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

L'articolo 6, modificato dalla Camera, prevede benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva.

L'articolo 7 prevede un Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure per il patrimonio e le attività culturali, tra cui il rifinanziamento del Fondo « Mille giovani per la cultura ». La Camera ha modificato il testo tra l'altro per prevedere che, ai fini dell'adozione del Piano, sia sentita anche la Conferenza unificata, in questo senso recependo anche una condizione posta nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La Camera ha anche previsto che i criteri per l'utilizzo delle risorse stanziate per il finanziamento di progetti, presentati da comuni o da unioni di comuni con popolazione tra 5 e 150 mila abitanti, per la valorizzazione di siti culturali e il miglioramento dei servizi di accoglienza dei turisti e le modalità di attuazione dei relativi interventi – per i quali è previsto si possa ricorrere a una convenzione con l'ANCI – siano stabiliti con decreto del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie.

La Camera ha introdotto anche il comma 3-quater, con il quale si prevede l'adozione – d'intesa con la Conferenza unificata – di un « Programma Italia 2019 », volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei *dossier* di candidatura delle città italiane a « Capitale europea della cultura 2019 ».

L'articolo 8, ampiamente riformulato dalla Camera, prevede ora che, per rafforzare i servizi di accoglienza e assistenza dei visitatori e gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali possono impiegare a tempo determinato professionisti di età non superiore a 40 anni competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, da individuare attraverso una procedura selettiva. La Camera ha autorizzato una spesa per la finalità in esame solamente a favore degli istituti e dei luoghi della cultura dello Stato, prevedendo che « le regioni e gli enti pubblici territoriali » provvedano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva per il personale.

L'articolo 9, anch'esso modificato dalla Camera, prevede un credito d'imposta per incentivare la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e dei servizi connessi.

L'articolo 10, modificato dalla Camera, prevede a sua volta un credito d'imposta per incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia, di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico delle strutture ricettive del Paese. La Camera ha anche introdotto un comma 5, che demanda ad un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata, l'aggiornamento degli standard minimi, uniformi sul territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche. Il comma 6, anch'esso inserito dalla Camera, interviene sulla disciplina dei distretti turistici, novellando sotto diversi aspetti la disciplina vigente. In particolare, viene ulteriormente differito, al 31 dicembre 2015, il termine entro cui le regioni, d'intesa con Ministero competente, devono delimitare i distretti in questione.

L'articolo 11, modificato dalla Camera, prevede l'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica. La Camera - recependo una condizione contenuta nel parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali - ha previsto che sul piano sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, della Conferenza Statoregioni. L'articolo prevede anche che il Ministero convochi apposite conferenze di servizi per velocizzare il rilascio degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza; che i soggetti competenti possano concedere in uso gratuito immobili pubblici non utilizzati per promuovere percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari.

A questo scopo, la Camera ha previsto - introducendo un comma 3-ter - che regioni ed enti locali, d'intesa con i Ministeri competenti, predispongano progetti per la valorizzazione del paesaggio anche tramite la realizzazione di itinerari turistico-culturali da inserire nei circuiti nazionali di eccellenza e nei percorsi di cui si è detto. In tal modo la Camera ha recepito una ulteriore condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che aveva rappresentato l'esigenza di prevedere un coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della norma di cui al comma 3.

Sempre l'articolo 11 rinvia al 31 ottobre 2014 il termine per l'adozione del decreto per l'individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali le guide turistiche possono operare solo se in possesso della speciale abilitazione nazionale.

La Camera ha introdotto un articolo 11-*bis*, che favorisce la costituzione di s*tart-up* operanti nel settore del turismo.

L'articolo 12 detta misure per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici.

L'articolo 13 detta misure per la semplificazione degli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo.

L'articolo 13-bis – introdotto dalla Camera – prevede la costituzione di un gruppo di lavoro chiamato a trovare risorse da destinare alla promozione del turismo mediante uno specifico intervento.

L'articolo 14, modificato dalla Camera, interviene sull'articolazione degli uffici dirigenziali generali centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L'articolo 15 ripristina la possibilità di proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e prevede la promozione, da parte dello stesso Ministero, di procedure di mobilità relative a personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

La Camera ha inserito i commi 2-bis e 2-ter, che riguardano il personale addetto ai servizi ausiliari della scuola risultante in soprannumero a seguito delle riduzioni disposte dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta spending review).

La Camera ha modificato l'articolo, prevedendo tra l'altro il potenziamento del portale Italia.it e la realizzazione di una Carta del Turista.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e alcune osservazioni (vedi allegato 2), che sostanzialmente riproduce il parere già approvato in occasione dell'esame del provvedimento alla Camera, salve le modifiche conseguenti ai cambiamenti apportati al testo dalla Camera stessa.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

S. 1519 Governo, approvato dalla Camera.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

S. 1533 Governo, approvato dalla Camera. (Pareri alla 14ª Commissione del Senato).

(Esame congiunto – Parere favorevole sul disegno di legge S. 1519 Governo, approvato dalla Camera, recante la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre – Parere favorevole sul disegno di legge recante S. 1533 Governo, approvato dalla Camera, recante la legge europea 2013-bis).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), relatore, introduce l'esame dei provvedimenti, ricordando che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato il parere sul disegno di legge S. 1519, che reca la legge di delegazione europea 2013 per il secondo semestre, e sul disegno di legge S. 1533, che reca la legge europea bis per il 2013.

Entrambi i provvedimenti, già approvati dalla Camera, sono stati esaminati dalla Commissione nel corso dell'esame alla Camera stessa e su di essi è stato espresso parere favorevole.

Preliminarmente va ricordato che i due disegni di legge sono stati adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 29, commi 5 8, della recente legge n. 234 del 2012, che ha riformato la disciplina sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'at-

tuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevedendo che ogni anno si approvino una legge di delegazione europea, per delegare il Governo al recepimento di direttive dell'Unione europea mediante decreti legislativi, e una legge europea, per dettare norme di diretta attuazione della normativa europea e soprattutto per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che abbiano dato luogo a procedure di pre-infrazione o di infrazione, nella misura in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Per il 2013, il Parlamento ha già approvato sia la legge di delegazione europea (legge n. 96 del 2013), sia la legge europea (legge n. 97 del 2013).

L'articolo 29, comma 8 citato, prevede però che in caso di necessità, dopo l'approvazione della legge di delegazione europea, il Governo possa presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge delegazione europea con la specificazione « secondo semestre ». Nessuna previsione esplicita è contenuta invece nella citata legge in merito alla possibilità di un secondo disegno di legge europea nello stesso anno. In ogni caso, come emerge dalle relazioni di accompagnamento ai due disegni di legge in esame, il Governo ha ritenuto che nell'anno in corso sussistessero le ragioni per adottare sia una legge di delegazione europea per il secondo semestre, sia una seconda legge europea. In particolare, la presentazione di un secondo provvedimento di delegazione europea è motivato dal Governo con il fatto che dopo la presentazione al Parlamento del primo provvedimento sono state pubblicate numerose direttive, molte delle quali necessitano di essere recepite con norme di rango primario e hanno un termine di recepimento che non consente di rinviare il conferimento delle relative deleghe al prossimo disegno di legge di delegazione europea, quello per il 2014. Per quanto riguarda invece la legge europea 2013, la scelta di presentare un secondo provvedimento europeo per il 2013

nasce dal fatto che l'obiettivo prioritario del Governo – come spiega la relazione di accompagnamento – è di far sì che l'Italia arrivi nel 2014 al semestre di presidenza dell'Unione europea con il minor numero possibile di infrazioni a proprio carico per mancata attuazione di atti europei.

Prima di venire al contenuto dei due provvedimenti, è bene ricordare che sugli schemi iniziali dei due disegni di legge in esame il Governo ha acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, che è espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificata dalla citata legge n. 234 del 2012.

In particolare, il 17 ottobre 2013, la Conferenza ha espresso parere favorevole sullo schema del disegno di legge di delegazione e parere favorevole con una condizione sullo schema del disegno di legge europea *bis*. La condizione è stata poi recepita dal Governo nel testo finale del disegno di legge presentato al Parlamento.

Va detto altresì che, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, e dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea e le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole nei termini dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge; vale a dire che provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato anche nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. Ma in tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e

perdono comunque efficacia quando le regioni e province autonome adottano i provvedimenti attuativi di propria competenza.

Inoltre i predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza Stato-regioni.

Venendo al contenuto del disegno di legge di delegazione europea – secondo semestre, questo, nel testo trasmesso dalla Camera al Senato, consta di 9 articoli e di due allegati, i quali elencano, rispettivamente, le direttive da recepire con decreto legislativo: la differenza tra i due allegati è che le direttive elencate nel secondo sono quelle sui cui schemi di decreto legislativo è previsto il parere delle commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 1 delega il Governo all'adozione delle norme occorrenti per l'attuazione delle direttive europee elencate nei citati allegati.

L'articolo 2 delega il Governo all'adozione di norme recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione.

L'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito.

L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della disciplina comunitaria relativa ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).

L'articolo 6 delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 7 delega il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di diritto di asilo, protezione sussidiaria e di protezione temporanea.

L'articolo 8 detta i principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della disciplina europea sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva sull'ADR per i consumatori).

L'articolo 9 delega il Governo a recepire la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Quanto al disegno di legge europea 2013-bis, la Camera ne ha ampliato il contenuto e il provvedimento consta ora di 40 articoli a fronte dei 33 iniziali. Per quanto riguarda i nuovi articoli introdotti dalla Camera, rilevano in particolare, per quel che concerne le competenze della Commissione, gli articoli 14 e 35, di cui si dirà più avanti.

L'articolo 1 reca norme in materia di assegnazione di borse di studio universitarie per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero.

L'articolo 2, introdotto dalla Camera, introduce modifiche relative agli elementi costitutivi della ragione sociale sotto cui agisce la società tra avvocati.

L'articolo 3 interviene in materia di espulsione dello straniero la cui presenza sul territorio non sia regolare, per adeguarle al diritto comunitario.

L'articolo 4 detta disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica.

L'articolo 5 reca norme concernenti le imprese di investigazione privata.

L'articolo 6 riguarda l'assistenza ai destinatari dei servizi oggetto della « direttiva servizi » che siano stati colpiti da discriminazioni e la cooperazione tra autorità nazionali competenti.

L'articolo 7 reca norme tributarie riguardanti i contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), producono il proprio reddito in Italia. L'articolo 8 apporta modifiche alla disciplina dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

L'articolo 9 restringe l'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti in Italia.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate quali dazi doganali e IVA all'importazione.

L'articolo 11 reca norme in materia di autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento n. 648 del 2012, concernente l'infrastruttura di mercato europea.

L'articolo 12 modifica l'ambito di applicazione territoriale dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento alle ipotesi di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro.

L'articolo 14 - introdotto dalla Camera modifica la disciplina in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale e di riposo giornaliero per il personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale appartenente alle aree dirigenziali o al ruolo sanitario. L'articolo, in conseguenza di una procedura di infrazione avviata a livello europeo abroga le norme (del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66) che escludono, per il personale in questione, l'applicazione della disciplina generale in materia di riposo giornaliero e di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale, rinviando la disciplina di questo aspetto alla contrattazione collettiva; e demanda alle regioni e alle province autonome di attuare, prima del termine di decorrenza dell'abrogazione, i necessari processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi degli enti ed aziende del proprio Servizio sanitario.

L'articolo 15 chiarisce l'àmbito di applicazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute poste dall'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, relative alle navi di grossa stazza.

L'articolo 16 estende ai dirigenti alcune procedure di informazione e consultazione sindacali relative ai licenziamenti collettivi vigenti per le altre categorie di lavoratori ed i criteri di scelta dei dipendenti da licenziare.

L'articolo 17 introduce disposizioni per assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame di piani o programmi non assoggettati alla valutazione ambientale strategica – VAS.

L'articolo 18 detta disposizioni in materia di bevande analcoliche, con riferimento al contenuto minimo di frutta.

L'articolo 19 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

L'articolo 20 prevede che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura, per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo, di uccelli tutelati debba essere concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga.

L'articolo 21 contiene una serie di modifiche alla disciplina nazionale riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati.

L'articolo 22 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente).

L'articolo 23 reca disposizioni di delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

L'articolo 24 reca norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

L'articolo 25 modifica la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica se i progettisti possono dimostrare che l'esperienza acquisita nell'ambito dell'espletamento dell'incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti.

L'articolo 26 consente, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).

L'articolo 27 integra i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, al fine di attuare il regolamento UE n. 1227/2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (cd. REMIT).

L'articolo 28 riguarda le stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane, al fine di liberalizzare maggiormente i distributori *self-service*.

L'articolo 29 chiarisce alcuni dubbi interpretativi per l'applicazione della direttiva 2000/35/CE che disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati.

L'articolo 30 interviene in materia di responsabilità civile dei magistrati, tra l'altro introducendo la possibilità, per chi abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni in determinate ipotesi ovvero per diniego di giustizia, di agire non solo contro lo Stato, ma anche contro il soggetto riconosciuto colpevole, per ottenere il risarcimento dei danni.

L'articolo 31 modifica la norma del codice delle pari opportunità sulla parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e negli altri servizi finanziari, tra l'altro posticipando il termine da cui si applica il divieto di tenere conto del sesso quale fattore di differen-

ziazione nel calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari.

L'articolo 32 delega il Governo ad adottare nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio » « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi.

L'articolo 33 introduce disposizioni in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni societarie.

L'articolo 34 provvede, in conseguenza dell'adesione della Croazia all'Unione europea, a integrare con il riferimento alla Croazia alcuni allegati contenuti in decreti attuativi di direttive europee in materia di professioni di medico ed architetto.

L'articolo 35, introdotto dalla Camera, mira ad assicurare una più efficace applicazione della disciplina europea antifrode di cui al regolamento (UE Euratom) n. 883/2013, ampliando le funzioni del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, al quale viene assegnata anche la funzione di svolgere analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea. In particolare, il Nucleo speciale viene incaricato di svolgere anche analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea, tra l'altro esercitando i poteri e le facoltà derivanti dalla normativa antiriciclaggio e dalla normativa valutaria e avvalendosi dei dati dell'anagrafe tributaria.

L'articolo 36 assegna alla Corte dei conti alcune funzioni di verifica e monitoraggio dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 37 detta misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca, consentendo la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca esercitata a fini scientifici, salvo che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga il divieto.

L'articolo 38 detta disposizioni in materia di certificato successorio europeo, individuando nel notaio l'autorità competente al rilascio dello stesso. L'articolo 39 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 40 provvede a coprire le minori entrate derivanti dalla introduzione, da parte della Camera, di alcuni nuovi articoli. Lo stesso articolo riduce i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego ad aliquota agevolata in agricoltura.

In conclusione, presenta proposte di parere favorevole su entrambi i disegni di legge in titolo (vedi allegati 3 e 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere del relatore sul disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (S. 1519 Governo, approvato dalla Camera) e la proposta di parere del relatore sul disegno di legge europea 2013-bis (S. 1533 Governo, approvato dalla Camera).

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, in considerazione del fatto che, da una parte, il Governo sta valutando la possibilità di avvalersi della cosiddetta « delega fiscale » per introdurre nell'ordinamento disposizioni per la prevenzione e la riabilitazione della ludopatia e, dall'altra parte, che la Commissione bilancio della Camera ha chiesto al Governo la relazione tecnica sugli effetti finanziari del provvedimento, il che comporta un rallentamento anche nell'iter in sede referente.

Preso quindi atto che non vi sono obiezioni alla sua proposta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 17 luglio 2014. - Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata: Audizione dei professori Elena D'Orlando e Roberto Louvin.

(Svolgimento e conclusione).

Renato BALDUZZI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

La professoressa Elena D'ORLANDO e il professor Roberto LOUVIN svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Renato BALDUZZI, presidente, ringrazia i professori Elena D'Orlando e Roberto Louvin per i loro interventi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seanche mediante impianti audiovisivi a cir- | duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2486, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

rilevato che:

il provvedimento reca un contenuto ampio e articolato, riconducibile prevalentemente a materie attribuite, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato (tra cui « organi dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », « previdenza sociale », « organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», « ordine pubblico e sicurezza », « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale. regionale e locale »);

le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, e all'articolo 27 intervengono, in parte, sulle materie « tutela della salute » e « professioni », attribuite alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione; in par-

ticolare, esse rischiano di generare forti criticità per la fuoriuscita dall'organico delle aziende sanitarie di un numero significativo di dirigenti medici e sanitari e, tra loro, di direttori di struttura complessa, la quale sarebbe negativa, oltre che per i profili di stretta organizzazione, soprattutto per la sottrazione al Servizio sanitario nazionale di professionalità giunte, grazie alla formazione e al lavoro compiuti in seno al sistema pubblico, ad uno stadio fortemente avanzato di competenza e specializzazione;

numerose disposizioni sono riconducibili alla materia del « coordinamento della finanza pubblica », attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

rilevato che:

l'articolo 11 modifica, tra l'altro, il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali (commi 1 e 2), nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (comma 3);

per quanto riguarda più specificatamente i dirigenti regionali e il relativo trattamento economico, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 61 del 2014, ha affermato che la materia del loro rapporto di lavoro è riconducibile a quella dell' »ordinamento civile » (attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato);

l'articolo 12, comma 4, – demandando ad un decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalità e dei criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività di volontariato a scopo di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, – fuoriesce dal prevalente ambito materiale previdenziale nel quale versano i precedenti commi e incide in materia di politiche sociali e formazione professionale di spettanza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, coinvolgendo peraltro interessi anche degli enti locali;

l'articolo 23, comma 1, lettere d) e f) modifica la disciplina transitoria per il passaggio alle nuove province prevista dai commi 79 e 82 dell'articolo unico della legge n. 56 del 2014, disponendo che l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale in base alle nuove disposizioni della legge stessa debba svolgersi contestualmente e, per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014, entro il 30 settembre 2014, e sopprimendo il termine perentorio del 31 dicembre 2014 non oltre il quale (nella previgente formulazione del comma) il presidente della provincia in carica ovvero il commissario e la giunta provinciale sono chiamati a restare in carica per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili;

l'articolo 24, nel prevedere misure urgenti di semplificazione per favorire l'accesso dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione statale e degli enti territoriali prevede un ampio coinvolgimento degli enti territoriali stessi;

l'articolo 27, comma 2 – prevedendo che, ai fini della realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, il comune non debba più acquisire, da parte della regione, la verifica di compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, prevista dall'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 – sottrae alle regioni competenze amministrative consolidate in ambiti riconducibili a materie di legislazione concorrente quali

la tutela della salute e il governo del territorio, precludendo alle stesse la possibilità di verificare la rispondenza delle nuove strutture sanitarie alla programmazione regionale e di valutare la loro incidenza sull'esistente offerta di servizi del Servizio sanitario regionale allo scopo di evitare squilibri nella medesima offerta o di assumere eventualmente conseguenti scelte riallocative;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 1, al fine di salvaguardare la funzionalità delle strutture sanitarie, siano inclusi nella clausola di salvaguardia di cui al comma 3 i dirigenti medici e sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale ed esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione del comma 5 i dirigenti medici responsabili di struttura complessa;
- 2) all'articolo 27, sia soppresso il comma 2;
 - e con le seguenti osservazioni:
- a) all'articolo 12, appare opportuno prevedere modificando in tal senso il comma 4 che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ivi previsto sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;
- b) all'articolo 23, appare opportuno reintrodurre - modificando in tal senso il comma 1, lettera f) – un termine temporale perentorio che assicuri la decadenza dal regime di prorogatio degli organi di cui al medesimo comma e incentivi efficacemente il rispetto del termine sostanziale coincidente con l'insediamento dei nuovi organi a seguito di elezione, eventualmente estendendo il termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2014 per un periodo strettamente necessario (non superiore ad esempio a tre mesi) nel caso di prognosi negativa sulla probabilità di fatto che tutte le province completino il rinnovo degli organi entro il predetto termine.

ALLEGATO 2

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (S. 1563 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1563, approvato dalla Camera, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

rilevato che:

il provvedimento detta disposizioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, alla promozione e organizzazione delle attività culturali e al rilancio del turismo;

in base alla Costituzione, la materia della tutela dei beni culturali è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s)), fermo restando che la legge statale deve disciplinare forme di intesa e coordinamento tra lo Stato e le regioni in materia (articolo 118. terzo questa comma), mentre la materia della valorizzazione dei beni culturali e della promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma):

la Corte costituzionale ha chiarito che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni » (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004), e che la promozione e organizzazione di attività culturali comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale ha altresì chiarito (a partire dalla sentenza n. 197 del 2003) che la materia del turismo è attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma) e che, nondimeno, considerata l'importanza del settore del turismo per l'economia nazionale, tale attribuzione non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella materia, fermo restando che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato deve essere proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le regioni (sentenze n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006);

con specifico riguardo al settore turistico, la Corte ha affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'of-

ferta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006);

in considerazione del fatto che la Repubblica, in quanto Stato regionale, riconosce e tutela le specifiche identità regionali, appare opportuno – anche nella prospettiva delle riforme costituzionali *in itinere*, che allo stato sono orientate a modificare il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di turismo, riconducendo al primo la competenza a dettare le disposizioni generali e comuni sulla materia – che alle regioni stesse sia comunque riconosciuta la possibilità di promuovere autonomamente in Italia e all'estero se stesse e la propria immagine;

numerose disposizioni appaiono inoltre funzionali alla tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. *e)* attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che:

l'articolo 4, comma 1, come modificato dalla Camera – che stabilisce che gli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i comuni debbano avviare, d'intesa, i procedimenti di riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico per verificarne la compatibilità con le esigenze di decoro dei siti culturali e che, in tale riesame, possano procedere anche in deroga ad eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12-14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010 - incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali, attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, e sulla materia del commercio, attribuita alla legislazione residuale delle regioni;

all'articolo 7, comma 1, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, è stato previsto – come suggerito da questa Commissione nel parere espresso nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera – che sul decreto ministeriale recante il Piano strategico « Grandi Progetti Beni Culturali » sia sentita anche la Conferenza unificata;

l'articolo 8, modificato dalla Camera – che prevede che gli istituti e i luoghi della cultura, anche regionali, possano impiegare, tra l'altro per la valorizzazione dei beni culturali, giovani professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, assunti a tempo indeterminato, iscritti (a regime) in elenchi nazionali costituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o attivi in iniziative nell'ambito del servizio civile nazionale – incide anche sulla materia della valorizzazione dei beni culturali;

l'articolo 8, comma 4, come modificato dalla Camera, prevede che « le regioni e gli enti pubblici territoriali » provvedano all'attuazione dell'articolo 8 medesimo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale;

l'articolo 9 e l'articolo 10 – che prevedono crediti di imposta per incentivare la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive – incidono, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;

parimenti, incide anche sulla materia del turismo l'articolo 11, che detta norme in materia di mobilità e accoglienza e guide turistiche;

all'articolo 11, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, è stato previsto – come suggerito da questa Commissione nel parere espresso nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera – che sul piano straordinario della mobilità turistica sia acquisita l'intesa (anziché il semplice parere) in sede di Conferenza Stato-regioni (comma 1) e che le regioni partecipino all'attuazione delle misure previste dall'articolo in relazione ai circuiti nazionali di eccellenza e ai percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici (comma 3-ter);

per quanto riguarda, in particolare, la disciplina dell'attività di guida turistica (di cui al comma 3 del medesimo articolo 11), va preso atto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2014, ha considerato la previsione (introdotta dall'articolo 3 della legge n. 97 del 2013) di un'abilitazione alla professione di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale alla stregua di una misura di liberalizzazione, riconducendola quindi alla materia della tutela della concorrenza, sulla quale, come già ricordato, la competenza legislativa spetta allo Stato in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione;

peraltro, non c'è dubbio che, ai fini di un servizio di guida turistica di qualità e della conseguente promozione del turismo, sia indispensabile che le guide turistiche, pur abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano soprattutto lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame al citato articolo 3 della legge n. 97 del 2013, attualmente si prevede che con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione (per svolgere l'attività di guida turistica), nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio, laddove appare più congruo prevedere l'intesa della Conferenza unificata sia ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse, sia ai fini della definizione dei requisiti per ottenere l'abilitazione;

rilevato che:

l'articolo 16, che detta una nuova disciplina dell'ENIT-Agenzia nazionale del

turismo, incide sulla materia del turismo, tra l'altro prevedendo che il nuovo statuto dell'Agenzia debba disciplinare anche l'Osservatorio nazionale del turismo;

la Corte costituzionale ha ritenuto necessario il coinvolgimento delle regioni sia nella procedura di nomina degli organi dell'ENIT (sentenza n. 214 del 2006), sia nella disciplina dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo (sentenza n. 339 del 2007);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 4, comma 1, sia riformulato nel senso di prevedere che le regioni debbano modificare le proprie normative in materia di rilascio di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico al fine di garantire la salvaguardia del principio secondo cui tali autorizzazioni e concessioni devono comunque assicurare il decoro dei siti culturali, nell'ottica di una adeguata valorizzazione degli stessi in quanto beni culturali;

e con le seguenti osservazioni:

- a) si valuti l'opportunità di coinvolgere le regioni ai fini della più ampia diffusione della conoscenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 1 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e per le altre finalità indicate dalla disposizione.
- *b)* all'articolo 7, comma 2, lett. b), capoverso comma 4-*ter*, si valuti l'opportunità di prevedere che i progetti culturali relativi alle periferie urbane siano elaborati secondo criteri da stabilire in sede di Conferenza unificata:
- c) all'articolo 9, comma 2, si valuti l'opportunità di escludere dal beneficio del

credito di imposta le spese relative ad attività diverse da quelle proprie degli esercizi ricettivi;

- d) all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 10, comma 4, si valuti l'opportunità di prevedere che sui due decreti ministeriali ivi menzionati (che devono individuare i soggetti e le spese ammessi ai crediti di imposta, le relative procedure, le soglie massime di spesa e le procedure di recupero in caso di uso illegittimo dei crediti) sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata;
- e) al comma 4 dell'articolo 11, si valuti la possibilità di modificare l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (in materia di abilitazione nazionale per la professione di guida turistica) anche nel senso di prevedere che, in sede di Conferenza Statoregioni o comunque con il coinvolgimento del sistema delle regioni, siano stabilite regole volte ad assicurare che le guide turistiche, anche se abilitate su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa europea, conoscano lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;
- f) al medesimo comma 4 dell'articolo 11, si valuti l'opportunità di prevedere che l'intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto ministeriale di cui all'articolo 3,

- comma 3, della legge n. 97 del 2013, sia acquisita anche ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica, e non soltanto ai fini dell'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e della disciplina del relativo procedimento di rilascio;
- g) all'articolo 16, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle regioni nell'attività dell'ENIT, innanzitutto stabilendo, al comma 5, che sul nuovo statuto dell'Agenzia (che, tra l'altro, disciplina l'Osservatorio nazionale del turismo) e sulla nomina del presidente dell'ENIT sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; che nel consiglio federale di cui al comma 6 siano rappresentate direttamente le regioni, salvo che le stesse deleghino a rappresentarle componenti delle eventuali agenzie regionali per il turismo; che nell'Osservatorio nazionale del turismo di cui al medesimo comma 6 siano rappresentate le regioni; e che ai fini della convenzione tra il Ministero e l'ENIT di cui al comma 7 (che, tra l'altro, definisce gli obiettivi dell'Agenzia) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (S. 1519 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1519, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre », nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera;

rilevato che sullo schema iniziale del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza Stato-

regioni e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole:

rilevato altresì che l'articolo 31, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che i decreti legislativi di recepimento delle direttive dell'Unione europea previste dalla legge di delegazione europea adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (S. 1533 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1533, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* », nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera;

rilevato che sullo schema iniziale del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella

seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole con una condizione, recepita nel testo del provvedimento presentato alle Camere;

rilevato altresì che l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega	
alle politiche europee, Sandro Gozi (Svolgimento e conclusione)	175
Comunicazioni della Presidente	175

Giovedì 17 luglio 2014. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.10.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche europee, Sandro Gozi.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche europee, Sandro Gozi.

Il Sottosegretario Sandro GOZI svolge una relazione sui temi del Semestre di presidenza italiana dell'Unione europea e della lotta alla criminalità mafiosa su base europea ed extraeuropea, oggetto di una relazione della Commissione, approvata all'unanimità nella seduta del 17 giugno scorso. Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Laura GARAVINI (PD) e Andrea VECCHIO (SCpI) e il senatore Franco MIRABELLI (PD), ai quali risponde il Sottosegretario Sandro GOZI.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Sandro Gozi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna sarà pubblicata la composizione dei Comitati istituiti nella seduta del 10 luglio scorso e che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 16 luglio scorso ha convenuto sull'opportunità di designare quale consulente a tempo parziale il dottor Antonio Tricoli, magistrato.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

SOMMARIO

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del presidente e del direttore generale dell'Ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), Alessandro Visparelli e Fabio Faretra (Svolgimento e conclusione)	176
Audizione del presidente e del direttore generale dell'Ente di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), Sergio Nunziante e Massimo Opromolla (Svolgimento e conclusione)	176
AVVERTENZA	177

Giovedì 17 luglio 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.10.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del presidente e del direttore generale dell'Ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), Alessandro Visparelli e Fabio Faretra.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche | (Svolgimento e conclusione).

mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Svolge una relazione Alessandro VI-SPARELLI, presidente ENPACL, che consegna documentazione alla Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nel ringraziare il presidente e il direttore generale dell'ENPACL, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione del presidente e del direttore generale dell'Ente di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), Sergio Nunziante e Massimo Opromolla.

Svolge una relazione Sergio NUN-ZIANTE, *presidente ENPAB*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, la senatrice Nicoletta FAVERO (PD) e il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Sergio NUNZIANTE, presidente ENPAB, replica ai quesiti posti.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nel ringraziare il presidente e il direttore generale dell'ENPAB, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S	O	M	M	A	R	Ι	0

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 luglio 2014. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.

INDICE GENERALE

GIUNIA DELLE ELEZIONI	
GIUNTA PLENARIA:	
Verifica dei poteri nella III Circoscrizione (Lombardia 1)	3
Verifica dei poteri nella XX Circoscrizione (Campania 2)	4
Verifica dei poteri nella XXI Circoscrizione (Puglia)	5
Comunicazioni del Presidente	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
AVVERTENZA	6
COMMISSIONI RIUNITE (X e XIV)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014) 86 final).	
Audizione di rappresentanti di Federturismo e UIRNET	7
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Emendamenti C. 2498-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	8
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione	9
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	9
ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati)	26
SEDE CONSULTIVA:	
DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. Nuovo testo C. 2496 Governo (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	15
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)	30
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	16

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. Nuovo testo C. 2496 Governo (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)	17
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
SEDE REFERENTE:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	17
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo (Seguito esame e conclusione)	36 39
ALLEGATO (Emendamento del retatore)	39
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO DEI NOVE:	
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo C. 2498-665-832-2201-A .	40
IV Difesa	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze sulla questione relativa ai due fucilieri « marò » appartenenti al Reggimento della Marina militare « Brigata San Marco », Massimiliano Latorre e Salvatore Girone	41
Audizione informale di rappresentanti della European Organisation of Military Associations (EUROMIL), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti e C. 2097 D'Arienzo recanti « Disposizioni in materia di rappresentanza militare »	41
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)	43
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	50
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	61
ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	51

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	51
SEDE CONSULTIVA:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	54
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	71
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008. C. 2080 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	55
ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	80
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	56
ALLEGATO 4 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	82
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009. C. 2278 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	57
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 e abb. (Parere alla VI	57
Commissione) (Esame e rinvio)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
AVVERTENZA	60
VI Finanze	
RISOLUZIONI:	
7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici.	
7-00416 Alberti: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici (Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00067)	84
ALLEGATO 1 (Testo riformulato della risoluzione)	89
ALLEGATO 2 (Testo approvato della risoluzione)	92
SEDE CONSULTIVA:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)	87
ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	95
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	100
AVVERTENZA	88
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
5-01501 Ciprini: Sul controllo dei titoli rilasciati dai soggetti che svolgono attività formativa per il personale della scuola, utili per la determinazione del punteggio nelle graduatorie dei docenti	102
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	109

5-02953 Manzi: Sull'adeguato svolgimento dell'attività sportiva scolastica extracurriculare e, in particolare, sul regolare svolgimento dei campionati studenteschi di hockey	102
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	110
5-03012 D'Ottavio: Sull'attribuzione dell'organico docente per l'anno 2014/2015 nelle scuole della regione Piemonte	103
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	111
5-03014 Costantino: Sui percorsi abilitanti speciali per classe di concorso di strumento musicale	103
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	112
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	103
Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia (Esame e rinvio)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. 90/2014 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	113
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	117
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle)	120
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03232 Arlotti: Iniziative per favorire la realizzazione del progetto di ampliamento autostradale nel tratto da Rimini Nord a Cattolica	114
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	125
5-03233 Segoni: Chiarimenti in merito all'affidamento alla società SAT della realizzazione del completamento dell'autostrada tirrenica	114
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	126
INTERROGAZIONI:	
5-01999 Agostinelli: Sulla realizzazione dell'uscita ovest del porto di Ancona	115
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	128
5-02579 Iannuzzi: Sulla realizzazione della tratta napoletana dell'autostrada A3, Salerno-Pompei-Napoli	115
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	130
5-03202 Gasparini: Sull'esenzione del Telepass per i veicoli adibiti al soccorso	116
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	132
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	134
e rinvio)	134
	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	143
AVVEDTENZA	1/12

169

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE	CONSIII	TIVA

SEDE CONSULTIVA:	
DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	146
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi e abb. (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	148
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano: deliberazione di integrazione del programma (<i>Deliberazione di integrazione del programma</i>)	148
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli (Seguito dell'esame e rinvio).	149
Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gnecchi (Seguito dell'esame e rinvio)	150
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. C. 1105 Gnecchi (<i>Esame e rinvio</i>)	152
AVVERTENZA	154
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei professori Enio Campiglia, professore associato di coltivazioni erbacee e agronomia montana, prati e pascoli presso il Dipartimento di scienze e tecnologie per l'agricoltura, le foreste, la natura e l'energia (DAFNE) dell'Università degli studi della Tuscia, Fabio Caporali, già professore di ecologia agraria presso l'Università degli studi della Tuscia, e Antonino De Lorenzo, professore ordinario di alimentazione e nutrizione umana e direttore della Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final)	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	156
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	167
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. S. 1563 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 7ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)	158

ALLEGATO 2 (Parere approvato)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. S. 1519 Governo, approvato dalla Camera.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. S. 1533 Governo, approvato dalla Camera (Pareri alla 14ª Commissione del Senato) (Esame congiunto – Parere favorevole sul disegno di legge S. 1519 Governo, approvato dalla Camera, recante la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre – Parere favorevole sul disegno di legge recante S. 1533 Governo, approvato dalla Camera, recante la legge europea 2013-bis)	161
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	173
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	174
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (Rinvio del seguito dell'esame)	165
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata: Audizione dei professori Elena D'Orlando e Roberto Louvin (Svolgimento e conclusione)	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche europee, Sandro Gozi (Svolgimento e conclusione)	175 175
Comunicazioni dena Fresidente	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del presidente e del direttore generale dell'Ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), Alessandro Visparelli e Fabio Faretra (Svolgimento e conclusione)	176
Audizione del presidente e del direttore generale dell'Ente di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), Sergio Nunziante e Massimo Opromolla (Svolgimento e conclusione)	176
AVVERTENZA	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178

33

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO	L'ASSEMBLEA	PARLAMENTARE	DEL	Consiglio		
d'Europa					$P_{\alpha \sigma}$	Ш



DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Giovedì 17 luglio 2014. – Presidenza del vicepresidente Vincenzo SANTANGELO.

La seduta comincia alle 8.15.

Vincenzo SANTANGELO, *Presidente*, constata la mancanza del numero legale e avverte che si dovrà procedere ad una nuova convocazione.

La seduta termina alle 8.30.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



17SMC0002740

€ 10,20

Stampato su carta riciclata ecologica